

390.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI LUCIFREDI E BOLDRINI

INDICE		PAG.
	PAG.	
<b>Congedi</b> . . . . .	24963	AVOLIO . . . . . 25018
<b>Disegni di legge:</b>		BARCA . . . . . 24989
( <i>Approvazione in Commissione</i> ) . . . . .	24989	BARDELLI . . . . . 24977
( <i>Deferimento a Commissione</i> ) . . . . .	25031	BERTOLDI . . . . . 24989
<b>Proposte di legge:</b>		BIGNARDI . . . . . 24966, 24968, 24969, 24670 24972, 24976, 24980, 24989, 24990 24991, 24992, 24993, 24994, 24995 24996, 24998, 24999, 25001, 25002 25004, 25008, 25009, 25013, 25015
( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	24963	CARADONNA . . . . . 24964, 24966, 24967 24968, 24971, 25003
( <i>Approvazione in Commissione</i> ) . . . . .	24989	CATALDO . . . . . 25011
( <i>Deferimento a Commissione</i> ) . . . . .	25031	CERUTI, <i>Relatore per la maggioranza</i> 24968 24970, 24976, 24985
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		CIAFFI . . . . . 24991
Senatori DE MARZI ed altri; CIPOLLA ed altri: Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici ( <i>Testo unificato approvato dal Senato</i> ) (2176);		MARRAS . . . . . 25024
PIRASTU ed altri: Norme per la riforma del contratto di affitto pascolo in Sardegna (117);		MASCIADRI . . . . . 24981, 25019
ANDREONI ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2378);		MENICACCI . . . . . 25009, 25022
BIGNARDI ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2404) . . . . .	24963	MILIA . . . . . 25013
PRESIDENTE . . . . . 24963, 24973, 24984 24990, 25012		MITTERDORFER . . . . . 24970
ANDREOTTI . . . . . 24989		NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . . . 24966, 24968, 24970, 24976 24986, 24992, 24993, 24994, 24995 24996, 24997, 24998, 24999, 25000 25002, 25003, 25008, 25013
AVERARDI . . . . . 24982		OGNIBENE . . . . . 24980
		PADULA, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . . 24976 24992, 24993, 24994, 24995, 24997 24998, 24999, 25000, 25001, 25002 25003, 25007, 25009, 25011, 25012
		PAZZAGLIA . . . . . 24997, 25007, 25010
		PIRASTU . . . . . 24998

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

	PAG.		PAG.
PUCCI DI BARSENTO . . . . .	25004	<b>Interrogazioni e interpellanza (Annunzio)</b> .	25032
RIZ . . . . .	24967, 24968, 24974, 24976 24992, 24993, 24994, 24995, 24996 24997, 24998, 25000, 25001, 25002	<b>Corte dei conti (Trasmissione di relazione)</b>	24963
ROBERTI . . . . .	25010, 25012	<b>Per la morte di tre carabinieri in Piemonte:</b>	
SANTAGATI . . . . .	24969, 24970, 24999, 25000 25001, 25002, 25008, 25009, 25011	PRESIDENTE . . . . .	24963
TOZZI CONDIVI . . . . .	24967, 24970, 24974 24993, 24996, 25001	NICCOLAI GIUSEPPE . . . . .	24963
TRUZZI, <i>Presidente della Commissione     agricoltura</i> . . . . .	24990	<b>Trasmissione di un « libro bianco » sulla pub-     blica spesa</b> . . . . .	24963
ZANIBELLI . . . . .	25026	<b>Votazioni segrete</b> . . . . .	24986, 25029
		<b>Ordine del giorno della prossima seduta</b> . .	25032

**La seduta comincia alle 16.**

CARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Ballardini, Bensi, Boffardi Ines, Caprara, Compagna, Cottoni, Fanelli, Gerbino, Giraudi, Guadalupi, Martoni, Massari, Mezza Maria Vittoria, Napoli e Taormina.

(I congedi sono concessi).

**Annunzio  
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BIGNARDI ed altri: « Abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, contenente disposizioni sul divieto di abbattimento di alberi di olivo » (3011);

ROBERTI ed altri: « Istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento per il collocamento del personale non insegnante comandato presso l'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione presso altre amministrazioni statali e presso enti pubblici » (3012);

BOZZI e GIOMO: « Benefici in favore degli insegnanti elementari che raggiungono il limite di età previsto dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, senza aver maturato il diritto al minimo della pensione » (3013).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del regolamento — la data di svolgimento.

**Trasmissione dalla Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Informo la Camera che il presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione della Corte stessa sulla gestione finanziaria dell'ente auto-

no di gestione per il cinema, per gli esercizi 1965, 1966, 1967 e 1968 (doc. XV, n. 107 1965-1968).

Il documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione  
di un « libro bianco » sulla pubblica spesa.**

PRESIDENTE. Comunico che il ministro del tesoro ha presentato il 26 gennaio 1971 il « libro bianco » sulla pubblica spesa. Il documento è depositato presso gli uffici del Segretariato generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Per la morte  
di tre carabinieri in Piemonte.**

NICCOLAI GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLAI GIUSEPPE. Ritengo di interpretare i suoi sentimenti, signor Presidente, e quelli della Camera chiedendo di invitare la Assemblea ad inviare i sensi della sua commossa solidarietà alle famiglie dei carabinieri caduti in Piemonte in adempimento del loro dovere.

PRESIDENTE. Onorevole Niccolai, avevo già in animo di manifestare la solidarietà ed il cordoglio della Camera all'Arma dei carabinieri e alle famiglie dei caduti, alle cui esequie è stata inviata una corona di fiori della nostra Assemblea, concorde nello stigmatizzare questo atto di violenza che ha turbato il nostro animo. (*Segni di generale consentimento*).

**Seguito della discussione delle proposte di legge: Senatori De Marzi ed altri: Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici (testo unificato approvato dal Senato) (2176); Pirastu ed altri: Norme per la riforma del contratto di affitto pascolo in Sardegna (117); Andreoni ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2378); Bignardi ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2404).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: Senatori De Marzi ed altri: Nuova

disciplina dell'affitto di fondi rustici; Pirastu ed altri: Norme per la riforma del contratto di affitto pascolo in Sardegna; Andreoni ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici; Bignardi ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 13.

Si dia lettura dell'articolo 14.

CARRA, *Segretario*, legge:

« L'affittuario coltivatore diretto che sia tale ai sensi degli articoli 23 e 24 della presente legge, può compiere i miglioramenti del fondo e dei fabbricati rurali di cui ai precedenti articoli dandone comunicazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al locatore, il quale, entro quindici giorni dalla ricezione della stessa, può ricorrere all'ispettorato agrario provinciale. Copia di detto ricorso deve essere recapitata con le stesse modalità al locatario. L'ispettorato agrario provinciale si pronuncia con provvedimento definitivo, entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso; decorso tale termine il ricorso si intende respinto definitivamente. L'esecuzione dei miglioramenti può avere inizio solo dopo la scadenza dei termini sopra indicati.

Qualora si tratti di miglioramenti che possono essere eseguiti dall'affittuario coltivatore diretto con il lavoro proprio e della propria famiglia l'affittuario può eseguirli senza dover seguire le procedure previste dal precedente comma e dall'articolo 11 ».

CARADONNA. Chiedo di parlare sull'articolo 14.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARADONNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 14 determina, in tema di trasformazione o di miglioria dei fondi rustici, una innovazione ancora più rigida di quanto prescritto nei precedenti articoli nel caso in cui si verifichi contrasto sul canone, in quanto estromette la magistratura ordinaria, che nel nostro ordinamento giuridico è stata appositamente attrezzata con le sezioni specializzate per i problemi agricoli, in questa materia particolarmente delicata, dal giudizio, cioè determina la sottrazione del giudizio al giudice naturale.

Ancora una volta questo provvedimento, che negli articoli precedenti mira a sottrarre il cittadino al suo giudice naturale, insiste

in questa tendenza, creando praticamente, oltre alle citate commissioni previste negli articoli precedenti, un vero e proprio nuovo tipo di magistratura speciale, affidando allo ispettorato agrario il ruolo di giudice esclusivo di merito nel caso di contrasto tra il locatore e il locatario per i miglioramenti del fondo.

Già ieri si è discusso, sulla base di un emendamento, se non erro degli onorevoli Padula e Ceruti, sulla necessità di dare, nel caso di migliorie, un parere tecnico. In realtà, con questo articolo si sopprimono gli articoli 1632 e 1651 del codice civile, i quali prevedevano innanzitutto che le iniziative dell'affittuario fossero valide se potevano servire a mantenere sul fondo le famiglie coltivatrici. Inoltre, negli articoli precedenti era contenuta l'affermazione che l'autorizzazione che il giudice poteva concedere all'affittuario doveva essere giustificata dalla necessità di un incremento della produzione. In questo articolo, viceversa, si parla in termini molto generici di miglioramenti del fondo, senza alcun criterio preciso. Non solo, ma praticamente, con una innovazione completa dei principi del diritto, non è prevista neppure la possibilità di un ricorso nei confronti della decisione dell'autorità amministrativa cui viene affidato in maniera esclusiva e senza possibilità di ricorso il compito di decidere autoritariamente se l'affittuario può effettuare i miglioramenti.

Una delle critiche che venivano mosse al regime fascista da parte dei sostenitori dello Stato di diritto era questa: che non si poteva sottrarre mai il cittadino al suo giudice naturale. Vi furono molte polemiche sulle magistrature speciali: non solo quelle politiche, ma anche quelle di carattere finanziario e amministrativo. Si sosteneva che neppure per snellire l'amministrazione dello Stato e la cura degli interessi dei cittadini si poteva ricorrere a giudici e giudizi speciali. Con questa legge tale principio è stato scavalcato più volte; ma è stato scavalcato un altro dei principi fondamentali del diritto, e non soltanto dello Stato di diritto su cui ogni Stato democratico dovrebbe fondarsi: il principio secondo il quale il cittadino ha la possibilità di provocare un giudizio di secondo grado (e ciò è universalmente riconosciuto dalla scienza del diritto) e per quanto attiene ai giudizi della magistratura ordinaria ed anche per quanto attiene ai giudizi di carattere amministrativo. Ebbene, con questo articolo si rende praticamente impossibile qualsiasi ricorso alla magistratura ordinaria, che

è pur sempre competente (e questo è stato rivendicato anche nei confronti delle magistrature speciali di natura finanziaria).

Vedete a qual punto il principio che vieta di sottrarre il cittadino al proprio giudice naturale ha resistito anche nella legislazione italiana, soprattutto nei confronti dello stesso Stato.

Quale interesse maggiore dello Stato che quello di perseguire il cittadino con il fisco? Eppure in questo campo, malgrado la possibilità del ricorso a magistrature speciali di carattere finanziario, l'interpretazione della Costituzione italiana data da tutti gli organi giuridici che controllano la costituzionalità delle leggi dello Stato italiano ha fissato e ribadito il principio che in materia fiscale e finanziaria la magistratura ordinaria è pur sempre legittimata a decidere, e può pertanto essere sempre adita dal cittadino in caso di lesione di un suo diritto.

Con questa legge, però, noi attribuiamo all'ispettorato agrario una funzione di giurisdizione amministrativa, senza ammettere nemmeno la possibilità del ricorso ad un'autorità gerarchicamente superiore. E questo avviene in un tema di particolare delicatezza quale è quello della trasformazione e delle opere di miglioria realizzate sul fondo.

Tanto più grave appare la portata e l'assurdità abnorme di questo articolo, ove si pensi che in un precedente articolo la Camera, malgrado l'opposizione nostra e di altri deputati, ha approvato una norma che dà facoltà all'affittuario di legarsi ad organismi di carattere associativo (e questo è detto in termini molto generico) che potrebbero quindi, assumendo la figura e la funzione di personalità giuridica, essere dei terzi che possono decidere — al di là della volontà dello stesso affittuario — delle trasformazioni di carattere tecnico ed economico sul fondo.

A questo punto non so se dobbiamo ripetere qui il giudizio che ieri l'onorevole Riz (e ci dispiace che siamo a questo punto) ha dovuto giustamente dare dei criteri democratici che presiedono all'attività legislativa del Parlamento in questo periodo. Ma dobbiamo ricordare che anche su precedenti articoli l'onorevole Riz ha dovuto, giustamente, richiamare il Parlamento ai principi fondamentali dello Stato di diritto e dello Stato democratico, ai principi fondamentali del diritto, che vengono violati e calpestati al di là di ogni concezione e gratuitamente. Badate bene, infatti, che quegli articoli del codice civile, che si vogliono sopprimere con l'affidare all'autorità amministrativa il giudizio esclusivo ed

assoluto — senza possibilità di ricorso — in tema di trasformazione e di miglioria dei fondi rustici, prevedevano che il magistrato — qualora il locatore non avesse risposto alla domanda avanzata in tal senso dall'affittuario — potesse autorizzare le opere di trasformazione, sia pure su comprovata documentazione di utilità all'economia generale ed a quella del fondo. Ma naturalmente il giudizio del magistrato era quello che poteva offrire le necessarie garanzie al cittadino, data l'indipendenza (anche se oggi più volte messa in discussione!) del giudice naturale, cioè del magistrato.

Ebbene, abbiamo dovuto ascoltare — lo sappiamo i democratici italiani — una lezione di democrazia importata dall'onorevole Riz, rappresentante della *Volkspartei*. Lo Stato democratico non si basa più, per le garanzie a favore del cittadino, sulla divisione dei poteri, per garantire appunto al magistrato giudicante, che deve tutelare i diritti del cittadino, piena autonomia e indipendenza; ma invece, in materia di rapporti agricoli, con questa legge — e soprattutto con questo articolo — si sottrae il cittadino al suo giudice naturale, si fa della burocrazia dello Stato, senza alcuna possibilità di ricorso di ordine amministrativo, l'autorità che può decidere in via esclusiva.

Ma io vorrei domandare all'onorevole Andreotti — che sembra voglia sostenere unicamente gli emendamenti Ceruti e Padula, riconosciuti dalla democrazia cristiana come ufficiali — se il suo partito ritenga di dover sostenere, con questa legge, un principio che viola completamente, signori del Governo, onorevoli colleghi, la Costituzione italiana e che — quali che siano i motivi addotti in sua difesa — espone il cittadino all'arbitrio dell'autorità amministrativa che, lo sappiamo, dipende direttamente dall'esecutivo. Ma quale cittadino potrà essere garantito nei confronti dell'ispettore agrario, che può subire delle pressioni politiche? Quale cittadino potrà essere garantito nei confronti di decisioni che possono anche essere errate, ma avverso le quali egli non ha alcuna possibilità di ricorso, come ho detto, nemmeno di carattere amministrativo?

Si dice che tutto questo è stato fatto per snellire le procedure.

Non si riesce a capire se l'onorevole ministro dell'agricoltura intenda assentire di volta in volta sui vari emendamenti a nome di tutto il Governo o suo personale. Egli mostra di condividere gli emendamenti Padula e Ceruti, quando non c'è un certo Presidente che dice che l'onorevole ministro aderisce, non si sa bene, appunto, se a titolo personale o perché

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

sposa una tesi di tutto il Governo: sappiamo benissimo, infatti, che i rappresentanti socialisti del Governo votano contro la legge e gli emendamenti sui quali il signor ministro dell'agricoltura esprime parere favorevole.

L'assurdità del modo in cui si svolge questo dibattito è ormai la conferma — qualsiasi idea si abbia — che non c'è più un minimo di decenza di comportamento politico da parte delle forze che determinano la maggioranza governativa.

Non si può dire che il disegno di legge in discussione non interessi una gran parte della popolazione italiana. Esso interessa soprattutto l'economia produttiva del paese; ed io mi domando per quale motivo si debba poter varare un articolo di questo genere, che in pratica, abolendo determinati articoli del codice civile in materia agricola, toglie, senza sostituirlo in nulla, quanto disposto dal codice civile stesso che prevede che le trasformazioni devono servire a mantenere *in loco* la famiglia coltivatrice. Non si dice nemmeno che le trasformazioni devono servire a creare effettivamente una maggiore produttività del fondo: si lascia libero l'ispettorato agrario di stabilire senza alcun criterio obiettivo se le trasformazioni devono essere fatte o non fatte.

Onorevoli colleghi, qui più che favorire la proprietà coltivatrice che era già tutelata, nel caso degli affitti, dagli articoli del codice civile che ora si vogliono abolire, praticamente con questa legge ci si propone di raggiungere fini eversivi generali del diritto e della Costituzione, introducendo il principio della competenza dell'autorità amministrativa a decidere come una magistratura speciale. In tal modo il cittadino viene sottratto a qualsiasi possibilità di tutela giuridica dei propri interessi. Questo spiega perché al di là del merito della legge che i comunisti riconoscono, anche essi, inadatta, da parte comunista si voglia l'approvazione di questa legge senza emendamenti. Ma quando si fanno, con una legge, a parte le questioni economiche, delle innovazioni di carattere giuridico e costituzionale così profonde e gravi, non può non restare aperta la via a quella trasformazione del sistema annunciata dall'onorevole Berlinguer sulla *Pravda*, una trasformazione fatta a colpi di mano in Parlamento al di fuori e contro i principi dello Stato di diritto, al di fuori e contro ogni principio costituzionale. (*Applausi a destra*).

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, debbo dire che obiettivamente non ho capito quello che ha

detto l'onorevole Caradonna a proposito dei pareri da me espressi sugli emendamenti. La posizione del Governo è stata sempre dichiarata e la Presidenza evidentemente ha sempre recepito quello che il Governo aveva detto.

CARADONNA. Chiedo di parlare per una brevissima precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARADONNA. Forse io mi sono espresso in maniera non chiara ma ho voluto semplicemente affermare nel mio intervento che, a seconda della Presidenza e per strana coincidenza, il ministro nell'esprimere il suo parere sugli emendamenti presentati da deputati della maggioranza a volte dichiara « mi rimetto all'Assemblea », altre volte dice: « parere favorevole del Governo ».

BIGNARDI. Chiedo di parlare sull'articolo 14.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a proposito dell'articolo 14 farò alcune brevi considerazioni che si intendono riferite anche ai successivi articoli 15 e 16.

La prima rilevazione è l'estrema genericità della definizione del miglioramento: praticamente, con questa legge, può assumersi per miglioramento anche qualche cosa, un *quid*, che miglioramento in realtà non sia. E, d'altro canto, in una fase di profonda trasformazione economica quale è quella che attraversa oggi la nostra agricoltura, chi ci dice, per esempio, che l'impianto di un frutteto sia un miglioramento, o non sia per essere (come, nella scorsa estate, con la crisi di super produzione frutticola), un aggravio per il fondo?

Un'altra considerazione è la seguente. Non è tanto (come faceva osservare il collega Caradonna) il ricorso ad una giurisdizione speciale, che impressiona in questa definizione legislativa, quanto, piuttosto, la mancanza di possibilità di ricorso in appello. In pratica, vi è una giurisdizione speciale di un unico grado: questo pone un problema che il legislatore non è stato in grado di risolvere, o comunque non ha voluto risolvere nell'ambito di questa legge.

Vorrei formulare alcune altre brevi osservazioni di carattere generale. Mi chiedo se, in questa fase, una lunga battaglia sui singoli emendamenti abbia ancora un senso. Abbiamo visto ieri il partito repubblicano ritirarsi

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

dalla battaglia, arroccarsi sull'Aventino, trincerarsi dietro un comunicato stampa diretto ai giornali.

Abbiamo anche visto la democrazia cristiana divisa, con un'ala sinistra che apertamente ha solidarizzato con il partito comunista. Vi sono state dichiarazioni del vicesegretario della DC De Mita, vi sono state anche dichiarazioni dell'onorevole Galloni, le quali ancora una volta si rivelano come aperturistiche nei confronti del partito comunista.

In questa fase, ripeto, dopo l'esito di ripetute votazioni, dopo prese di posizione apertamente conciliari, filocomuniste, da parte di esponenti non di secondo piano, ma addirittura da parte di un vicesegretario del partito democristiano, questa legge ha, per così dire, un destino segnato. Non so se sui due punti qualificanti che ci troveremo davanti tra non molto, potrà aver luogo un'utile battaglia. Certamente, da parte liberale, non mi sottrarrò alla battaglia sugli ulteriori due punti qualificanti di questa legge: noi non siamo come i repubblicani, che in questa sede diramano comunicati all'ufficio stampa per poi ritirarli di fronte al dibattito parlamentare.

In relazione alle peculiari caratteristiche che il dibattito parlamentare stesso ha assunto, ci dichiariamo, per questi ultimi tre articoli relativi al capo dei miglioramenti, affatto contrari al sistema introdotto per le ragioni innanzi indicate: l'estrema genericità del concetto di miglioramento, per cui sorgerà nel paese un'infinità di questioni in relazione a ciò che per miglioramento debba intendersi, e su ciò che miglioramento non sia.

Io dubito che esista una definizione esatta (non dico giuridica, bensì economica) del concetto di miglioramento, in un ambito imprenditoriale. Nell'ambito imprenditoriale il miglioramento è quello che, ad un certo momento, è premiato dal guadagno. Ma in ciò consiste, appunto, il rischio dell'imprenditore, che tenta una strada che può andargli bene ma può anche andargli male. Per giudicare un miglioramento, dobbiamo guardare al suo risultato; ma non esiste una definizione aprioristica, come dovrebbe desumersi dalle righe di questa legge, per il concetto di miglioramento.

Non mi attarderò sulle mende formali di questa legge perché sono infinite, e richiederebbero un discorso assai lungo. Faccio una considerazione politica. Si tratta di una legge sulla quale la democrazia cristiana — il maggior partito di Governo — si è spaccata, anche con esplicite dichiarazioni di taluni suoi qualificati esponenti, come il suo vicesegretario,

Di questo dobbiamo prendere atto come di un fatto politicamente significativo, che merita di essere indicato all'attenzione del paese. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sopprimere le parole: coltivatore diretto, e le parole: decorso tale termine il ricorso si intende respinto definitivamente.*

14. 7. **Riz.**

*Sopprimere il secondo comma.*

14. 8. **Riz.**

**RIZ.** Rinuncio allo svolgimento di questi emendamenti che, d'altronde, si illustrano da sé.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sopprimere le parole: decorso tale termine il ricorso si intende respinto definitivamente.*

14. 1. **Tozzi Condivi.**

*Sopprimere il secondo comma.*

14. 2. **Tozzi Condivi.**

**TOZZI CONDIVI.** Ritiro questi emendamenti, signor Presidente.

**CARADONNA.** Faccio miei gli emendamenti dell'onorevole Tozzi Condivi e rinuncio a svolgerli.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sopprimere le parole: che sia tale a sensi degli articoli 23 e 24 della presente legge.*

14. 3. **Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.**

*Al primo comma, dopo le parole: ricezione del ricorso, aggiungere le parole: prendendo a base, per decidere sui miglioramenti proposti, la loro utilità per la produzione o la loro indispensabilità per la permanenza delle famiglie coltivatrici.*

14. 4. **Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.**

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

*Al primo comma, sostituire le parole:* decorso tale termine il ricorso si intende respinto definitivamente, *con le parole:* decorso il termine di cui sopra senza che l'ispettorato agrario abbia adottato alcun provvedimento il ricorso si intende respinto. L'interessato potrà ricorrere al ministro dell'agricoltura e delle foreste.

**14. 5. Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.**

*All'ultimo comma, aggiungere, in fine, le parole:* sempreché si tratti di miglioramenti che non trasformino l'ordinamento produttivo del fondo.

**14. 6. Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

Qualora manchi il consenso del concedente per l'effettuazione dei miglioramenti, pure essendovi i pareri previsti negli articoli precedenti, l'ammontare della liquidazione dovuta dal concedente non potrà essere superiore all'ammontare di 12 annualità del canone di affitto.

**14. 0. 1. Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.**

L'onorevole Bignardi ha facoltà di svolgerli.

BIGNARDI. Gli emendamenti da noi proposti sono di tutta chiarezza: tendono sia a rendere meno confuse la definizione di miglioramento e la definizione di coltivatore diretto autore di un miglioramento, sia a offrire maggiori garanzie di equità nel corso di eventuali procedure contestative. Ritengo che questa breve indicazione di temi sia sufficiente illustrazione degli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 14?

CERUTI, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Riz, mantiene lo emendamento 14. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Onorevole Bignardi, mantiene gli emendamenti 14. 3, 14. 4, 14. 5, 14. 6 e 10. 0. 1, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BIGNARDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bignardi 14. 3. (*È respinto*).

Onorevole Caradonna, mantiene gli emendamenti Tozzi Condivi, da lei fatti propri, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CARADONNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tozzi Condivi 14. 1 fatto proprio dall'onorevole Caradonna. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Bignardi 14. 4. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Bignardi 14. 5. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Tozzi Condivi 14. 2 fatto proprio dall'onorevole Caradonna. (*È respinto*).

L'emendamento Riz 14. 8 è precluso da quest'ultima votazione.

Pongo in votazione l'emendamento Bignardi 14. 6. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo del Senato. (*È approvato*).

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 14. 0. 1.

(È respinto).

Si dia lettura dell'articolo 15.

CARRA, *Segretario*, legge:

« Il locatore che ha eseguito i miglioramenti può chiedere all'affittuario l'aumento del fitto corrispondente alla nuova classificazione del fondo in base all'articolo 4.

L'affittuario che ha eseguito i miglioramenti ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento di valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine dell'affitto. La predetta indennità spetta anche in caso di anticipata risoluzione del rapporto.

Se non interviene accordo tra le parti, nei casi previsti dai precedenti commi, è ammesso ricorso alla sezione specializzata agraria presso il tribunale competente per territorio, non oltre un anno dalla cessazione del contratto di affitto.

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, può disporre il pagamento rateale, entro cinque anni, della indennità da corrispondersi dal locatore medesimo all'affittuario, ordinando comunque la prestazione di idonee garanzie e il pagamento degli interessi legali.

Se in giudizio è stata fornita prova della sussistenza in generale dei miglioramenti, all'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non è stato soddisfatto il suo credito o non siano state prestate idonee garanzie.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i miglioramenti previsti nel contratto e concordati dalle parti o comunque eseguiti in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

Il proprietario che abbia provveduto alla esecuzione dei miglioramenti sul fondo affittato ha diritto, per l'ulteriore durata del contratto, all'aumento del fitto in corso nella misura pari all'interesse annuo della spesa concordata o di quella riconosciuta congrua dall'ispettorato provinciale, ovvero da quello compartimentale dell'agricoltura.

L'aumento del canone non può eccedere comunque la misura della metà di quello in corso.

L'affittuario che abbia provveduto alla esecuzione dei miglioramenti nel fondo affittato ha diritto di ricevere, alla scadenza del contratto, una indennità pari alla spesa concordata o a quella riconosciuta congrua dall'ispettorato competente, decurtata di tanti quindicesimi quanti sono stati gli anni di affitto decorsi dopo l'esecuzione dei miglioramenti stessi.

15. 2. **Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.**

L'onorevole Bignardi ha già svolto questo emendamento, se non erro.

BIGNARDI. Sì, signor Presidente. Siamo comunque sempre nell'economia — mi riferisco ai nostri emendamenti — della disciplina dei miglioramenti, con quelle mende e quei difetti che prima ho indicato e che mi portano a raccomandare all'Assemblea l'approvazione delle nostre proposte e la reiezione del testo di maggioranza.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Bignardi 15. 2:

*Sostituire il secondo comma dell'emendamento 15. 2 con le seguenti parole:*

L'aumento del canone non può eccedere la misura della metà di quello in corso.

È comunque in facoltà della commissione tecnica centrale, di predisporre un massimo che vada oltre quello indicato nel precedente articolo 3, ma non superi in ogni caso le 60 volte i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 599, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, a titolo di aumento del canone nella eventualità di miglioramenti eseguiti dal locatore secondo le modalità previste dall'articolo 11 della presente legge.

**Santagati.**

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgerlo.

SANTAGATI. Con il nostro subemendamento alla ipotesi prevista dal secondo comma dell'emendamento Bignardi 15. 2, alla quale togliamo la possibilità di allargamento che risulterebbe qualora fosse mantenuto l'avverbio « comunque », aggiungiamo una subordinata. Nella ipotesi che la commissione

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

tecnica provinciale abbia la possibilità di esaminare l'aumento del canone (fermo restando che non possa eccedere la misura della metà di quello in corso), la predetta commissione potrebbe, previo parere della commissione tecnica centrale, predisporre un *plafond* che vada da un minimo superiore a quello già indicato nell'articolo 3, già approvato dall'Assemblea, ma non al di là delle 60 volte del valore dei redditi dominicali che sono determinati dal regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 599, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976. Il perché di questa possibilità di aumento del canone, entro quei limiti e quei termini fissati anche da precedenti leggi, pure con l'ampliamento previsto dal nostro subemendamento, la ragion d'essere di questa nostra proposta riposa nella prospettiva che vi sia una possibilità di miglioramenti eseguiti dal locatore. Per quanto attiene ai miglioramenti ci rifacciamo alle modalità già previste dall'articolo 11 di questo stesso disegno di legge, articolo che è stato approvato ieri dall'Assemblea.

Rimaniamo quindi nell'ambito dell'articolazione già approvata (articoli 3 e 11) con la prospettiva, però, di aumenti che sia legata ai miglioramenti: la *condicio sine qua non* affinché si possa chiedere l'eventuale aumento del canone è che sussistano i miglioramenti. In caso contrario questo emendamento sarebbe precluso, signor Presidente, in quanto già è stato deciso da questa Assemblea che, nel caso di aumento dei canoni, non si possa andare al di là di certi moltiplicatori predisposti nelle precedenti votazioni, e, con la reiezione di taluni emendamenti proposti da alcuni colleghi, si è inteso mantenere solo il testo e le misure stabilite dall'articolazione già approvata in Senato.

Quindi, la nostra è un'ipotesi nuova, l'ipotesi contemplata per i miglioramenti; e non è nuovo il concetto di miglioramento, perché noi ci rifacciamo a quanto stabilito dall'articolo 11.

Per questi motivi riteniamo che l'Assemblea possa approvare il nostro subemendamento.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere gli ultimi due commi.*

15. 1.

**Tozzi Condivi.**

**TOZZI CONDIVI.** Lo ritiro, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire gli ultimi due commi con il seguente:*

Se penda giudizio sulla sussistenza dei miglioramenti, sono obbligati al pagamento, in solido con il locatore, anche gli aventi causa a titolo particolare e i successivi proprietari del fondo.

15. 3.

**Riz.**

Poiché l'onorevole Riz non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 15?

**CERUTI, Relatore per la maggioranza.** Sono contrario a tutti gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Anche il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Onorevole Santagati, mantiene il suo subemendamento all'emendamento Bignardi 15. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**SANTAGATI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Onorevole Bignardi, mantiene il suo emendamento 15. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**BIGNARDI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Riz 15. 3.

**MITTERDORFER.** Lo faccio mio, signor Presidente, e chiedo che sia messo in votazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Riz 15. 3, fatto proprio dall'onorevole Mitterdorfer, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

CARRA, *Segretario*, legge:

« Qualora la casa rurale adibita all'abitazione dell'affittuario e della sua famiglia non presenti le condizioni di abitabilità prescritte dalle norme relative alla tutela dell'igiene e della sanità, ovvero abbisogni degli essenziali servizi igienici ovvero di urgenti riparazioni indispensabili per il godimento della casa stessa, l'affittuario può eseguire direttamente le opere necessarie conformemente alle prescrizioni ed ai limiti delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, previo parere favorevole degli uffici tecnico o sanitario comunali, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore e salvo che il proprietario non dia inizio entro quindici giorni alle opere e non le completi entro i termini tecnici.

L'affittuario può trattenere l'importo delle spese relative all'atto del pagamento del fitto.

È fatta salva per l'affittuario la facoltà di chiedere alle competenti autorità l'applicazione dell'articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Gli allacciamenti di energia elettrica, gli impianti di acqua potabile e gli eventuali ampliamenti delle case rurali sono considerati miglioramenti che ricadono sotto la disciplina del precedente articolo 11 ».

CARADONNA. Chiedo di parlare sull'articolo 16.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARADONNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo l'*ultimatum*, di cui la stampa ci ha dato notizia, dell'onorevole Galloni, riteniamo di dover parlare, ormai, solo per la storia, nel tentativo, nonostante tutto, di tenere in piedi un corretto dibattito parlamentare che dovrebbe poter portare allo scambio di opinioni e alla possibilità di valutare, sulla base del confronto delle opinioni dei rappresentanti del popolo, ed eventualmente mutare il disegno di legge che ci si accinge a votare.

Questo dibattito ormai è viziato dalle prese di posizione di carattere politico e dall'ormai verificato connubio della « repubblica conciliare ». Gli ordini del vicesegretario della democrazia cristiana onorevole Galloni — ecco perché feci miei alcuni emendamenti dell'ono-

revole Tozzi Condivi — hanno raggiunto i singoli parlamentari della democrazia cristiana, costringendoli, per disciplina di partito, a ritirare i loro emendamenti che, in piena coscienza e nell'intenzione di rappresentare i loro elettori e la loro funzione di rappresentanti del popolo, essi avevano presentato. Ieri lo stesso onorevole Tozzi Condivi, in un *exploit* polemico, poveretto!, aveva dichiarato che la democrazia cristiana non ammainava la sua bandiera.

Mi spiace di dovergli ricordare questa frase infelice, subito dopo smentita, perché ritirando i suoi emendamenti, ha dovuto abbassare quella bandiera che l'onorevole Galloni ha invitato tutto il partito ad ammainare. (*Commenti*).

Ecco la realtà nella quale si svolge questo dibattito, nel corso del quale la libertà dei deputati (smentisca l'onorevole Tozzi Condivi di avere ritirato per ordine del suo partito i suoi emendamenti) è stata violata dagli ordini del partito.

TOZZI CONDIVI. Non ho accettato ordini da nessuno! (*Commenti*).

CARADONNA. Il fatto è che la bandiera della democrazia cristiana è stata ammainata da un bel pezzo, su tutta la linea.

Entrando nel merito del discorso, devo rilevare che l'articolo 16 è una vera e propria « perla » legislativa e rappresenta un'aperta violazione dei principi generali del diritto e dello stesso Stato di diritto, in quanto questa norma trasforma profondamente il nostro ordinamento giuridico.

Mentre in altri articoli si creava una forma di magistratura speciale o di autorità amministrativa particolare, e cioè l'ispettore agrario, con l'articolo 16 gli stessi poteri vengono conferiti all'ufficiale sanitario del comune e al tecnico comunale, cui è data facoltà, senza alcuna garanzia per il cittadino, di riconoscere o meno la possibilità di procedere a trasformazioni sui fondi.

Finché si tratta dell'ispettore agrario, abbiamo pur sempre di fronte a noi un funzionario che, pur non potendo dare le garanzie di imparzialità del magistrato in quanto si tratta di un rappresentante dell'esecutivo, è pur tuttavia un pubblico dipendente, assunto attraverso un pubblico concorso e soggetto agli obblighi che gli derivano dalla sua qualifica: vi è dunque da ritenere che questo funzionario avrebbe potuto avere remore di carattere giuridico o comunque qualche timore nel porre in essere atti eventualmente iniqui

che avessero potuto provocare una reazione, sia pure improbabile, degli interessati. Con l'articolo 16, viceversa, la funzione deliberativa viene affidata all'ufficiale sanitario o addirittura all'ufficio tecnico del comune.

Ora, onorevole ministro dell'agricoltura, onorevoli legislatori della maggioranza, voi sapete meglio di me che in quasi tutti i piccoli comuni (e cioè nella maggioranza dei comuni interessati ai problemi dell'affitto di fondi rustici) non esistono veri e propri uffici tecnici comunali, per l'impossibilità di quei modesti enti locali di sopportare il relativo onere finanziario. Così la maggior parte di questi comuni ricorre alle prestazioni di un libero professionista, che svolge anche le mansioni di tecnico comunale. Ebbene, noi diamo a privati cittadini, o in ogni modo ad un qualunque dipendente dell'amministrazione comunale, che il più delle volte non ha una precisa veste giuridica, il potere di determinare se si debbano o meno edificare case, costruire impianti igienici, e così via; e tutto ciò su semplice domanda dell'affittuario.

In questo modo, onorevoli colleghi, ogni elezione comunale, in molti comuni d'Italia, si trasformerà in una gazzarra sui problemi di ogni pezzo di terreno. (*Proteste all'estrema sinistra*).

E inutile protestare, colleghi dell'estrema sinistra, perché quanto sto dicendo è vero.

Con questa legge, ripeto, si mettono le amministrazioni comunali in condizioni di compiere fatalmente delle parzialità, senza che il cittadino sia garantito dalla legge. Di fronte all'imposta di famiglia vi è almeno la possibilità del ricorso dinnanzi alle commissioni di prima istanza, nelle quali è rappresentata anche la minoranza; ma in questo caso noi mettiamo il geometra comunale o l'ufficiale sanitario in condizioni di dire all'affittuario che può fare tutti i lavori che vuole per cui non pagherà più il fitto. Quale garanzia vi è che queste autorità, alle quali la legge demanda, con questo articolo, poteri talmente importanti e gravi, non li usino arbitrariamente per fini politici, al di là di ogni esigenza obiettiva, per mettere in realtà il fittavolo in condizioni di non corrispondere più fitto alcuno?

Onorevoli colleghi, questa è un'altra violazione dei diritti del cittadino sanciti e protetti da quella Costituzione della quale si parla a vanvera e che si viola ogni momento per ragioni di carattere politico.

Protesto contro questo articolo, contestandone la costituzionalità ed affermando che in

realtà si pone un problema che metterà le amministrazioni comunali in grado di compiere qualsiasi arbitrio nei piccoli comuni, contro Tizio o Caio, a favore di Tizio o di Caio, senza alcuna reale capacità tecnica e senza alcuna concreta responsabilità giuridica.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, dopo le parole: uffici tecnico o sanitario comunali, aggiungere le parole: nonché previo parere favorevole dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale dovrà pronunciarsi sulla congruità della spesa prevista in relazione all'ammontare del canone d'affitto.*

16. 2. **Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

I contratti di affitto dei fondi rustici hanno una durata non inferiore a 9 anni e si rinnovano di diritto per un eguale periodo, a meno che il locatore non intenda condurre direttamente il fondo affittato; in tale caso il locatore deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte almeno un anno prima della scadenza del novennio.

Qualora alla scadenza del contratto il proprietario rifiuti di corrispondere l'indennità per miglioramenti da lui dovuta ai sensi della presente legge, l'affittuario ha diritto alla prosecuzione del contratto oltre i periodi previsti nel comma precedente fino all'ammortamento della suddetta indennità. In caso di disaccordo sul piano di ammortamento questo sarà fissato dalla sezione specializzata agraria del tribunale in seguito a ricorso dell'affittuario.

16. 0. 1. **Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.**

L'onorevole Bignardi ha facoltà di svolgerli.

BIGNARDI. L'articolo 16 nel testo trasmesso dal Senato alla Camera introduce nuove incertezze nell'ambito del diritto privato sottoponendo i diritti dei cittadini al vaglio di autorità amministrative quando, nella fattispecie, la conoscenza dei locati in atto sul fondo affittato era ben nota a una delle parti con-

traenti all'inizio del contratto. Quindi, l'intervento di autorità amministrative per provocare decisioni in favore di una parte e contro l'altra è, quanto meno, assai discutibile. Circa l'articolo 16-bis da me presentato in unione con i colleghi del gruppo liberale, rilevo che esso mira a proporre un tetto protettivo, una durata di nove anni rinnovabile fino a 18 per i fittabili non coltivatori diretti.

Vorrei fare osservare ai colleghi che con questo emendamento noi liberali intendiamo rimanere fedeli a quei criteri di equilibrio ai quali abbiamo dichiarato fin dall'inizio di volerci attenere nell'esame della presente proposta di legge. Sono state da noi criticate talune misure che concretano ingiusti arricchimenti da parte del fittabile. Veniva, al limite, citato ieri da un collega il caso di un grosso fittabile toscano che, nel corso di questi ultimi anni, ha assunto in affitto circa cinquemila ettari di terreno di vari poderi abbandonati in diversi comuni contermini di due province.

Ora, in base a questa legge di asserito contenuto sociale questo signore si troverà ad avere un guadagno annuo medio attorno ai 30-35 milioni.

Con questa legge si regala a questo signore un guadagno annuo medio di 30-35 milioni, togliendo in buona parte questo denaro a famiglie di anziani coltivatori diretti che, non essendo più in grado di coltivare il loro podere, lo hanno concesso in affitto a questo abile fittabile.

Ma a parte questi casi limite, che tuttavia sono forse meno rari di quanto non si ritenga da parte comunista e da parte delle sinistre democristiane, questa legge pone un altro problema. Essa assicura un competo tetto protettivo, al di là di quanto a nostro avviso sarebbe equo, per il fittabile coltivatore diretto; non assicura alcun elemento di durata per il fittabile non coltivatore diretto. Noi pertanto proponiamo, in favore di questa categoria, definita da Carlo Cattaneo come la linfa generosa che alimentò il sorgere di una moderna agricoltura nella Lombardia, l'emendamento 16-bis che prevede una durata del contratto non inferiore a 9 anni, rinnovabile per ugual periodo, cioè fino a 18 anni, qualora il locatore non intenda condurre direttamente il fondo. In altri termini, per il secondo periodo di prova, cioè per i successivi 9 anni, il diritto del fittabile si affievolisce e cede al diritto del proprietario qualora questi assuma di voler condurre direttamente il fondo.

Raccomando all'attenzione dei colleghi questo emendamento, che forse un osserva-

tore superficiale potrebbe ritenere in qualche modo contraddittorio con le argomentazioni che ho svolto ieri da questi banchi, ma che è invece in un ordine logico di equilibrio, di contemperamento dei pesi economici, nel rapporto tra proprietario di terreni dati in affitto e fittabile che assume i terreni in affitto, rapporto che attualmente è gravemente sperequato per quanto riguarda l'entità del canone.

Con questa legge — parliamoci chiaro, onorevoli colleghi — viene instaurata una quasi enfiteusi, ma vi è anche una sperequazione rispetto al danno del fittabile non coltivatore diretto per la mancanza di un congruo periodo di durata.

Comunque, nell'armonia difficilmente fingibile di una legge di questo genere e tanto discutibile — che noi riteniamo sarà condannata dal Parlamento europeo e le cui mende saranno rilevate in sede di esame costituzionale — noi riteniamo che sia giusto proporre l'introduzione di un ombrello protettivo di una durata minima del contratto per il fittabile non coltivatore diretto.

Mi sia consentita, signor Presidente, qualche breve parola sull'emendamento Ciuffi 16. 0. 2. A questo riguardo devo dire che siamo di fronte ad un vero gioco dei bussolotti con il quale si cerca, in una legge che afferisce al contratto di affitto, di aggiungere norme che regolino, viceversa, il contratto mezzadrile.

Siamo di fronte ad un abile prestigiatore che, su una piazza di villaggio, fa giocare le tavolette, incassando sempre lui il guadagno di questo abile gioco.

Credo, signor Presidente, non sia lecito né giusto procedere con questo gioco di tavolette.

**PRESIDENTE.** Nessun gioco di tavolette, onorevole Bignardi, perché quando ho avvertito l'onorevole Ceruti e gli altri colleghi che questi articoli aggiuntivi non sarebbero stati messi ai voti perché non proponibili mi è stato detto che avevo ragione. E questo me lo hanno detto circa una settimana fa, quando ho preso visione di tali emendamenti. Devo quindi dare atto che non vi è alcun gioco di tavolette.

**BIGNARDI.** Io posso dare atto a mia volta, signor Presidente, che non vi è nessun gioco di tavolette essendo stata accettata la sua definizione di improponibilità, però è evidente che un gioco di tavolette si cercava di farlo quando sono stati proposti questi emen-

damenti. È questo un giudizio politico che ella, signor Presidente, mi consentirà di fare.

Sarò breve nelle mie considerazioni, come ho detto all'inizio; però, non posso fare a meno di sottolineare quanto grave sarebbe l'introduzione di norme che trasformino coattivamente la mezzadria in affitto, ledendo gravemente principi essenziali del diritto. Non ci troviamo nell'ambito di un contratto di cui vengono modificate le modalità. Questo è intervenuto per legge in ripetute occasioni. In fondo, che cosa è il nostro codice civile, se non un sistema di norme che debbono regolare e mantenere entro certi binari i contratti privati? Ma una disposizione di legge che trasformasse il contratto liberamente pattuito tra due parti in un contratto diverso, sarebbe qualcosa del tutto incompatibile con il sistema di Stato di diritto nel quale ancora viviamo. E questo, signor Presidente, senza contare che il censimento agricolo ci ha fornito indicazioni estremamente precise. Infatti, nel corso degli ultimi dieci anni i contratti di mezzadria in Italia sono diminuiti di oltre il 60 per cento.

Nella mia provincia — per fornire un dato recente che va anche al di là del censimento agricolo — si è passati in questi ultimi dieci anni da 15 mila a 5 mila mezzadri, il che significa che due terzi dei contratti mezzadrili sono venuti meno. Inoltre, anche nell'anno passato è rimasta inalterata la percentuale di 300-600 mezzadrie che vengono meno ogni anno. Infatti, nell'anno decorso sono stati denunciati all'ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati 450 contratti mezzadrili venuti a scadenza e non più rinnovabili. Ci troviamo di fronte, cioè, ad un problema socio-economico che si va risolvendo da solo.

Perché vogliamo intervenire attraverso forzature giuridiche, astrattezze giuridiche e sostanziali, nuove offese al sistema di diritto sul quale fa affidamento, sul quale deve poter fare affidamento ogni cittadino del nostro paese? Perché vogliamo introdurre un sistema nuovo, quale risulta da questo articolo aggiuntivo 16-bis?

L'onorevole Presidente ha anticipato la sua autorevole e responsabile opinione e decisione di ritenere improponibili in questa sede questi articoli aggiuntivi. Non posso che prendere atto della correttezza sostanziale e formale cui si ispira questa decisione del Presidente.

Se una battaglia politica su questi temi dovrà essere combattuta, la combatteremo all'aperto, in pieno campo, e ci batteremo chiamando le cose con il loro nome, senza cercare

di far passare in una scatola di cartone su cui è scritto un nome diverso un contenuto affatto differente da quella che è la dicitura che appare sulla scatola medesima. Per altro, la dichiarazione che l'onorevole Presidente ha fatto su questo punto è per me totalmente tranquillante.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire le parole da: Qualora la casa rurale, fino alle parole: di abitabilità prescritte, con le parole: Qualora la casa rurale adibita ad abitazione, dopo la stipulazione del contratto di fitto non presenti più le condizioni di abitabilità prescritte.*

16. 1. **Tozzi Condivi.**

TOZZI CONDIVI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire le parole: Qualora la casa rurale adibita all'abitazione, con le parole: Su quella parte della casa rurale che è il minimo necessario per l'abitazione; le parole: per il godimento della casa stessa, con le parole: per il suo godimento; le parole: ne dia contemporaneamente, con le parole: dia, dopo aver ottenuto l'anzidetto parere.*

16. 4. **Riz.**

*Sostituire il secondo comma con i seguenti:*

L'affittuario ha diritto di pretendere in tre rate annuali il rimborso dei miglioramenti apportati alla costruzione in base all'articolo precedente, ma non può in alcun caso trattenere l'importo delle spese relative all'atto del pagamento del fitto.

Qualora il locatore dovesse rifiutare di eseguire spontaneamente il pagamento rateale di cui al precedente comma e il rifiuto dovesse risultare ingiustificato, egli decade dal beneficio della rateizzazione e sarà condannato a pagare in unica soluzione.

16. 5. **Riz.**

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerli.

RIZ. Per quanto concerne il primo emendamento, dico subito che ritengo che la casa rurale, o meglio quella parte di essa che è necessaria ed indispensabile quale abitazione

dell'affittuario, debba avere caratteristiche richieste dalle norme sanitarie e debba essere consona ad un vivere civile e decoroso per lo affittuario. Devo dire che nella trascrizione del testo del mio emendamento mancano le parole: « e di un vivere civile e decoroso ». Vorrei pregare, pertanto, gli uffici di esaminare il testo originale del mio emendamento per confrontarlo con quello pubblicato nel fascicolo degli emendamenti. Comunque l'emendamento tende a precisare due punti. In primo luogo non si può dire, come è scritto nell'articolo: « Qualora la casa rurale adibita all'abitazione dell'affittuario e della sua famiglia non presenti le condizioni di abitabilità prescritte dalle norme relative alla tutela dell'igiene e della sanità, ecc. » perché sappiamo che in genere queste case rustiche hanno moltissimi vani, per cui non sarebbe giusto che l'affittuario provvedesse al ripristino di tutta intera la casa, con un onere rilevante per chi lo deve sopportare. Quindi, anche se sostanzialmente siamo favorevoli alla norma, vorremmo che questo punto fosse precisato dicendo: « Se quella parte della casa rurale che è il minimo necessario per l'abitazione dell'affittuario e della sua famiglia non presenti le condizioni di abitabilità, ecc. ». Questa modifica la riterremmo assolutamente giusta e necessaria.

Vi è poi un'altra considerazione da fare. A me sembra che significhi poco dire, come è scritto nel testo: « prescritte dalle norme relative alla tutela dell'igiene e della sanità »; a me sembra sia molto più importante dire: « prescritto dalle norme relative alla tutela dell'igiene, della sanità e di un vivere civile e decoroso ». E spero che anche la sinistra vorrà votare a favore di questa aggiunta, perché mi sembra che questa proprio dovrebbe essere l'essenza della norma.

**PRESIDENTE.** Onorevole Riz, la devo avvertire che il suo testo originale dell'emendamento è identico a quello che è stampato qui.

**RIZ.** Allora, signor Presidente, c'è stato un errore di trascrizione da parte mia. Chiedo scusa alla Presidenza. Rileverò più tardi se vi sia stato appunto uno sbaglio da parte nostra.

Per quanto riguarda l'altro nostro emendamento, il 16. 5, devo dire che la norma contenuta nel secondo comma ci sembra gravemente contraria ai principi basilari di uno stato di diritto e dell'ordinamento politico di ogni paese civile. Badate che qui arriviamo

all'assurdo di consentire che una persona si faccia ragione da sé. Infatti qui è scritto che lo affittuario può trattenere l'importo delle spese relative all'atto del pagamento del fitto. Questo non è ammissibile.

Convengo che ad un certo punto l'affittuario abbia diritto di ottenere il rimborso di queste spese; però bisognerà pur dire che lo affittuario ha, sì, diritto di pretendere il rimborso dei miglioramenti apportati alla costruzione in base all'articolo precedente — e nello emendamento noi proponiamo che questo rimborso sia fatto in tre rate annuali — ma che non può in alcun caso trattenere l'importo delle spese relative all'atto del pagamento del fitto. Nell'emendamento aggiungiamo anche che qualora il locatore dovesse rifiutare di eseguire spontaneamente il pagamento rateale di cui al precedente comma, e il rifiuto dovesse risultare ingiustificato, egli decade dal beneficio della rateizzazione e sarà condannato a pagare in unica soluzione. Con questo nostro emendamento si perviene quindi allo stesso risultato, però si attua un sistema che è giuridicamente ineccepibile, mentre è assurdo dire che l'affittuario può trattenere l'importo delle spese relative all'atto del pagamento del fitto, importo che nessuno ha determinato, perché voi stessi nell'articolo precedente stabilite che solo per la costruzione l'affittuario ha l'obbligo di chiedere il parere favorevole dell'ufficio tecnico e sanitario comunali. Però non è possibile emanare all'affittuario la determinazione dell'entità dei lavori. Non può essere l'affittuario a stabilire se questi lavori sono stati effettivamente fatti e se la spesa corrisponde ad essi. Si arriva veramente all'assurdo che l'affittuario spende senza che nessuno possa controllare la spesa; si arriva veramente al paradosso che l'affittuario ha il diritto unilaterale di ritenzione. Tanto vale allora cambiare il nostro codice civile dato che una norma di questo genere è contraria ai principi in esso contenuti. Credo che nessuno di noi voglia porre in essere un ordinamento giuridico simile a quello che, ad esempio, ha avuto l'Uganda cento anni fa. Diciamo chiaramente che da noi non c'è più bisogno del controllo giudiziario e che ciascuno può spendere come crede, senza controllo, e che a ciascuno spetta il diritto di trattenere all'atto della corresponsione del canone di affitto la somma spesa. Questo a noi sembra inaccettabile e pertanto insistiamo sul nostro emendamento.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 16 ?

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

PADULA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, siamo contrari a tutti gli emendamenti anche se ci rendiamo conto che in fase esecutiva si dovrà chiarire bene in sede giurisprudenziale questa procedura che, pur essendo indubbiamente anomala, non credo giunga a giustificare le considerazioni amare dell'onorevole Riz. Si tratta di un miglioramento obbligatorio con dei limiti ben definiti in relazione alle esigenze della abitazione della famiglia coltivatrice — quindi non mi pare si possa ricavarne una interpretazione estensiva a tutto il fabbricato rurale — e nei limiti della edilizia economica e popolare, cioè in quei limiti che sono stabiliti dal testo unico dell'edilizia economica e popolare che, come voi sapete, prevede un rapporto tra stanze e occupanti.

CARADONNA. Chi controlla questo ?

PADULA, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Caradonna, ella dice: chi lo controlla ? Sappia che l'esecuzione di questi lavori richiede il preventivo parere dell'ufficio tecnico comunale.

RIZ. Ma non la determinazione della spesa.

PADULA, *Relatore per la maggioranza*. Il preventivo parere dell'ufficio tecnico comunale è evidentemente collegato alla facoltà che è data al proprietario di iniziare entro quindici giorni l'esecuzione di questi lavori. Ovviamente in questo preventivo di lavori è implicito che vada compresa anche l'entità della spesa e quindi noi crediamo che non dovrebbero sorgere quelle preoccupazioni che in linea astratta, forse, possono anche essere giustificate da una organizzazione abbastanza farraginoso dell'articolo.

CARADONNA. Ella, onorevole Padula, ammette di lasciare alla giurisprudenza una lacuna della legge. Si vergogni !

PADULA, *Relatore per la maggioranza*. In ogni caso il diritto di trattenimento della somma spesa sul canone di affitto configura una ipotesi di miglioramento obbligatorio che, per altro, avrebbe già dovuto essere eseguito ai sensi delle leggi sanitarie.

Approfitto, signor Presidente, per annunciarle che ritiro l'emendamento 16. 0. 8.

PRESIDENTE. Il Governo ?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo esprime parere contrario

agli emendamenti sottolineando, signor Presidente, che ci sembrano molto pertinenti le osservazioni fatte dall'onorevole Padula sulla connessione di questo articolo con il testo unico delle leggi sanitarie.

PRESIDENTE. Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 16. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Bignardi, mantiene i suoi emendamenti 16. 2 e 16. 3, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

BIGNARDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bignardi 16. 2.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bignardi 16. 3.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo del Senato.  
(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo 16-bis, che sostituisce l'emendamento 16. 0. 8 ritirato dall'onorevole Padula:

« Per i contratti di affitto a conduttore non coltivatore, regolati dalla legge 22 luglio 1966, n. 606, il periodo minimo di durata di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge stessa è elevato a 15 anni e la disciplina ivi contenuta si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche se stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 606.

È abrogato il primo comma dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 606 ».

16. 0. 9. Padula, Ceruti, Allegri, Cocco Maria, De Leonardis, Carenini, Longoni, Lobianco.

CERUTI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTI, *Relatore per la maggioranza*. Sia nella relazione che abbiamo presentato sia in

sede di replica abbiamo richiamato l'attenzione dell'Assemblea sull'importanza centrale che rispetto al contratto di affitto ha l'articolo relativo alla sua durata. Noi riteniamo, cioè, che non sia nemmeno concepibile l'impresa agricola moderna se non la si colleghi ad un contratto di lunga durata. Non faccio così altro che confermare i concetti che ho già svolto: voglio soltanto aggiungere qualche considerazione. La prima considerazione è d'ordine politico. Nel corso di alcuni interventi che abbiamo udito anche in questi ultimi scorci del dibattito è stato fatto rilevare come da parte di alcuni parlamentari della democrazia cristiana si sia proceduto al ritiro degli emendamenti proposti.

Ebbene, è una cosa ben strana rilevare che decisioni che vengono ritenute normali all'interno degli altri gruppi politici vengano considerate motivi di scandalo quando vengono prese dalla democrazia cristiana. La democrazia cristiana è tenuta ormai, d'obbligo, per fare un favore ai propri avversari, a presentarsi come un partito diviso e disperso, come un gregge di pecore nel quale ciascuno fa quello che vuole, quello che crede, senza che ci sia un minimo di coesione e un minimo di disciplina.

Il partito ha ritenuto preciso dovere richiamare tutti i colleghi ad una precisa linea politica assunta all'unanimità all'interno del gruppo parlamentare della democrazia cristiana, che si esprime negli emendamenti presentati in questa Camera a firma mia e dell'onorevole Padula e sui quali il presidente del nostro gruppo parlamentare onorevole Andreotti ha richiamato l'attenzione dell'Assemblea nel corso dell'intervento di lunedì sera.

Due sono gli emendamenti sui quali noi intendiamo chiedere una votazione. Il primo è appunto questo articolo aggiuntivo relativo alla durata del contratto. E non penso che alcuno possa considerare questo emendamento che porta la durata minima dell'affitto al conduttore a 15 anni come un emendamento negativo, volto cioè a favorire la proprietà: tutti i nostri emendamenti invece sono ispirati ad un senso di equità e di praticità.

Intendo sottolineare come in questa circostanza ci troviamo a dover svolgere un ruolo che di solito è proprio dell'opposizione parlamentare. La recente discussione sul « decretone » ci ha dimostrato che, quando lo si voglia, provvedimenti di legge con un'articolazione molto più vasta e complessa di quella del provvedimento in esame, possono essere esaminati partitamente fino ad arrivare ad

esaminare un migliaio di emendamenti nel corso di 60 giorni. Penso che sia nostro preciso dovere di parlamentari, sempre e ogni qualvolta si presenti un quesito, un dubbio o una difficoltà, assumere un atteggiamento corretto, proprio per il prestigio del Parlamento, comportandosi di conseguenza e cercando di affrontare e risolvere il problema, senza rinvii.

A questi concetti abbiamo ispirato il nostro atteggiamento nel corso della discussione.

INGRAO. Avete pensato un anno !

CERUTI, *Relatore per la maggioranza*. Circa il discorso delle responsabilità, esso è già stato fatto in sede di replica alla discussione generale. Le vostre opinioni sono rispettabili quanto le nostre. Noi non abbiamo mai inteso sabotare la legge sull'affitto dei fondi rustici, sulla quale ci accingiamo ad esprimere un voto favorevole, né pensiamo che gli emendamenti che abbiamo presentato siano tali da snaturare completamente il significato e la portata della legge. Abbiamo inteso soltanto adempiere un nostro preciso dovere, per il ruolo che la democrazia cristiana svolge nel paese e per il prestigio che noi riconosciamo alle istituzioni parlamentari. (*Commenti*).

BARDELLI. Chiedo di parlare sull'articolo aggiuntivo 16. 0. 9.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARDELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo arrivati ormai all'articolo 16, approvando senza nessuna modifica tutti gli articoli più qualificanti del provvedimento: quelli, cioè, che si riferiscono alla determinazione dei canoni di affitto e quelli che riguardano il diritto degli affittuari all'esecuzione delle migliorie.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

BARDELLI. Allo stato cui è giunto il dibattito in quest'aula, quindi, l'introduzione di emendamenti al testo del Senato assumerebbe il significato di una scoperta manovra anticontadina rivolta a ritardare, se non addirittura ad affossare, il provvedimento che stiamo discutendo. (*Commenti al centro*). Dopo l'approvazione di 15 articoli e il rigetto degli emendamenti democristiani ritenuti più impegnativi, è caduta la fragile copertura del

perfezionismo tecnico riferita soprattutto al meccanismo di automatica determinazione dei canoni di affitto, cioè le preoccupazioni, che potevano in certa misura avere un qualche fondamento, circa la macchinosità di determinate norme, non hanno più ragion d'essere, perché queste norme già sono state approvate e, nella parte che ancora resta da esaminare, non si presentano problemi di interpretazione o particolari difficoltà di applicazione della legge.

A questo punto, quindi, la materia del contendere non può più essere presentata come tecnica. Di fatto, non lo è mai stata. Alcuni voti espressi ieri sera a scrutinio segreto in quest'aula hanno ancora meglio evidenziato, se pur ve ne era bisogno, l'impronta anticontadina dell'atteggiamento di una parte del gruppo parlamentare democristiano. (*Proteste al centro*). Ha ragione, onorevoli colleghi, l'onorevole Galloni, il quale scrive proprio oggi che si è creato un fronte anticontadino di centro-destra in quest'aula, al quale purtroppo — aggiungo io — i settori più avanzati della democrazia cristiana non hanno reagito in questa sede con sufficiente energia. Ieri su due emendamenti liberali, uno dei quali tendeva a scardinare il meccanismo di determinazione dei canoni di affitto, sono confluiti circa 100 voti di deputati di parte democristiana. Vi è stato inoltre l'incredibile episodio del voto segreto chiesto dal Movimento sociale italiano e dai liberali sull'articolo 13 a conclusione della seduta di ieri, su un articolo di grande importanza poiché prevede la concessione agli affittuari dei contributi e dei mutui statali e regionali, che consente loro di potere eseguire le migliorie ai fondi e ai fabbricati. Il risultato del voto lo conosciamo: 105 voti contro l'articolo; e in quest'aula i deputati dell'estrema destra non erano più di venti o trenta.

Tutto ciò conferma la giustezza della posizione assunta dal nostro gruppo e dai gruppi del PSIUP e del partito socialista italiano contro ogni modifica della proposta di legge: una posizione sorretta nel paese — voi lo sapete — da un grande movimento unitario contadino che non ha precedenti nel corso di questi ultimi 10 o 12 anni e da un ampio arco di forze politiche e sociali che passa anche all'interno della democrazia cristiana e della stessa Coldiretti, l'organizzazione maggioritaria dei contadini italiani.

È certo pervenuto ieri anche ad altri gruppi l'ordine del giorno votato il 14 gennaio dal consiglio regionale lombardo con i soli voti contrari (si dice nella lettera del presidente

Bassetti) dei consiglieri regionali liberali e missini: ordine del giorno il quale (leggo solo la parte conclusiva) « riafferma l'esigenza dell'immediata approvazione da parte della Camera dei deputati della proposta di legge nel testo già approvato dal Senato ».

Ma non solo: quanto è avvenuto in questa aula l'altro ieri e ieri sottolinea anche l'esigenza — come dicevo — che la sinistra democristiana faccia seguire alle pur apprezzabili dichiarazioni pubbliche un comportamento meno impacciato e meno timido nei fatti quando si tratta, come ha detto l'onorevole Donat Cattin, « di impedire che venga messo in forse quello che nella democrazia cristiana si costruisce in direzione dei lavoratori ».

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo aggiuntivo 16. 0. 9 proposto da un gruppo di colleghi della democrazia cristiana non ha nulla a vedere con gli interessi degli affittuari coltivatori diretti. Questo deve essere ben chiaro: questo articolo aggiuntivo interessa solo gli affittuari capitalisti. Propone infatti che i contratti d'affitto a conduttori non coltivatori diretti abbiano una durata minima di 15 anni. Voi sapete che noi non siamo stati mai contrari e non siamo certamente contrari ora alla lunga durata dei contratti d'affitto, ma nel caso presente respingiamo con tutta fermezza l'emendamento democristiano per un duplice ordine di motivi. Il primo, che ho già sottolineato, è una ragione di principio, alla quale abbiamo ispirato tutta la nostra linea di condotta da alcuni mesi a questa parte per quanto concerne la proposta di legge in esame: evitare cioè il suo ritorno al Senato, con tutti i rischi non solo di snaturamento, ma anche di affossamento che a ciò sono connessi, avendo anche presente, onorevoli colleghi, la precarietà della situazione politica generale. È questo il primo motivo, quello fondamentale, per cui diciamo di no all'articolo aggiuntivo 16. 0. 9 come agli emendamenti che lo hanno preceduto ed a quelli che eventualmente potessero seguire.

Il secondo è un motivo di merito. Dicevo prima che l'emendamento riguarda soltanto gli affittuari capitalisti; non riguarda quindi gli affittuari coltivatori diretti. È vero, come è stato rilevato, che questi godono del diritto di proroga; ma tale diritto non è in contraddizione con l'estensione della durata del contratto anche agli affittuari coltivatori diretti, perchè voi sapete molto bene che non pochi sono i motivi di disdetta che possono mettere in pericolo la permanenza sul fondo del coltivatore diretto arfituario, anche in regime di proroga.

Ma vi è dell'altro, onorevoli colleghi, e si tratta di qualcosa che sconfinava nella farsa — consentitemelo — se non nel ridicolo. Mi riferisco a ciò che è avvenuto al Senato, all'atteggiamento assunto dai senatori democristiani e dal Governo in relazione ad emendamenti riguardanti la durata del contratto di affitto. Il senatore Rossi Doria, che appartiene ad un partito della maggioranza di Governo, aveva presentato un emendamento al testo che stiamo discutendo per quanto riguarda la durata del contratto di affitto, fissandola in 12 anni per il coltivatore diretto singolo o associato in cooperativa e in un minimo di 9 anni per il conduttore non coltivatore diretto. Questo emendamento è stato discusso in aula; ed a proposito di esso il senatore Salari, relatore per la maggioranza, dopo essersi dichiarato dispiaciuto di dover contrastare una proposta del collega ed amico Rossi Doria, ha detto testualmente: « Del resto il professor Rossi Doria sa benissimo che nelle discussioni già svoltesi sull'argomento abbiamo sostenuto un nostro parere decisamente contrario » (si riferisce alle discussioni in Commissione ed in sede di Comitato ristretto) « in quanto abbiamo ritenuto che con questo emendamento si spostino notevolmente i limiti del disegno di legge che stiamo discutendo. Abbiamo pensato che di tutto questo vasto problema si dovrà discutere più opportunamente in altra sede. Per questo sono veramente rammaricato, senatore Rossi Doria, di esprimere il mio parere contrario, e le sarei grato se volesse ritirare l'emendamento ». La discussione continuò, ed il senatore Rossi Doria ritirò poi l'emendamento. Ne abbiamo allora presentato uno noi, che prevedeva una durata minima di 12 anni, limitatamente agli affittuari coltivatori diretti. Su di esso la Commissione ed il Governo hanno espresso parere contrario; posto in votazione, l'emendamento è stato bocciato dalla maggioranza, con i voti di tutti i senatori democristiani.

Allora, onorevoli colleghi, a che gioco giochiamo ?

CERUTI, *Relatore per la maggioranza.*  
Sono d'accordo con lei !

BARDELLI. Si vuole qui disfare quello che è stato fatto al Senato per quanto riguarda le parti qualificanti della legge, e si vuol fare quello che al Senato non si è voluto fare su proposta non soltanto dell'opposizione, ma persino di un gruppo di maggioranza ? Dopo di ciò chi potrebbe ancora credere che si vuole modificare la legge e migliorarla in favore

dei coltivatori diretti affittuari e del rapporto di affitto in generale ?

La questione della durata dei contratti di affitto — voglio essere chiaro — è un problema reale che dovrà essere affrontato il più sollecitamente possibile; e con esso si dovranno affrontare altre questioni relative al miglioramento di questa legge — dato che noi non la abbiamo mai dichiarata perfetta — relative anche ai contratti di affitto più in generale. In particolare farò una proposta concreta e così, onorevoli colleghi della socialdemocrazia, potremo vedervi alla prova: dovrà essere affrontato immediatamente il problema del superamento dei contratti di mezzadria e di colonia, nonché quello della loro trasformazione in contratti di affitto. Discutendosi delle proposte di legge nostre e dei colleghi della democrazia cristiana sulla mezzadria e sulla colonia, è possibile anche dare una risposta a tutte quelle giuste esigenze che sono state sollevate in questo dibattito e che non hanno potuto trovare risposta per tutte quelle cause che ben conoscete.

La nostra proposta concreta è la seguente, proposta del resto che abbiamo già formulata anche in Commissione agricoltura: approvare la legge sulla mezzadria e sulla colonia in questo ramo del Parlamento prima della fine del mese di marzo. Per fare ciò ci sono le condizioni necessarie, se si accetterà soprattutto che il progetto possa essere discusso in sede legislativa dalla Commissione stessa; inoltre introdurre in quella sede, con la approvazione della legge sulla mezzadria che tanto scandalizza (ed è del tutto naturale) l'onorevole Bignardi un insieme di norme modificative in senso migliorativo anche della legge sugli affitti. Si tratta in sostanza di risolvere il problema della durata dei contratti ed altri problemi che riguardano l'effettiva stabilità, nonché i miglioramenti e le trasformazioni da parte dei concedenti che non devono dare occasione di sfratti e disdette. In quella sede sarà anche possibile esaminare le giuste istanze relative al trasferimento dei poteri che competono alla regione in materia di contratti agrari e di applicazione della legge sugli affitti. Questa è la proposta concreta che noi facciamo. Se c'è buona volontà voi sapete benissimo che queste cose possono essere fatte in un lasso di tempo relativamente breve.

Qui sono state dette molte cose e sotto certi aspetti anche giuste da parte di alcuni colleghi democristiani per quanto riguarda le conseguenze che questa legge potrà avere sui bilanci familiari di tanti piccoli proprietari

di terra che non hanno altra fonte di entrata al di fuori del canone di affitto, che deriva loro dalla proprietà della terra che danno agli affittuari. È questo un problema che abbiamo sempre tenuto presente e che può trovare la sua soluzione in sede di discussione della legge delega sulla riforma tributaria. In tale occasione si potrà andare incontro a queste categorie esonerandole da tutte le imposte che gravano sulla proprietà della terra fino ad un certo limite, tenendo conto delle condizioni familiari. Anche a questo proposito debbo ripetere che se c'è buona volontà il problema può essere abbastanza facilmente risolto.

In complesso vi sono molte possibilità per dare risposta adeguata a queste esigenze e a queste preoccupazioni, soprattutto se in quest'ultima fase del nostro dibattito potesse prevalere almeno per senso di opportunità, se non per convinzione, l'orientamento volto a rinunciare a modificare il testo del Senato. Diversamente, onorevoli colleghi, noi continueremo a votare contro questi emendamenti e contro tutti gli altri che dovessero essere presentati. (*Applausi all'estrema sinistra*).

BIGNARDI. Chiedo di parlare sull'articolo aggiuntivo Padula 16. 0. 9.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI. Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo Padula 16. 0. 9 propone di modificare la durata del contratto di fitto ai non coltivatori, da 9 anni rinnovabili (durata che noi ritenevamo equa) a 15 anni; di questo termine non comprendiamo la giustificazione alla luce dell'ordinamento colturale.

Comunque, poiché desideriamo che la nostra posizione sia ben chiara (più chiara delle contorte argomentazioni dell'onorevole Bardelli, dalle cui citazioni abbiamo appreso solo che egli considera suoi santi protettori gli onorevoli Galloni e Donat-Cattin, alle cui espressioni si è riferito), faremo una dichiarazione precisa: siamo disposti a votare favorevolmente anche per il termine di 15 anni, perché riteniamo che il problema della durata del contratto di affitto, anche a non coltivatori diretti, debba comunque essere posto. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Se il termine risulterà tecnicamente non corretto, o economicamente non produttivo, potrà sempre essere modificato in futuro. A noi interessa l'affermazione del principio.

Mi auguro pertanto che non passi l'emendamento dei 15 anni, e passi, viceversa, l'altro che vorrebbe portare la durata del contratto di affitto a non coltivatori diretti a 9 anni, come proposto dal nostro gruppo.

Voteremo però, subordinatamente, anche a favore dell'articolo aggiuntivo Padula 16. 0. 9.

OGNIBENE. Chiedo di parlare sull'articolo aggiuntivo Padula 16. 0. 9.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OGNIBENE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Bardelli ha già ampiamente illustrato i motivi che inducono il nostro gruppo ad avversare decisamente l'articolo aggiuntivo Padula 16. 0. 9. Riprenderò brevemente un aspetto delle argomentazioni addotte precedentemente dal collega Bignardi, a proposito di ciò che egli ha chiamato: « gioco di bussolotti », per cui ha avuto occasione di svolgere alcune considerazioni in merito alla mezzadria ed alla colonia.

Prendo atto della dichiarazione che è stata fatta poc'anzi dal Presidente della Camera secondo la quale sarebbero improponibili gli articoli aggiuntivi presentati dagli onorevoli Ciaffi ed altri.

L'onorevole Bardelli ha specificato giustamente che non soltanto è necessario affrontare a breve scadenza i problemi della mezzadria e della colonia, ma che anche, in quella sede, sarà possibile accogliere quelle istanze che sono state fondatamente prospettate durante la discussione di questo progetto di legge. Mi limito ad aggiungere che il nostro gruppo condivide la sostanza degli articoli aggiuntivi presentati dall'onorevole Ciaffi ed altri, anche se li ritiene insufficienti ad affrontare organicamente i problemi della mezzadria. Per la soluzione di tali problemi, e di quelli della colonia, da tempo la nostra parte politica si batte, e se oggi essi ritornano alla nostra attenzione, ciò costituisce (mi sia consentito di dirlo con estrema franchezza), una chiara dimostrazione della fondatezza del negativo giudizio da noi comunisti a suo tempo espresso, in merito alla legge del centro-sinistra del 1964. Se questi temi tornano in discussione, ciò è frutto dell'azione unitaria dei contadini e delle loro organizzazioni sindacali. L'onorevole Bignardi sbriga questa tematica affermando che tutto si risolve naturalmente, perché il contratto mezzadrale sta morendo di morte naturale.

BIGNARDI. Dimostri il contrario!

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

OGNIBENE. La verità, onorevole Bignardi, sulla quale ovviamente — in forma interessata — ella ha taciuto, è che in questi anni sui mezzadri si è abbattuta una vera e propria tempesta da parte dei concedenti a mezzadria, che hanno fatto di tutto per negare anche quei pochi diritti che la legge del 1964 riconosceva ai mezzadri. Certo, molti mezzadri se ne sono andati e se ne stanno andando; ma quali sono le loro condizioni? Caso mai, nella denuncia dell'onorevole Bignardi vi è la dimostrazione che bisogna aiutare questa parte dell'agricoltura scegliendo gli imprenditori veri, che nella mezzadria è storicamente dimostrato essere proprio i mezzadri, e non certamente i concedenti. A suo tempo, noi manifestammo delle perplessità circa l'opportunità di trasformare la mezzadria in affitto; qualcuno, su tali nostre perplessità, ha anche cercato di equivocare. Eravamo, a suo tempo, perplessi di fronte a proposte del genere perché avevamo presenti le condizioni dell'affitto oggi esistenti nelle campagne italiane. Ma con questa legge — se essa verrà approvata senza essere snaturata nelle sue norme fondamentali — noi chiediamo che si aprano nuove condizioni. Siamo per il passaggio, a richiesta dei mezzadri e dei coloni, all'affitto, ad un contratto che oggi indubbiamente, con questa legge, appare più favorevole ai contadini rispetto all'attuale regolamentazione della mezzadria e della colonia. Al di là della dichiarazione del Presidente sulla improponibilità di questi articoli aggiuntivi in questa sede, avremmo comunque dichiarato di non appoggiarli, per i motivi prima richiamati dal collega Bardelli e che il nostro gruppo ha fatto presenti in tutto il dibattito, cioè per non creare ulteriori difficoltà e complicazioni a questo progetto di legge sull'affitto.

Al tempo stesso, ci auguriamo che l'argomento della mezzadria e della colonia sia ripreso a breve scadenza, sulla base delle proposte di legge che altri gruppi hanno già presentato e che noi ci accingiamo a presentare in questi giorni, completando una iniziativa che già abbiamo promosso da tempo. È necessario riprendere l'argomento della mezzadria e della colonia non solo per considerare le condizioni del passaggio all'affitto, ma anche altre forme di superamento, compresa la acquisizione della terra da parte di chi la lavora.

MASCIADRI. Chiedo di parlare sull'articolo aggiuntivo Padula 16. 0. 9.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCIADRI. Signor Presidente, devo constatare in via preliminare che l'articolo aggiuntivo Padula 16. 0. 9 si riferisce semplicemente all'affitto a conduttore non coltivatore e non, invece, all'affitto a coltivatore diretto. Si obietterà che siamo in regime di proroga. Quindi, debbo la seguente spiegazione: un conto è essere in regime di contratto prorogato (la certezza è relativa), un conto è essere tutelati da una legge vincolante poiché in quel caso la certezza è fermissima.

Entrando nel merito della questione dirò che per quanto riguarda noi socialisti siamo perfettamente del parere che il contratto di affitto debba avere più lunga durata. L'attuale legislazione prevede 6 anni e in genere un legame alla durata della locazione agricola che, nella maggior parte della valle padana, è di circa 9 anni.

L'emendamento presentato prevede lo spostamento della durata a 15 anni. Anche noi siamo per periodi più lunghi come presupposto per una migliore e più razionale coltivazione dei fondi e per allontanare il pericolo sempre esistente delle coltivazioni di rapina che tolgono fertilità ai terreni agricoli. D'altra parte questo indirizzo che caldegiamo e abbiamo auspicato anche al Senato, prevale di gran lunga nel MEC. Un indirizzo non vincolante; però rimane pure una linea di tendenza che viene perseguita in tutta l'Europa. Basterebbe parlare del *fermage* che si ha nella vicina Francia.

Dirò anche che rimane ben fermo il nostro atteggiamento di respingere questo emendamento, come altri presentati, per impedire che la legge sia rinviata al Senato. Non ci prestiamo cioè alla manovra di rinvio. Ci duole anzi constatare che il richiamo del collega Ceruti sia stato fatto in termini così ultimativi. In buona sostanza siamo del parere del senatore democristiano Salari quando invitava il senatore Rossi Doria a ritirare la sua proposta.

Vorrei rilevare come non si possano tenere, qui e al Senato, due atteggiamenti contrastanti senza poi suscitare perplessità nelle altrui e anche nelle proprie file. A nostro avviso, si può esaminare il problema della durata con maggiore ponderazione in sede di trasformazione di altri contratti in questo contratto. Noi ci impegnamo a far ciò sin da ora. (*Applausi a sinistra*).

AVERARDI. Chiedo di parlare sull'articolo aggiuntivo Padula 16. 0. 9.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVERARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, allo stato in cui è giunto il dibattito (mi pare per riconoscimento di tutte le parti politiche) il Senato ha perduto una buona occasione di fare una legge moderna e funzionale sulle affittanze. (*Commenti all'estrema sinistra*). Colleghi comunisti, anche voi avete detto che la legge non è perfetta.

Uno strumento, quello dell'affitto, lungi dall'essere superato dal tempo, è considerato da tutti i paesi membri della CEE come l'elemento fondamentale per la costituzione di aziende moderne, e proprio perchè permette di costituire imprese di grandi dimensioni. È certo interessante rilevare la incerta posizione, onorevole ministro, del dicastero dell'agricoltura e delle foreste su una riforma che, pur se bene attuata, avrebbe fatto fare all'Italia un bel passo avanti rispetto alla Comunità europea.

La rapida evoluzione della nostra economia si esprime con assoluta evidenza nella ricerca di un nuovo equilibrio economico-sociale nelle campagne. Questa ricerca è spinta dalla continua degradazione della popolazione agricola attiva, dalla necessità di assicurare alle famiglie conduttrici un reddito sufficiente e comparabile con quello di altre attività.

Un paese come il nostro, fortemente industrializzato, onorevoli colleghi, dovrebbe tendere a superare la frontiera agricola e a dare all'agricoltura una nuova dimensione nel quadro di una economia moderna e competitiva, così come avviene negli altri paesi europei. L'agricoltura nostra e di tutti i paesi europei è indirizzata da anni alla ricerca di un reddito che possa almeno avvicinarsi a quello delle altre attività economiche, ma il sogno della parità — voi lo sapete — non è stato realizzato, anche se le famiglie agricole usufruiscono oggi di qualche assistenza sociale prima inesistente.

In Italia si può toccare con mano l'impossibilità tecnologica, economica e sociale di dare all'agricoltura una dimensione simile a quella raggiunta dall'industria. Così nell'ultimo anno, nel 1970, il 20 per cento della popolazione attiva ha contribuito al reddito nazionale solo per il 10 per cento; e la difficoltà obiettiva di raggiungere la parità di reddito aumenta con la severa competizione degli altri paesi della comunità.

L'esodo dalle campagne è fenomeno complesso, onorevoli colleghi, e voi lo sapete, legato alla trasformazione del tipo della nostra società. Oggi molte coltivazioni producono il

doppio dell'anteguerra con l'impiego della metà della manodopera di allora; purtuttavia la forbice del reddito città-campagna è sensibilmente aumentata. In Germania, Francia, Belgio, Svezia, nella stessa Inghilterra si è affermata la tendenza a rafforzare e regolare il diritto dell'affittuario sulla terra proprio alla luce delle moderne esigenze di rinnovamento e razionalizzazione dell'impresa agricola, mentre da noi — ripeto quello che ebbi a dire nel mio primo intervento — si seguita a ripetere, onorevoli colleghi del PCI: non c'è libertà se non c'è proprietà; la terra a chi la lavora. Sono *slogans* rancidi con i quali non faremo mai un passo in avanti. Da noi, tenuto conto della nostra particolarissima fisionomia geografica con 25 milioni di ettari di terra spezzettati in 4 milioni di aziende di cui tre quarti di dimensioni ridicole, si parla di accorpamento e si seguita a spaccare, con la scusa di voler arrotondare i fazzoletti di terra esistenti, mentre negli altri paesi della Comunità si promuove tutta una serie di leggi e di provvedimenti per attrezzare medie e grandi industrie agrarie moderne. Seguitiamo, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, a spendere miliardi di lire della cassa per la proprietà contadina in migliaia di lotti da 10-15-20 ettari che si vorrebbero poi gabellare per efficienti. Seguitate, onorevoli colleghi, compagni — lasciatemi dire — del PSI ad accodarvi ad un'azione demagogica priva di qualsiasi contenuto veramente riformatore. I mutui all'uno per cento sussidiano aziende incapaci di svilupparsi, mentre noi oggi promuoviamo una legge che non garantisce nemmeno la stabilità dell'imprenditore fittavolo sul terreno che cerca di rendere competitivo trovando macchine e braccia là dove sono. Con tre milioni di aziende al disotto di cinque ettari, di cui un milione sotto i cinque mila metri quadrati, si promuove una legge, questa, che si vuole gabellare come legge che espropria di fatto — dicono i colleghi del PCI — il grande agrario assenteista e parassitario a favore dei piccoli coltivatori affittuari, mentre nelle campagne che si spopolano avviene esattamente il contrario: i coltivatori abbandonano le terre mentre gli imprenditori affittano i fondi di tanti piccoli proprietari per costituire le moderne unità di produzione previste dal piano Mansholt.

L'onorevole Bignardi si è meravigliato testè perchè proponiamo una durata di 15 anni al contratto (e si richiama poi alla Comunità); ebbene, in Francia, quel ministro dell'agricoltura presenta in questi giorni un progetto di legge per i contratti di affitto, che ella

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

conoscerà, onorevole Bignardi, con una durata minima di 18 anni e massima di 27 anni.

BIGNARDI. Perché ci sono tre cieli con scadenza ogni 6 anni; quindi, i 18 anni vanno divisi per tre.

AVERARDI. Da noi si presenta una legge che non fissa la durata dell'affitto, mentre in Francia si prevedono termini di 18 anni! Evidentemente, l'onorevole Barca, i suoi colleghi senatori comunisti e quelli della democrazia cristiana si sono dimenticati di disciplinare la durata del contratto di affitto. Oggi, colleghi comunisti, voi volete che la legge passi alla Camera nello stesso testo del Senato perché vi è il timore che nell'altro ramo del Parlamento possa insabbiarsi: è lo stesso discorso fatto per la legge n. 756, la quale ha poi dato i frutti che tutti ricordiamo. (*Vivaci proteste all'estrema sinistra*). Si afferma che noi eravamo contro, ma non è vero: non si possono fare simili affermazioni! (*Commenti*).

In Italia, ripeto, si sottopone al nostro voto una proposta di legge che dimentica di disciplinare la durata del contratto di affitto, aprendo così nelle campagne un nuovo conflitto di classe, con decine di migliaia di disdette.

I fondi rustici hanno bisogno di enormi capitali per migliorare la loro produttività attraverso l'acquisto di macchine il cui elevatissimo costo è ben noto, in quanto soltanto una macchina mieti-trebbia moderna costa dai 19 ai 22 milioni (somme che finiscono con l'arricchire la FIAT...). Ma i comunisti continuano a sostenere la rotazione della proprietà. Si perpetua così quello che potrebbe essere definito il « ciclo infernale » della proprietà: i contadini si rovinano per acquistare dall'agrario un pezzo di terra che lasciano ai figli, uno dei quali, pagata la tassa di successione (nella misura che conosciamo!) deve lavorare tutta la vita per riscattare il fondo e passarlo a sua volta al figlio. Così la rotazione continua...

L'affitto è appunto lo strumento idoneo a interrompere questo ciclo infernale. Vi è chi lavora per estendere la piccola proprietà contadina del fazzoletto di terra; ma noi, onorevoli colleghi della democrazia cristiana e del partito comunista, al contadino proprietario di una zolla di terra, povero ed affamato, preferiamo il coltivatore con un'azienda efficiente, con il reddito dell'operaio dell'industria, secondo la tradizione più classica del

marxismo e del socialismo. (*Proteste all'estrema sinistra*).

*Una voce all'estrema sinistra*: Ma chi vota per voi, nelle campagne, colleghi socialdemocratici?

AVERARDI. E chi vota per voi, colleghi comunisti? I sottoproletari del sud, che voi ingannate con una legge che non li favorisce. (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prego di non interrompere. Proseguo, onorevole Averardi.

AVERARDI. Voi, colleghi comunisti, volete il coltivatore affamato. Noi preferiamo il coltivatore-operaio, anche se non proprietario, con il reddito e, ripeto, con la coscienza di classe dell'operaio. I deputati comunisti e del PSIUP sostengono il principio « la terra a chi la lavora »; noi socialdemocratici affermiamo invece un altro principio: « il reddito della terra a chi la lavora ». Sono due impostazioni diverse, profondamente diverse.

Si tratta dunque di favorire il raccorciamento dei fondi, con una buona legge sull'affitto, impedendo il progressivo frazionamento della proprietà, spostando i capitali dall'acquisto della terra all'acquisto delle macchine, degli attrezzi, dei concimi.

Alcuni gruppi politici sostengono la polverizzazione della proprietà. Noi siamo invece favorevoli ad aziende di dimensioni più ampie. Si tratta, del resto, di una posizione che non è soltanto di noi deputati del partito socialista unitario, ma che era condivisa anche dai colleghi deputati del partito socialista italiano, quando sostenevamo, in sede di partito socialista unificato, questa linea di politica agraria. (*Proteste dei deputati del PSI*). Siete voi, colleghi del partito socialista italiano, che avete cambiato politica. Eppure la storia di questi ultimi vent'anni dovrebbe avervi insegnato qualcosa!

Ai compagni del PSI vorrei ricordare alcune parole pronunziate nell'altro ramo del Parlamento dal senatore Rossi Doria. (*Commenti*). Il senatore Rossi Doria ha detto al Senato, se voi ben ricordate: « È possibile ancorare la determinazione degli equi canoni ai redditi dominicali? ». Sentite che discorso da liberale ha fatto. Non è stato ancora letto qui. È bene leggerlo. (*Interruzione del depu-*

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

tato Marras). Onorevole Marras, ella lo conosce, ma io devo leggerlo. (*Interruzione del deputato Libertini*).

**PRESIDENTE.** Onorevole Libertini, lasci che il collega concluda.

**AVERARDI.** La verità è che voi avete costretto il PSI in un accordo DC-PCI che il senatore Rossi Doria non prevedeva.

« Le ragioni per le quali a prima vista — ha detto il senatore Rossi Doria — la risposta a un tale quesito sembrerebbe dover essere negativa sono numerose ed ovvie. Gli attuali redditi dominicali sono stati infatti determinati trent'anni or sono, nel 1939. Dopo di allora sono intervenuti nella nostra economia, nella società e nell'agricoltura così vistosi mutamenti che la loro adozione sembra del tutto arbitraria. Anche a prescindere dal mutato valore della moneta del quale in qualche modo si potrebbe tenere conto per questo settore, come si è fatto in molti casi, le principali ragioni che giustificano la massima diffidenza nei riguardi di un riferimento attuale a dati stimati trenta anni fa sono di due ordini: il diverso sistema dei prezzi e i mutamenti tecnologici. I prezzi dei vari prodotti e ancor più quelli dei vari fattori di produzione, fra i quali in primo luogo proprio il lavoro umano, hanno subito in questo lasso di tempo così profonde e vaste modifiche da togliere ogni valore a redditi dominicali stimati sulla base di un sistema di prezzi dei prodotti e dei fattori produttivi ormai scomparso ».

« I mutamenti tecnologici — egli ha aggiunto — a loro volta sono stati in questi trenta anni così profondi sia nei riguardi delle rese unitarie delle singole produzioni sia nell'impiego dei mezzi tecnici usati per ottenerle » (si riferisce ai dati fisici sui quali le stime del 1939 erano state impostate) « da dar luogo a valori molto diversi da quelli di un tempo. Anche se in qualche modo si riuscisse a tener conto delle variazioni del sistema dei prezzi, a un più attento esame tuttavia queste ragioni, indubbiamente valide in linea generale, sono tali da non negare qualsiasi valore » (insisto sul "qualsiasi", onorevoli colleghi) « al riferimento ai dati ottimali di trent'anni fa. Essi infatti non valgono ugualmente » (sottolineo "ugualmente") « per tutta la realtà agricola e le variazioni intervenute sono molto spesso valutabili, sia pure approssimativamente, e se ne può tener conto adottando una serie di vari coefficienti ».

Ecco un discorso, onorevoli colleghi del PSI, non demagogico, privo di mistificazioni. Noi l'abbiamo accettato, questo discorso; l'abbiamo condiviso. Non abbiamo chiesto l'allargamento della forbice tenendo conto di questo discorso e del modo in cui esso era stato presentato.

Ma sentiamo l'altra parte del pensiero del senatore Rossi Doria quando è stato intervistato. (*Commenti all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Onorevole Averardi, le ricordo che ella sta parlando su un emendamento relativo alla durata dell'affitto. La prego di ricordarsene.

**AVERARDI.** Senz'altro, signor Presidente. Ha detto il senatore Rossi Doria (e nessuno qui l'ha citato)... (*Commenti all'estrema sinistra*). Capisco che potete indispettirmi per questo richiamo. Ma se non si indispettiscono i colleghi del PSI, non vedo perché vi dobbiate indispettire voi.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi della estrema sinistra, che desiderate che questa legge venga votata presto, non vi rendete conto che più interruzioni fate e più tardi si voterà? Lasciate che l'onorevole Averardi finisca con tranquillità.

**AVERARDI.** Sentite cosa afferma il senatore Rossi Doria su questo articolo della legge: « I processi in atto e la stessa legge sugli affitti, una volta entrata in vigore, non potranno avere l'effetto di mantenere in vita le piccolissime aziende, non vitali, di ogni tipo che stanno scomparendo e continueranno a scomparire a migliaia. « Il posto per il riordinamento delle imprese coltivatrici e per un certo mantenimento e aumento delle imprese grandi e medie di tipo capitalistico » — dice Rossi Doria — « c'è dunque e diverrà ogni giorno più largo. Il problema dell'avvenire è in ogni caso di realizzare la stabilità delle imprese. Anche io penso che la legge potrebbe essere con poco resa migliore ».

E qui è la risposta ai colleghi del PSI. (*Interruzioni a sinistra e all'estrema sinistra*).

Onorevoli colleghi, è questo che dice il senatore Rossi Doria !

**PRESIDENTE.** Onorevole Averardi, la prego di non raccogliere le interruzioni.

**AVERARDI.** « Anche io penso » — diceva dunque Rossi Doria — « che la legge potreb-

be essere con poco resa migliore, superando le poche critiche che hanno a mio avviso un fondamento e introducendo la norma sulla lunga durata, che ritengo essenziale ».

Su questa linea noi abbiamo proposto al relatore per la maggioranza, onorevole Ceruti, di introdurre a nome del nostro gruppo questo emendamento e su questo emendamento, che il senatore Rossi Doria per il PSI considerava fondamentale, noi voteremo.

Colpiamo dunque, onorevoli colleghi, la rendita fondiaria parassitaria, riduciamo, come abbiamo fatto, i canoni di affitto al minimo consentito da una legge di mercato che presto farà sentire i suoi effetti, ma evitiamo, nell'interesse del paese e della nostra democrazia, di fare una legge senza capo né coda, evitiamo di trascinare tra pochi mesi decine di migliaia di fittavoli davanti ai tribunali, evitiamo di aggravare una crisi politica e sociale già oggi tanto profonda. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSU*).

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Padula 16. 0. 9 ?

**CERUTI, Relatore per la maggioranza.** Io mi trovo, signor Presidente, nella duplice strana situazione di presentatore di emendamenti e di relatore non meglio identificato. Vorrei brevissimamente fare alcune considerazioni sulle cose che sono state dette.

Gli onorevoli colleghi hanno potuto constatare dalla lettura degli *Atti Parlamentari*, come le posizioni sostenute rispettivamente al Senato e alla Camera da democristiani e comunisti si siano venute praticamente intrecciando. Voglio rilevarlo perché ci si renda conto di questa situazione.

Noi ci troviamo in Italia di fronte a una situazione varia: ci troviamo di fronte ad un piccolo affitto fatto sul latifondo tradizionale, non caratterizzato da un podere; e ci troviamo poi di fronte ad affitti di coltivatori diretti su un podere o un'azienda, cioè all'affitto a conduttore.

Evidentemente al Senato è prevalsa la preoccupazione di un affitto precario, quello che non si identifica con l'azienda o col podere. Pertanto, di fronte ad una situazione caratterizzata da un esodo continuo dei contadini, si è pensato che lo stabilire un periodo contrattuale di 12 anni avrebbe significato una sorta di servitù della gleba che rispetto ai movimenti che si verificano oggi nelle campagne non sarebbe conforme ai loro interessi.

Questi sono stati i motivi che hanno guidato i senatori Morlino e Salari ad assumere il loro atteggiamento al Senato.

Accanto a questa esigenza vi è anche quella dei coltivatori diretti che lavorano su un podere o in un'azienda. Però, se si tocca il problema della durata, si tocca immediatamente quello del blocco dei contratti agrari e delle disdette, e quindi si pone un grossissimo problema anche di carattere politico.

Di fronte a questa situazione, che era certamente complessa e destava delle preoccupazioni, il Senato ha preferito confermare le disposizioni relative alla proroga dei contratti agrari e non affrontare il grosso problema della durata del contratto d'affitto. Noi riteniamo che, almeno per questo momento, possiamo isolare il problema per la categoria degli affittuari conduttori, per ragioni di coerenza con tutta la struttura della legge. Quest'anno vengono a scadere moltissimi contratti, che corrono il grosso rischio di essere messi da parte con questa legge. La durata del contratto di mezzadria e del contratto di affitto è, diciamo così, perfettamente in linea ed in coerenza con i poteri di iniziativa che la legge attribuisce all'affittuario imprenditore. Si tratta di un problema che è collegato con il problema delle migliorie e con quello delle garanzie bancarie.

Per tutte queste ragioni, noi riteniamo...

**LIBERTINI,** Noi chi ?

**CERUTI, Relatore per la maggioranza.** Noi della democrazia cristiana.

**LIBERTINI.** Non la Commissione !

**CERUTI, Relatore per la maggioranza.** La Commissione non esiste, come non esiste un relatore per la maggioranza.

**LIBERTINI.** E allora come ha fatto a parlare contro determinati emendamenti ?

**CERUTI, Relatore per la maggioranza.** Lo chieda alla Presidenza dell'Assemblea, non a me.

Sono favorevole, a titolo personale, all'introduzione dell'articolo aggiuntivo Padula 16. 0. 9 nel testo della proposta di legge. Esprimo parere contrario all'articolo aggiuntivo Bignardi 16. 0. 1.

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Nello spirito di quanto ho avuto occasione di dichiarare nella seduta di lunedì scorso, mi rimetto all'Assemblea per l'articolo aggiuntivo Padula 16. 0. 9 ed esprimo parere contrario all'articolo aggiuntivo Bignardi 16. 0. 1.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Padula 16. 0. 9, accettato a titolo personale dal relatore per la maggioranza, e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

Su questo articolo aggiuntivo è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Esposto ed altri nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta sullo articolo aggiuntivo Padula 16. 0. 9.

*(Segue la votazione).*

### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(I deputati segretari numerano i voti).*

### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . .	501
Maggioranza . . . . .	251
Voti favorevoli . . . .	256
Voti contrari . . . . .	245

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati	Amasio
Abelli	Amendola
Achilli	Amodei
Alboni	Amodio
Aldrovandi	Andreoni
Alesi	Andreotti
Alessandrini	Anselmi Tina
Alfano	Antoniozzi
Alini	Ariosto
Allegri	Armani
Allera	Arnaud
Allocca	Arzilli
Amadei Giuseppe	Assante
Amadei Leonetto	Averardi
Amadeo	Avolio

Azimonti	Bozzi
Azzaro	Brandi
Baccalini	Bressani
Badaloni Maria	Brizioli
Badini Confalonieri	Bruni
Balasso	Bucciarelli Ducci
Baldi	Buffone
Ballarin	Busetto
Barberi	Buzzi
Barbi	Cacciatore
Barca	Caiati
Bardelli	Caiazza
Bardotti	Caldoro
Baroni	Calveti
Bartesaghi	Calvi
Bartole	Camba
Baslini	Canestrari
Bastianelli	Canestri
Battistella	Cantalupo
Beccaria	Caponi
Belci	Capua
Benedetti	Caradonna
Bensi	Cardia
Beragnoli	Carenini
Berlinguer	Carra
Bernardi	Carrara Sutour
Bersani	Carta
Bertè	Caruso
Bertoldi	Cascio
Bertucci	Cassandro
Biagini	Castelli
Biagioni	Cataldo
Biamonte	Cattanei
Bianchi Fortunato	Cattaneo Petrini
Bianchi Gerardo	Giannina
Bianco	Cattani
Bignardi	Cavaliere
Bima	Cebrelli
Bini	Cecati
Biondi	Geravolo Domenico
Bisaglia	Geravolo Sergio
Bo	Ceruti
Bodrato	Cesaroni
Boffardi Ines	Chinello
Boiardi	Ciaffi
Boldrin	Ciampaglia
Boldrini	Cianca
Bologna	Ciccardini
Bonifazi	Cicerone
Bonomi	Cingari
Borghesi	Cirillo
Borra	Coccia
Borraccino	Cocco Maria
Bortot	Colajanni
Bosco	Colombo Vittorino
Botta	Conte
Bottari	Corà
	Corghì

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

Corona	Fornale	Lobianco	Morgana
Cortese	Foscarini	Lodi Adriana	Morvidi
Corti	Foschi	Lombardi Mauro	Mosca
Cossiga	Fracanzani	Silvano	Nahoum
Cottone	Fracassi	Lombardi Riccardo	Nannini
Craxi	Frasca	Longo Luigi	Napolitano Francesco
Cristofori	Fregonese	Longoni	Napolitano Giorgio
Cucchi	Fulci	Loperfido	Napolitano Luigi
Curti	Fusaro	Lospinoso Severini	Natali
Cusumano	Galli	Luberti	Natoli
D'Alema	Galloni	Lucchesi	Natta
D'Alessio	Galluzzi	Lucifredi	Niccolai Giuseppe
Dall'Armellina	Gastone	Macaluso	Niccolai Cesarino
D'Angelo	Gatto	Macchiavelli	Nicolazzi
d'Aquino	Gessi Nives	Macciocchi Maria	Nicolini
D'Arezzo	Giachini	Antonietta	Nicosia
de' Cocci	Giannantoni	Maggioni	Nucci
Degan	Giannini	Magri	Ognibene
De Laurentiis	Giglia	Malagodi	Olmini
De Leonardis	Giordano	Malagugini	Origlia
Delfino	Giovannini	Malfatti Francesco	Orilia
Della Briotta	Giudiceandrea	Mancini Antonio	Orlandi
De Lorenzo Ferruccio	Gonella	Mancini Vincenzo	Padula
Demarchi	Gorreri	Marchetti	Pagliarani
De Marzio	Granata	Mariani	Pajetta Gian Carlo
De Mita	Granzotto	Marino	Pajetta Giuliano
De Pascalis	Grassi Bertazzi	Marmugi	Palmiotti
De Ponti	Graziosi	Marocco	Pandolfi
de Stasio	Greggi	Marraccini	Papa
Di Benedetto	Grimaldi	Marras	Pascariello
Di Giannantonio	Guerrini Rodolfo	Martelli	Passoni
Di Leo	Guglielmino	Martini Maria Eletta	Patrini
Di Lisa	Gui	Maschiella	Pavone
di Marino	Guidi	Masciadri	Pazzaglia
Di Mauro	Gullo	Mascolo	Pedini
di Nardo Ferdinando	Gullotti	Massari	Pellegrino
Di Nardo Raffaele	Helper	Mattalia	Pellicani
Di Primio	Ianniello	Mattarella	Pellizzari
Di Puccio	Imperiale	Mattarelli	Pennacchini
Di Vagno	Ingrao	Maulini	Perdonà
Drago	Iozzelli	Mazza	Pezzino
Elkan	Jacazzi	Mazzarrino	Pica
Erminero	La Bella	Mazzola	Piccinelli
Esposito	Lajolo	Mengozi	Piccoli
Evangelisti	Lamanna	Menicacci	Pietrobono
Fasoli	Lami	Merli	Pigni
Felici	Lattanzio	Meucci	Pintor
Ferioli	Lavagnoli	Micheli Filippo	Pirastu
Ferrari	Lenoci	Micheli Pietro	Piscitello
Ferrari Aggradi	Lenti	Milia	Pisicchio
Ferretti	Leonardi	Miotti Carli Amalia	Pisoni
Ferri Giancarlo	Lepre	Miroglio	Pistillo
Fibbi Giulietta	Lettieri	Mitterdorfer	Pitzalis
Finelli	Levi Arian Giorgina	Monaco	Pochetti
Fioret	Lezzi	Monasterio	Prearo
Fiumanò	Libertini	Monti	Principe
Flamigni	Lima	Morelli	Pucci di Barsento
Forlani	Lizzero		

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

Pucci  
 Quaranta  
 Querci  
 Quilleri  
 Racchetti  
 Radi  
 Raffaelli  
 Raich  
 Rampa  
 Rausa  
 Reale Giuseppe  
 Reggiani  
 Reichlin  
 Restivo  
 Revelli  
 Riz  
 Roberti  
 Romanato  
 Romualdi  
 Rosati  
 Rossinovich  
 Ruffini  
 Russo Carlo  
 Russo Ferdinando  
 Sabadini  
 Sacchi  
 Salizzoni  
 Salomone  
 Salvatore  
 Salvi  
 Sandri  
 Sangalli  
 Sanna  
 Santagati  
 Santi  
 Sargentini  
 Sarti  
 Savio Emanuela  
 Savoldi  
 Scaglia  
 Scaini  
 Scalfari  
 Scalfaro  
 Scardavilla  
 Scarlato  
 Schiavon  
 Scianatico  
 Scipioni  
 Scotoni  
 Scotti  
 Scutari  
 Sedati  
 Semeraro  
 Senese  
 Sereni  
 Serrentino  
 Sgarbi Bompani  
 Luciana

Sgarlata  
 Simonacci  
 Sinesio  
 Sisto  
 Skerk  
 Sorgi  
 Spadola  
 Spagnoli  
 Specchio  
 Speciale  
 Speranza  
 Spinelli  
 Spitella  
 Spora  
 Squicciarini  
 Stella  
 Storchi  
 Sullo  
 Sulotto  
 Tagliaferri  
 Tambroni Armaroli  
 Tani  
 Tantalo  
 Tarabini  
 Tedeschi  
 Tempia Valenta  
 Terranova  
 Terraroli  
 Tocco  
 Todros  
 Tognoni  
 Toros  
 Tozzi Condivi  
 Traina  
 Traversa  
 Tripodi Girolamo  
 Trombadori  
 Truzzi  
 Tuccari  
 Turchi  
 Turnaturi  
 Urso  
 Usvardi  
 Vaghi  
 Valeggiani  
 Valiante  
 Valori  
 Vassalli  
 Vecchi  
 Vecchiarelli  
 Vecchietti  
 Venturini  
 Venturoli  
 Verga  
 Vespignani  
 Vetrano  
 Vetrone

Vianello  
 Vicentini  
 Villa  
 Vincelli  
 Volpe  
 Zaccagnini  
 Zaffanella  
 Zamberletti  
 Zanibelli  
 Zanti Tondi Carmen  
 Zucchini

*Sono in congedo* (concesso nelle sedute precedenti):

Alpino  
 Baldani Guerra  
 Barzini  
 Bemporad  
 Biaggi  
 Bova  
 Bucalossi  
 Capra  
 Cavallari  
 Cervone  
 Damico  
 D'Antonio  
 Del Duca  
 Dell'Andro  
 Fabbri  
 Foderaro  
 Gioia  
 Giomo  
 Gitti  
 Gramegna  
 Granelli  
 Guadalupi  
 Guerrini Giorgio  
 Isgrò  
 Laforgia  
 La Loggia  
 Lupis  
 Magliano  
 Mancini Giacomo  
 Merenda  
 Moro Dino  
 Musotto  
 Mussa Ivaldi Vercelli  
 Raucci  
 Re Giuseppina  
 Rognoni  
 Romita  
 Rumor  
 Russo Vincenzo  
 Scarascia Mugnozza  
 Scionti  
 Servello  
 Silvestri  
 Taviani  
 Vedovato  
 Zagari  
 Zappa

(concesso nella seduta odierna):

Ballardini  
 Caprara  
 Colleselli  
 Compagna  
 Cottoni  
 Fanelli  
 Gaspari  
 Gerbino  
 Girardin  
 Giraudi  
 Martoni  
 Mezza Maria Vittoria  
 Napoli  
 Pintus  
 Taormina

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. L'approvazione dell'articolo aggiuntivo Padula 16. 0. 9 rappresenta motivo di preclusione per il primo comma dell'articolo aggiuntivo Bignardi 16. 0. 1.

Onorevole Bignardi, ella insiste per la votazione del secondo comma del suo articolo aggiuntivo 16. 0. 1 ?

BIGNARDI. Non insisto, signor Presidente, perché il secondo comma era legato alla meccanica di due cicli, il primo dei quali certo, il secondo incerto. Essendo prevalso il criterio di un unico ciclo, il secondo comma del mio articolo aggiuntivo non ha più ragion di essere.

### Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

*dalla VII Commissione (Difesa):*

DURAND de la PENNE: « Nomina a maresciallo maggiore dell'esercito, a capo di prima classe della marina ed a maresciallo di prima classe dell'aeronautica, con iscrizione nel ruolo d'onore, di grandi invalidi ciechi di guerra » (2573), *con modificazioni;*

*dalla XIII Commissione (Lavoro):*

« Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione » (*modificato dalla X Commissione del Senato*) (357-B).

### Si riprende la discussione.

BERTOLDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Signor Presidente, con l'approvazione testé avvenuta di un articolo aggiuntivo è successo un fatto nuovo che determina il rinvio di questo provvedimento al Senato. Io non entro nel merito dell'innovazione testé approvata. Noi non eravamo contrari, l'ho detto già l'altro giorno nel mio intervento, ad esaminare ed eventualmente a condividere le esigenze alla base di alcuni emendamenti. Noi eravamo contrari a rinviare la legge al Senato e a ritardarne quindi la definitiva approvazione. Un fatto nuovo, ripeto, si è verificato questa sera: noi ne prendiamo atto e chiediamo di rinviare la discussione ad una prossima seduta per permettere di esaminare in sede di Comitato dei 9 gli ulteriori emendamenti. A questo punto, siccome la legge torna al Senato, il gruppo socialista è dell'opinione che si proceda a concordare ulte-

riori eventuali modifiche da apportare al provvedimento in esame ai fini del suo miglioramento.

ANDREOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, quanto ha proposto l'onorevole Bertoldi — fra l'altro dimostrando come la ragione e l'obiettività siano assai più diffuse di quanto alcuni zelanti ritengano — ci rende dell'opinione che sia opportuno questo intervallo per esaminare meglio la situazione, tanto più che noi come gruppo democristiano sull'altro punto, quello dell'articolo 23, abbiamo con una certa soddisfazione constatato che nel merito non vi erano dissensi e che si era opposto soltanto il criterio generale del non rinvio al Senato. Vorrei solo pregare l'onorevole Bertoldi, perché ritengo che queste cose sia bene farle senza lasciar passare troppo tempo, di voler aderire al criterio di sospendere per un'ora la seduta — onde dare modo al Comitato dei 9 di esaminare questi problemi — e riprendere poi la discussione. Sono del parere che questa sia una soluzione accettabile da ciascuno di noi e certamente la più coerente con la posizione del gruppo della democrazia cristiana.

BARCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCA. Sono d'accordo con la proposta Andreotti, anche allo scopo di evitare che un più lungo rinvio determini la necessità di modificare il calendario dei lavori concordato tra i capigruppo.

BERTOLDI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Vorrei aggiungere a quanto ha proposto l'onorevole Andreotti che sono del parere sia più opportuno che la discussione venga ripresa domani mattina. Sono già le ore 19 e il Comitato dei 9 non potrà riunirsi prima delle 20: perciò non sarà possibile riprendere i lavori prima delle 21.

Pertanto, considerando l'orario normale dei lavori della Camera, rinviando ora la discussione a domani mattina anticiperemmo la chiusura della seduta soltanto di un'ora circa.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

BIGNARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI. Vorrei fare una proposta in qualche modo diversa. Accettiamo pure il concetto della sospensione di un'ora; però proporrei che venga intanto esaurito l'esame degli articoli aggiuntivi all'articolo 16, in modo da concludere il capo relativo ai miglioramenti e sue appendici. Poi in Comitato dei 9 discuteremo del resto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a me sembra che la forma per conciliare le varie richieste possa essere questa: propongo di sospendere la seduta fino alle 20,30; alla ripresa, alla luce delle risultanze della riunione del Comitato dei 9, la Camera deciderà se continuare i suoi lavori o rinviarli a domani.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta, sospesa alle 19,15, è ripresa alle 20,30.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

TRUZZI, *Presidente della Commissione agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRUZZI, *Presidente della Commissione agricoltura*. Signor Presidente, il Comitato dei 9 si sarebbe trovato d'accordo su un emendamento da apportare all'articolo 23. Su di esso vi è sostanziale accordo di tutti i gruppi. Vi è poi solo un'altra proposta — un articolo aggiuntivo all'articolo 30 — che è emersa nel Comitato dei 9 a maggioranza, con l'eccezione del rappresentante del gruppo liberale (salvo migliore collocazione in sede di coordinamento). Per il resto, il Comitato dei 9 è favorevole a che il testo del Senato venga approvato senza ulteriori emendamenti.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi all'articolo 16:

**ART. 16-bis.**

Il contratto di mezzadria o di colonia parziaria viene trasformato, su semplice domanda notificata al concedente dal mezzadro o colono, in contratto di affitto.

**16. 0. 2. Ciaffi, Galloni, Cristofori, Mengozzi, Piccinelli, Merli.**

**ART. 16-ter.**

La norma di cui all'articolo precedente si applica anche ai contratti stipulati in violazione del divieto di cui agli articoli 3 e 11 della legge 15 settembre 1964, n. 756, la cui esecuzione sia ancora in corso.

**16. 0. 3. Ciaffi, Galloni, Cristofori, Mengozzi, Piccinelli, Merli.**

**ART. 16-quater.**

Se la domanda di trasformazione del contratto di mezzadria o colonia in affitto è notificata nei primi sei mesi dell'annata agraria, la trasformazione decorrerà dalla fine della annata agraria stessa.

Se, invece, la domanda è notificata entro i sei mesi precedenti la fine dell'annata agraria, la trasformazione decorrerà dalla fine dell'annata agraria successiva.

**16. 0. 4. Ciaffi, Galloni, Cristofori, Mengozzi, Piccinelli, Merli.**

**ART. 16-quinquies.**

Dalla data di ricevimento della domanda da parte del concedente alla data di decorrenza della trasformazione restano sospesi tutti i giudizi di annullamento e di risoluzione del contratto di mezzadria o colonia.

In tale periodo, tutte le decisioni relative alla conduzione aziendale, ivi comprese le vendite e gli acquisti nonché le innovazioni e trasformazioni, debbono essere concordate tra il concedente e il mezzadro o colono.

In caso di disaccordo decide tempestivamente il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, adito da una delle parti.

**16. 0. 5. Ciaffi, Galloni, Cristofori, Mengozzi, Piccinelli, Merli.**

**ART. 16-sexies.**

Qualora il mezzadro o colono chieda la trasformazione in affitto del contratto di mezzadria o colonia parziaria, il concedente deve lasciare la disponibilità delle scorte vive e morte al mezzadro o colono che ne abbia fatta richiesta, previa stima del valore delle stesse da effettuarsi secondo quanto disposto dalle norme, dalle convenzioni e dagli usi per il contratto di mezzadria e di colonia parziaria.

Qualora il mezzadro o colono non intenda acquistare la quota di proprietà del concedente sui singoli beni facenti parte delle scorte vive e morte, i rapporti tra le parti sono re-

golati dagli articoli 1640 e seguenti del codice civile.

16. 0. 6. **Ciaffi, Galloni, Cristofori, Mengozzi, Piccinelli, Merli.**

ART. 16-septies.

Se il mezzadro o colono che intenda acquistare la quota del concedente delle scorte vive e morte dimostra, con certificato dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di aver presentato relativa domanda ammessa all'istruttoria per la concessione di contributi o mutui previsti dalle leggi dello Stato o delle Regioni, il pagamento delle scorte è sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione delle provvidenze richieste e comunque non oltre un anno dalla trasformazione del contratto.

In tale caso, il mezzadro o colono ha diritto di precedenza nella istruttoria e nella assegnazione delle richieste provvidenze.

Qualora il mezzadro o colono intenda acquistare la quota del concedente delle scorte vive e morte senza voler o poter usufruire delle provvidenze di legge, il relativo pagamento del prezzo verrà corrisposto al concedente in forma rateale entro i primi cinque anni dalla trasformazione del contratto, con un interesse a scalare sulla somma non superiore al tasso legale.

16. 0. 7. **Ciaffi, Galloni, Cristofori, Mengozzi, Piccinelli, Merli.**

L'onorevole Ciaffi ha facoltà di svolgerli.

CIAFFI. Ritiriamo questi emendamenti, signor Presidente. La nostra dichiarata disponibilità a ritirarli deriva da una scelta politica di opportunità e di ossequio alla Presidenza. Ci interessa, però, che tutti i gruppi parlamentari esprimano la loro posizione in ordine alla urgente e necessaria trasformazione della mezzadria in affitto, al fine di precostituire un impegno politico per la rapida approvazione delle proposte di legge presentate alla Camera in argomento, sia pure con le opportune modifiche e integrazioni. Certo è che la soluzione legislativa della trasformazione della mezzadria e della colonia in affitto è urgente e drammatica, e lo diverrà ancor più dopo l'approvazione della proposta di legge in discussione. Questa trasformazione dovrà intervenire al più presto, e comunque non oltre la corrente annata agraria, se non vogliamo mettere mezzadri e coloni — soprattutto quelli con contratti nulli, che ammontano, in certe zone mezza-

drili, ad oltre il 20-25 per cento — in condizioni di essere disdettati in tronco.

Siamo già in ritardo nell'approvazione di questo provvedimento, che, preannunciato nel programma del primo Governo Rumor, non riesce ancora a trovare felice esito. Fin dal 1964, per i nuovi contratti di mezzadria nulli, e da quando in questi ultimi anni — insieme con la precedente riforma del contratto di affitto — si è impegnativamente parlato di trasformazione della mezzadria e della colonia in affitto, migliaia di mezzadri e di coloni validi sono stati costretti ad abbandonare i fondi a seguito di disdette o di piani di trasformazione a volte compiacentemente approvati. In alcuni grandi complessi aziendali, carpando la buona fede dei mezzadri e offrendo loro fondi migliori o buonuscite, il concedente è arrivato al punto di far ruotare i mezzadri stessi tra i vari fondi del complesso proprietario, così da stipulare per ciascuno di essi un nuovo contratto che non fosse sottoposto a vincolo. Poi sono piovute le disdette o, meglio, le impugnazioni di nullità e le intimazioni di rilascio del fondo.

L'imminente approvazione del presente progetto di legge ha già procurato la recrudescenza degli escomi dei coltivatori dai fondi da parte dei concedenti. Se non vogliamo, specie nelle regioni depresse del centro-nord — dove la mezzadria ha costituito una grande remora allo sviluppo agricolo e a quello generale — che altre migliaia di mezzadri siano espulsi dai fondi e costretti alla condizione salariale, è urgente dar loro la possibilità di divenire imprenditori affittuari non più tardi della fine dell'annata agraria corrente. (*Applausi al centro*).

BIGNARDI. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI. Nel corso del suo breve intervento il collega Ciaffi ha parlato di piani di miglioramento « compiacentemente approvati ». Vorrei sapere se egli intendeva con ciò formulare un'accusa verso la burocrazia del Ministero e che cosa ha da dire il ministro in difesa della sua burocrazia.

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, io non avevo chiesto la parola perché il collega Ciaffi ha motivato il ritiro dei suoi emendamenti, e a me sembra che il regolamento della Camera non permetta su queste dichiarazioni ulteriori interventi. Dal momento però che l'onorevole Bignardi ha ripreso, dandovi una determinata interpretazione, le dichiarazioni dell'onorevole Ciaffi, pregherei l'onorevole Ciaffi di farmi avere elementi a chiarimento e sostegno della sua affermazione, affinché io possa eventualmente prendere gli opportuni provvedimenti.

BIGNARDI. Abbia il coraggio di difendere il suo Ministero, onorevole Natali! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 17.

CARRA, *Segretario*, legge:

« Ai contratti di affitto misto a colonia parziaria o mezzadria si applicano le disposizioni che regolano l'affitto a coltivatore diretto.

I contratti di affitto misto in corso sono regolati, per tutte le colture del fondo, esclusivamente dalle norme che disciplinano l'affitto a coltivatore diretto ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 17.*

17. 1. **Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.**

L'onorevole Bignardi ha facoltà di svolgerlo.

BIGNARDI. Rinuncio a svolgerlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 17 con il seguente:*

Ai contratti di affitto misto a colonia parziaria o a mezzadria si applicano le disposizioni della presente legge quando l'affitto sia la parte economicamente prevalente del rapporto contrattuale.

17. 2. **Riz.**

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Rinuncio a svolgerlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 17?

PADULA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo concorda con il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bignardi, mantiene il suo emendamento 17. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BIGNARDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 17. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 18.

CARRA, *Segretario*, legge:

« Le clausole contrattuali che prevedono la concessione separata delle colture del suolo da quelle del soprassuolo o che prevedono sullo stesso fondo forme contrattuali diverse e per diverse coltivazioni sono nulle di pieno diritto.

Con decorrenza dall'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'affitto è esteso a tutte le colture del fondo, tanto per i contratti in corso che per quelli prorogati ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 18.*

18. 2. **Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.**

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

*Al secondo comma, dopo la parola: affitto, aggiungere le seguenti: sempreché prevalente.*

18. 3. **Cassandro, Bignardi, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.**

BIGNARDI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI. Il primo emendamento, totalmente soppressivo, non ha bisogno di alcuna illustrazione.

Il secondo tende a sottolineare il carattere prevalente che deve avere il contratto di affitto, ai fini dell'applicazione della norma.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

Tutte le clausole stipulate in contrasto con le norme della presente legge causano l'annullamento del contratto.

18. 1. **Tozzi Condivi.**

TOZZI CONDIVI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il primo comma.*

18. 4. **Riz.**

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: purché, in base all'articolo precedente, sia parte prevalente del rapporto contrattuale e purché non concesse a diversi concessionari.*

18. 5. **Riz.**

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerli.

RIZ. Rinunzio a svolgerli, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 18 ?

PADULA, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il Governo concorda con il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bignardi, mantiene il suo emendamento 18. 2 e l'emendamento Cassandro 18. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

BIGNARDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Riz, mantiene i suoi emendamenti 18. 4 e 18. 5, non accettati dalla Commissione, né dal Governo ?

RIZ. Sì, signor Presidente.

*La Camera approva l'articolo 18 nel testo del Senato, avendo respinto gli emendamenti ad esso presentati.*

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 19.

CARRA, *Segretario,* legge:

« L'affittuario di terreni ricadenti in comprensorio consortile il quale, per obbligo derivante da contratto, sia tenuto a pagare contributi consortili di esercizio per opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, nonché per opere comuni di miglioramento fondiario, è iscritto, a sua richiesta, solidalmente con il proprietario, nei catasti consortili e nei ruoli di contribuzione, ed acquista diritto all'elettorato attivo e passivo nelle elezioni degli organi dei consorzi di bonifica, di bonifica montana e di miglioramento fondiario.

La solidarietà di cui al comma precedente è limitata alla somma dovuta per contratto dall'affittuario per le predette somme di esercizio ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 19 con il seguente:*

Ogni clausola contrattuale diretta a porre, in tutto o in parte, a carico dell'affittuario contributi consortili di qualsiasi genere è considerata nulla.

19. 1. **Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.**

L'onorevole Bignardi ha facoltà di svolgerlo.

BIGNARDI. Rinunzio ad illustrarlo, signor Presidente.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 19 ?

PADULA, *Relatore per la maggioranza*: La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo concorda con il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bignardi, mantiene il suo emendamento 19. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BIGNARDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo del Senato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

CARRA, *Segretario*, legge:

« Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 12, sono vietati il subaffitto, la cessione del contratto di affitto ed in generale ogni forma di subconcessione dei fondi rustici.

È ammessa la subconcessione di terreni ai soci da parte delle cooperative che si propongano, nell'oggetto sociale, la conduzione e coltivazione dei terreni affittati ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'ultimo comma.*

20. 1. **Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.**

L'onorevole Bignardi ha facoltà di svolgerlo .

BIGNARDI. Rinuncio a svolgerlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 20 ?

PADULA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo concorda con il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bignardi, mantiene il suo emendamento 20. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BIGNARDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo del Senato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

CARRA, *Segretario*, legge:

« Le norme della legge 12 giugno 1962, n. 567, e della presente legge si applicano anche ai terreni che comunque vengano concessi per l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale dallo Stato, dalle province, dai comuni e da altri enti. Qualora vi sia richiesta da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli od associati, lo Stato, le province, i comuni o gli altri enti, per la concessione o l'affitto dei terreni di loro proprietà, devono adottare la licitazione privata o la trattativa privata.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso che sia stata indetta un'asta pubblica.

Qualora vi sia pluralità di richieste, si procederà alla concessione mediante sorteggio ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sopprimere le parole da: Qualora vi sia richiesta, fino alla fine del comma.*

21. 2.

**Riz.**

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Rinuncio allo svolgimento, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sopprimere le parole: dei lavoratori manuali della terra o.*

21. 1. **Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.**

L'onorevole Bignardi ha facoltà di svolgerlo.

BIGNARDI. Rinuncio a svolgerlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 21 ?

PADULA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo concorda con il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 21. 2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo ?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Bignardi, mantiene il suo emendamento 21. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BIGNARDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo del Senato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

CARRA, *Segretario*, legge:

« Le rinunce e le transazioni, che hanno per oggetto diritti dell'affittuario derivanti dalla presente legge e da ogni altra legge, nazionale o regionale, non sono valide.

L'impugnazione deve essere proposta a pena di decadenza nei termini stabiliti dall'articolo 2113 del codice civile.

Restano valide le convenzioni concluse fra le parti avanti al giudice o con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 22 con il seguente:*

Le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto i diritti dell'affittuario derivanti dalla presente legge sono valide solo se concluse fra le parti avanti al giudice o con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali.

22. 1. **Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.**

L'onorevole Bignardi ha facoltà di svolgerlo.

BIGNARDI. Questo nostro emendamento, signor Presidente, tende a far salvo un minimo di libertà nella conclusione di determinati accordi tra le parti contraenti.

Esso sottolinea inoltre — in un momento che potremmo definire di « pansindacalismo » — la validità degli accordi che le parti possono raggiungere alla presenza e con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali. Si parla tanto di valorizzare i sindacati, anche se non li si vuole regolare come sarebbe pur prescritto dalla Costituzione. Ci pare dunque che un emendamento che tenda a considerare validi gli accordi che le parti possono raggiungere quando sono assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali sia meritevole di accoglimento da parte della Camera.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 22 ?

PADULA, *Relatore per la maggioranza*. Mi sembra che la preoccupazione di cui si è fatto interprete l'onorevole Bignardi non abbia ragion d'essere, dato il tenore della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 22, che l'emendamento testé illustrato tende, in sostanza, a riprodurre.

Per questi motivi esprimo parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bignardi, mantiene il suo emendamento 22. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BIGNARDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 23.

CARRA, *Segretario*, legge:

« In parziale deroga all'articolo 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756, sono trasformati in contratti d'affitto, a richiesta del coltivatore, i contratti in corso nei quali vi sono elementi di contratto di affitto ancorché non prevalenti, i contratti di affitto per la utilizzazione delle erbe, i contratti di soccida con conferimento di pascolo e i contratti di pascolo, anche di durata inferiore ad un anno, con corrispettivo rapportato al numero dei capi di bestiame introdotti nel fondo.

Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, e successive modificazioni ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 23.*

23. 1.

**Tozzi Condivi.**

TOZZI CONDIVI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 23.*

23. 3.

**Riz.**

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. A me sembra che la norma dell'articolo 23 non sia accettabile. Mi si dice che « sono trasformati in contratti di affitto, a richiesta del coltivatore, i contratti in corso nei

quali vi sono elementi di contratto di affitto ancorché non prevalenti... ».

Questa è una clausola che io trovo veramente incomprensibile. Noi sappiamo che esistono contratti in cui si concede non solamente, ad esempio, l'erba — come accade per i frutticoltori che coltivano il frutteto in proprio, e non avendo bestiame, danno l'erba a terzi — ma anche altre colture assolutamente sussidiarie che possono anche non interessare il proprietario coltivatore diretto, riuscendo invece d'utilità a terzi.

Come si fa a dire che quando anche solo per una piccola parte, sia pure minima, si ha un contratto di affitto, questo tipo di contratto diventa fattore prevalente anche se esso in realtà è assolutamente secondario? Per me questo è un non senso, una cosa contraria ai principi basilari del diritto.

Perciò debbo insistere per la soppressione di questa norma, che non tiene conto di questi elementi. Ricordo, del resto, anche un particolare: e cioè che nella previsione della norma in esame entrerebbero addirittura i piccoli contratti di affitto stagionali per prodotti accessori della terra, che in tal modo diventerebbero prevalenti. Così voi togliete al coltivatore diretto il fondo solo perché per una parte del prodotto esso viene dato in affitto.

Per tutte queste ragioni insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 23.*

23. 2. **Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.**

BIGNARDI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Nel caso di contratto di soccida con conferimento parziale di pascolo e di bestiame in misura non inferiore al 25 per cento dei capi da parte del soccidante, questo ha diritto di concorrere al godimento dei pascoli locati al soccidario.

23. 4. **Pazzaglia, Sponziello, Caradonna, Tripodi Antonino, Santagati, Nicosia, d'Aquino, Marino, Turchi, Delfino.**

L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di svolgerlo.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

PAZZAGLIA. Insistiamo per la votazione del nostro emendamento. Esso infatti tiene conto di situazioni e di rapporti particolari che esistono in alcune regioni d'Italia. Mentre il rapporto di soccida con il conferimento del pascolo normalmente prevede che chi conferisce il pascolo non deve conferire il bestiame, in alcune parti d'Italia il soccidante conferisce tanto il pascolo quanto il bestiame. Quando si verifica il caso che la parte conferita in bestiame non sia modesta, ma superiore ad un quarto, non si vede il motivo per cui i benefici derivanti da questo progetto di legge a favore di colui che ha in affitto il terreno non debbano essere goduti anche da colui che ha conferito una parte del bestiame.

Né riteniamo che sodisfi alle esigenze citate quanto sembra sia stato deciso dalla Commissione a modifica dell'emendamento Padula 23. 5, che riguarda ipotesi del tutto diverse: e cioè l'ipotesi di terreni che non siano destinati permanentemente a pascolo, ma abbiano invece tale utilizzazione soltanto per un breve tempo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

Sono esclusi dal presente articolo i contratti di affitto o le vendite di erbe, di durata inferiore ad un anno, riguardanti l'utilizzazione stagionale a pascolo dei terreni coltivati con rotazione tra colture e periodi di riposo. Sono ugualmente esclusi dal presente articolo i contratti di vendita di erbe per i mesi autunno-invernali.

Nella determinazione dei canoni per i contratti, di cui al comma precedente, si applicano i criteri stabiliti all'articolo 3 della presente legge, proporzionando l'ammontare del canone al periodo pascolativo previsto dal contratto.

23. 5.

**Padula, Ceruti.**

PADULA, *Relatore per la maggioranza*. Lo ritiriamo, signor Presidente, in considerazione del fatto che la Commissione ha concordato il seguente nuovo testo di questo emendamento:

*« Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

Sono esclusi dal presente articolo i contratti di affitto o le vendite di erbe, di durata inferiore ad un anno, riguardanti l'utilizzazione stagionale a pascolo dei terreni coltivati con rotazione tra colture e periodi di riposo o comunque destinati precariamente al pascolo.

Nella determinazione dei canoni per i contratti di cui al comma precedente si applicano i criteri stabiliti all'articolo 3 della presente legge con riferimento ai terreni a pascolo, proporzionando l'ammontare del canone al periodo pascolativo previsto dal contratto » (23. 5).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 23 ?

PADULA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario all'emendamento soppressivo Riz 23. 3, perché la *ratio* di tutta la legge è quella di procedere ad una tipizzazione nettamente a favore del solo affitto in tutti questi rapporti atipici.

Esprime anche parere contrario all'emendamento Pazzaglia 23. 4, anche se, francamente, debbo dire che per quanto riguarda il merito non ho elementi per rispondere circa questa tipologia particolare cui il collega Pazzaglia si è riferito. Raccomando invece alla Camera l'approvazione dell'emendamento concordato dalla Commissione 23. 5.

PRESIDENTE. Il Governo ?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è favorevole all'emendamento 23. 5 della Commissione; contrario a tutti gli altri.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 23. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Onorevole Pazzaglia, mantiene il suo emendamento 23. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Dovremo ora votare l'emendamento della Commissione 23. 5.

PIRASTU. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRASTU. Il nostro gruppo prende atto della modifica che è stata concordata per l'articolo 23; in particolare riteniamo che siano così stati evitati i gravi pericoli che riguardavano la Sardegna, consistenti nell'escludere dalla legge, quale era formulata nel testo originario, i contratti di vendita di erbe per i mesi autunnali e invernali. Questi pericoli sono stati rimossi, ne prendiamo atto. Adesso l'emendamento è circoscritto ad alcune parti marginali di pascoli precariamente dati in affitto; per altro, considerando l'emendamento stesso non necessario, ci asterremo nella relativa votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 23. 5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

CARRA, *Segretario*, legge:

« Agli effetti della legge 11 luglio 1952, numero 765, e successive modificazioni, integrazioni e proroghe, della legge 12 giugno 1962, n. 567, e della presente legge, è coltivatore diretto l'affittuario che sia tale a norma dell'articolo 1, terzo comma, della legge 25 giugno 1949, n. 353, tenuto conto, agli effetti del computo del fabbisogno di giornate lavorative del fondo, anche dell'impiego delle macchine agricole.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo ».

È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire le parole: è coltivatore diretto l'affittuario che sia tale a norma dell'articolo 1, con le parole: è affittuario colui che ha i requisiti previsti dall'articolo 1.*

24. 1.

Riz.

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Signor Presidente, ritengo i motivi della mia proposta siano chiari e non necessitano di illustrazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 24 ?

PADULA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 24. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo del Senato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25:

CARRA, *Segretario*, legge:

« Tutte le controversie relative all'attuazione della presente legge e delle altre leggi o norme sull'affitto sono di esclusiva competenza delle Sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320.

Sono altresì devoluti alla competenza delle Sezioni specializzate agrarie i provvedimenti cautelari, di cui al Capo III, Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile, relativi a controversie di competenza delle stesse Sezioni.

Sulle istanze di sequestro le Sezioni specializzate provvedono con ordinanza in camera di consiglio dopo aver sentito le parti ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il secondo e terzo comma.*

25. 1. **Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.**

L'onorevole Bignardi ha facoltà di svolgerlo.

BIGNARDI. Ad avviso del gruppo liberale, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 25 prevedono deroghe all'ordinaria giurisdizione che andrebbero eliminate.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 25 ?

PADULA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bignardi, mantiene il suo emendamento 25. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BIGNARDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo del Senato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

CARRA, *Segretario*, legge:

« Le norme della presente legge che riguardano l'affitto a coltivatore diretto si applicano anche alle affittanze collettive ed alle concessioni di terre ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

CARRA, *Segretario*, legge:

« Resta fermo il diritto dell'affittuario di ripetere le somme eventualmente corrisposte in eccedenza ai livelli massimi di equità stabiliti nelle tabelle provinciali di equo canone e nella presente legge e si applicano agli affittuari coltivatori diretti i termini di prescrizione previsti per i rapporti di lavoro subordinato con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

CARRA, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni della presente legge sono inderogabili, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 22.

Sono abrogati gli articoli 1632, 1633, 1650, 1651 e 1653 del codice civile, nonché tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Sono tuttavia fatte salve le clausole contrattuali più favorevoli all'affittuario coltivatore diretto ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole:* e, nel caso di rapporto di affitto, allorché il conduttore non sia coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 24 della presente legge.

28. 1. **Santagati, Pazzaglia, Turchi, Franchi, Caradonna, Romeo, Marino, Alfano, di Nardo Ferdinando, Manco.**

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgerlo.

SANTAGATI. Il mio emendamento tende ad adeguare la norma agli indirizzi del Mercato comune, il quale già da tempo ha stabilito che l'azienda che abbia, quale unica unità produttiva, una determinata qualifica ed ampiezza, meriti di essere tutelata e sottratta alle vicende cui questa legge, volontariamente o involontariamente, potrebbe esporla. Bisogna anche chiarire che è opportuno dare la disponibilità piena dei fondi a quegli agricoltori che, non esercitando alcun'altra attività remunerativa, hanno praticamente messo tutte le loro energie, economiche e lavorative, a disposizione dei fondi stessi. Questo emendamento costituirebbe un atto di giustizia verso quella categoria specifica di agricoltori che hanno espletato la loro attività solo ed esclusivamente in campo agricolo, e che finora hanno avuto soltanto le amarezze e le delusioni connesse ad una simile attività. Con la nostra proposta verrebbero esclusi quei produttori e proprietari che si siano limitati ad occuparsi della sola materiale percezione dei redditi e che non si siano mai direttamente interessati alla coltivazione delle terre.

Con l'emendamento si può praticamente stabilire un principio in virtù del quale i proprietari conduttori diretti costituiscono una categoria meritevole di particolare attenzione, in quanto essi hanno sempre dimostrato di es-

sere disponibili e pronti ad ammodernare e a trasformare l'azienda secondo le nuove tecniche di conduzione.

D'altronde le gestioni dirette dei proprietari hanno rivelato la loro indubbia utilità anche nei riguardi di quel bracciantato agricolo che ha lavorato col pieno rispetto dell'orario di lavoro e con un trattamento equo e umano. Tale comprensione non si può certo dire che si sia sempre verificata — comunque non si può asserire che si sia verificata con puntualità — quando la gestione dell'azienda agricola è stata affidata al massaro: questi molte volte è restio ad abbandonare i sistemi tradizionali che spesso, purtroppo, si rivelano dannosi per i lavoratori.

Per queste ragioni insisto per l'accoglimento del mio emendamento 28. 1.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il secondo e terzo comma.*

28. 2.

**Riz.**

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

**RIZ.** Nella norma dell'articolo 28, a mio avviso, vi è una certa incongruenza o addirittura un errore di diritto in cui incorrerebbe il Parlamento se l'approvasse.

Al primo comma dell'articolo 28 è detto: « Le disposizioni della presente legge sono inderogabili, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 22 ». L'articolo 22 dice al terzo comma: « Restano valide le convenzioni concluse fra le parti avanti al giudice o con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali », implicando quindi una espressa deroga a quanto statuito dalla presente legge. Nel secondo comma dell'articolo 28 è detto: « Sono abrogati gli articoli 1632, 1633, 1650, 1651 e 1653 del codice civile », che attualmente regolano il rapporto di affitto.

A noi sembra che vi sia un certo contrasto. Quando nel primo comma dell'articolo 28 si dice che vi è la possibilità di deroga, e precisamente quella di cui al terzo comma dell'articolo 22, mi si deve dire quali norme del diritto civile si applicano a questi contratti, se non quelle del codice civile. Ad un certo punto non è comprensibile come si possa abrogare tutta una parte del codice civile senza dire da quali principi sono regolati quei contratti che esulano dalla presente fattispecie.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 28 ?

**PADULA, Relatore per la maggioranza.** La Commissione è contraria agli emendamenti Santagati 28. 1 e Riz 28. 2.

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

**NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Il Governo è d'accordo con la Commissione.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 28. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

**SANTAGATI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

**PRESIDENTE.** Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 28. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

**RIZ.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo del Senato.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 29.

**CARRA, Segretario, legge:**

« I criteri relativi alla determinazione del canone nell'affitto di fondi rustici, ai sensi della presente legge, entreranno in applicazione a decorrere dall'inizio dell'annata agraria 1969-70. I termini relativi al primo quadriennio saranno stabiliti, occorrendo, anche in deroga all'articolo 3, con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In mancanza ed in ogni caso, alla fine dell'annata agraria 1969-70 si applicano le norme di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 3 ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento.

*Sostituire l'articolo 29 con il seguente:*

La presente legge si applica sull'intera annata agraria che è in corso all'atto della entrata in vigore.

29. 3.

**Riz.**

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Avevo presentato questo emendamento in previsione che eventualmente la Camera approvasse qualche emendamento. Dato che ciò si è verificato e il provvedimento dovrà pertanto tornare al Senato, mi sembra che sia giocoforza approvare questo mio emendamento.

Il testo del Senato prevedeva che la legge al nostro esame sarebbe stata approvata entro il 1969-70. Nel frattempo, però, non soltanto il provvedimento è rimasto alla Camera per un anno, ma adesso questa legge deve ritornare al Senato. Perciò, ritengo sarebbe preferibile specificare che essa si applica sull'annata agraria in corso all'atto della sua entrata in vigore.

Questa formulazione, ripeto, a me sembrerebbe più logica, ma probabilmente la Commissione e il Governo saranno contrari.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il primo e l'ultimo periodo. Al secondo periodo, dopo le parole: primo quadriennio, aggiungere le parole: di applicazione delle tabelle di cui alla presente legge.*

29. 2. **Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.**

L'onorevole Bignardi ha facoltà di svolgerlo.

BIGNARDI. Signor Presidente, con questo emendamento proponiamo di sopprimere il primo e l'ultimo periodo dell'articolo 29; per rendere poi più chiaro il testo del secondo periodo, proponiamo di aggiungere, dopo le parole « primo quadriennio », le parole « di applicazione delle tabelle di cui alla presente legge ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole: annata agraria 1969-1970, con le parole: annata susseguente alla entrata in vigore della presente legge.*

*Sopprimere l'ultimo periodo.*

29. 1. **Tozzi Condivi.**

L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di svolgerlo.

TOZZI CONDIVI. Lo ritiro, signor Presidente, ma credo che la Commissione debba

comprendere la necessità di una modifica dell'articolo 29 nel testo del Senato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole: annata agraria 1969-1970, con le parole: annata agraria 1971-72.*

29. 4. **Santagati, Alfano, d'Aquino, di Nardo Ferdinando, Caradonna, Turchi, Franchi, Marino, Nicosia, Romeo.**

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgerlo.

SANTAGATI. Signor Presidente, si tratta di un emendamento sul quale pensavo dovesse convergere un po' l'attenzione e la volontà comune di tutti i gruppi. L'onorevole Tozzi Condivi — e questo mi meraviglia — è talmente preso dalla volontà di rinunciare a qualunque cosa che rinunci anche alla logica. Il nostro emendamento è consequenziale all'iter che il provvedimento in discussione ha avuto fino a questo momento. Quando il testo fu presentato, era valida la previsione di applicare le norme per l'annata agraria 1969-1970. Ormai, l'annata agraria 1969-1970, a meno che non si voglia.. modificare il calendario, è finita. Perciò mi pare che, a rigore di logica, a meno che in questa Camera alla logica non si rifiuti l'ingresso, dovremmo necessariamente accogliere questo mio emendamento; il quale, per altro, più che emendamento, è un adeguamento del testo normativo al decorso del tempo, sempre che non si voglia agire come se le lancette dell'orologio si siano fermate in quest'aula e come se ancora ci trovassimo nell'anno 1970 anziché nel 1971. Perciò insisto sul mio emendamento 29. 4.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 29?

PADULA, *Relatore per la maggioranza.* Signor Presidente, per tranquillizzare l'onorevole Santagati, debbo dire che la Commissione si era già fatta carico delle esigenze da lui prospettate. Per altro, la Commissione stessa non intenderebbe accogliere l'emendamento Santagati, bensì riferirsi all'annata agraria 1970-1971, cioè all'annata agraria attualmente in corso. Perciò, nei due punti di questo articolo in cui viene menzionata l'annata agraria 1969-1970, ritiene di proporre una modifica, nel senso di sostituire appunto l'indicazione dell'annata stessa con quella

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

1970-1971. Questo significa che le tabelle che verranno determinate dalle commissioni si applicano all'annata agraria che è in corso dall'11 novembre 1970, cioè all'annata agraria 1970-1971, mentre secondo la proposta Santagati, invece, le tabelle decorrerebbero dall'11 novembre 1971.

**PRESIDENTE.** Ella, allora, onorevole relatore per la maggioranza, propone un emendamento formale in questo senso?

**PADULA, Relatore per la maggioranza.** Sì, signor Presidente; propongo di sostituire alla quinta e alla undicesima riga dell'articolo 29 le parole: « 1969-70 » con le parole: « 1970-1971 ».

La Commissione è contraria agli altri emendamenti.

**PRESIDENTE.** Onorevole Riz, ella accetta questa formulazione?

**RIZ.** No, signor Presidente, perché non sappiamo ancora quando il Senato approverà la legge. Secondo il mio pensiero, sarebbe più esatta la formulazione del mio emendamento, che parla di applicazione sull'intera annata agraria in corso all'atto dell'entrata in applicazione della legge. Se il Senato approva la legge prima dell'11 novembre di quest'anno, le norme saranno in vigore per tutta l'annata agraria 1970-71. Ma se non fa in tempo? A me sembra dunque che il mio emendamento sia più coerente, anche se mi pare che non si voglia accettare nessuno dei miei emendamenti.

**PADULA, Relatore per la maggioranza.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PADULA, Relatore per la maggioranza.** Signor Presidente, quel che dice il collega Riz riguarda il primo periodo dell'articolo 29; se noi accettassimo il suo emendamento, sostituendo tutto l'articolo, verrebbe meno la seconda parte...

**RIZ.** Ma io intendo appunto limitare l'articolo 29 alla prima parte!

**PADULA, Relatore per la maggioranza.** Allora, credo che la fiducia politica che ab-

biamo tutti, che entro quest'annata agraria si approvi la legge, consenta di accogliere la formulazione della Commissione.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Il Governo è favorevole all'emendamento della Commissione, che corrisponde anche all'impegno di una sollecita approvazione del provvedimento, impegno che ho avuto occasione di enunciare nel corso del mio discorso di replica. È invece contrario a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 29.

**PRESIDENTE.** Passeremo ora alla votazione degli emendamenti, iniziando con quello dell'onorevole Riz.

**SANTAGATI.** Pare a me, signor Presidente, che bisognerebbe votare per primo il mio emendamento 29. 4, in quanto mi sembra sia quello più lontano dal testo della Commissione.

**PRESIDENTE.** Devo farle presente, onorevole Santagati, che l'emendamento Riz si riferisce all'annata agraria « in corso all'atto dell'entrata in vigore » della legge, e quindi potrebbe riguardare, in ipotesi, anche l'annata agraria 1972-73. Esso è pertanto più lontano rispetto a quello di cui ella è firmatario, che fa riferimento all'annata agraria 1971-72.

**SANTAGATI.** Prendo atto del chiarimento, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 29. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**RIZ.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Bignardi, mantiene il suo emendamento 29. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**BIGNARDI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 29. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione all'articolo 29, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

CARRA, *Segretario*, legge:

« Per le province e per le annate in cui le tabelle di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567, non siano state approntate o siano state comunque annullate, il canone non può superare i limiti previsti dall'articolo 3 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 30.*

30. 1.

**Riz.**

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Considero questo emendamento già illustrato e pertanto rinunzio allo svolgimento, ma non alla votazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 30 ?

PADULA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 30, di cui l'onorevole Riz ha proposto la soppressione.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 30-bis.

Il locatore che sia conduttore diretto di parte non inferiore alla metà della superficie dei terreni di proprietà sua o del coniuge può formulare disdetta del contratto di affitto dei terreni ceduti a terzi alla scadenza legale o convenzionale della annata agraria 1971-72 o a quella dell'annata 1972-73, con un preavviso di tre mesi che intenda procedere alla coltivazione od alla utilizzazione mediante conduzione diretta.

In caso di mancata conduzione diretta del terreno a seguito della disdetta da parte del locatore, l'affittuario potrà ottenere di essere reimmesso nel possesso del bene alle condizioni di cui alla presente legge.

30. 0. 4. **Santagati, d'Aquino, Pazzaglia, Franchi, Marino, Menicacci, Alfano, Caradonna, di Nardo Ferdinando, Turchi.**

CARADONNA. Chiedo di illustrarlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARADONNA. Nonostante l'ora tarda mi sia consentito illustrare questo nostro articolo aggiuntivo, che tende a risolvere in via di equità alcuni casi non previsti dalla legge.

Con questa proposta tendiamo ad assicurare la possibilità di affittanza di parte del fondo nel caso in cui il locatore sia nel contempo coltivatore diretto della rimanente parte del fondo. Si afferma da più parti che con questo provvedimento si intende favorire, e non colpire, la categoria dei coltivatori diretti. Appunto in vista di questa esigenza, chiediamo che sia assicurata al coltivatore diretto, che non sia in grado di esercitare la sua attività su una parte della sua proprietà, la possibilità di affittare parte del fondo.

Per questo l'emendamento prevede che in relazione ad alcune annate agrarie si dia la possibilità al coltivatore diretto di riprendere una parte dei terreni dati in affitto oppure, nel caso che sia dato in affitto un terreno del coniuge, che il coltivatore diretto possa richiedere la coltivazione del terreno del coniuge da parte della famiglia.

Mi pare che in questo caso la sensibilità sociale degli onorevoli parlamentari che nel corso di questa discussione si sono sempre infervorati nel difendere i coltivatori diretti dovrebbe renderli favorevoli a questo emen-

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

damento, anche perché, dato il carattere di questa legge, che può favorire indifferentemente un piccolo affittuario o un grande affittuario, potrebbe verificarsi il caso che parte delle terre del coltivatore diretto siano date in fitto a grandi industrie o a grandi fittavoli.

Poiché questo emendamento è a favore unicamente dei coltivatori diretti, che già in parte coltivano la loro terra, non vedo perché il Governo e la Commissione, tanto socialmente sensibili, dovrebbero essere contrari.

Certo noi non lo ritiriamo. Il fatto che la maggioranza eventualmente lo bocci significherà certamente una interpretazione negativa della *ratio* di questa legge.

Perciò richiamo il relatore e il Ministro Natali alla loro responsabilità. Respingere questo emendamento, infatti, vuol dire compromettere qualsiasi ulteriore azione del coltivatore diretto che si trovi nelle condizioni previste dalla nostra proposta.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

**ART. 30-bis.**

Fuori dei casi previsti dall'articolo 12, con la fine dell'anno agrario successivo all'entrata in vigore della presente legge i contratti d'affitto già prorogati ai sensi dell'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, sono risolti di diritto salvo patto contrario.

**30. 0. 1. Bignardi, Cassandro, Cantalupo, Ferioli, Mazzarino, Cottone, Giomo, Monaco, Bozzi, Camba, Capua, Papa.**

L'onorevole Bignardi ha facoltà di illustrarlo.

**BIGNARDI.** Rinuncio alla illustrazione, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

**ART. 30-bis.**

In caso che, all'entrata in vigore della presente legge, un solo affittuario abbia in affitto terreni per un complessivo numero di ettari superiore a 500, i proprietari di detti terreni potranno, entro i sei mesi successivi, chiedere la risoluzione del contratto in corso.

L'effetto risolutivo avrà decorrenza dall'anno agrario successivo a quello di approvazione della presente legge.

**30. 0. 7. Bignardi, Cottone, Cassandro, Pucci di Barsento, Bozzi, Camba, Capua.**

**ART. 30-bis.**

In caso che, all'entrata in vigore della presente legge, un solo affittuario abbia in affitto terreni per un complessivo numero di ettari superiore a 1.000, i proprietari di detti terreni potranno, entro i sei mesi successivi, chiedere la risoluzione del contratto in corso.

L'effetto risolutivo avrà decorrenza dall'anno agrario successivo a quello di approvazione della presente legge.

**30. 0. 8. Bignardi, Cottone, Cassandro, Pucci di Barsento, Bozzi, Camba, Capua.**

**PUCCI DI BARSENTO.** Chiedo di illustrarli io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PUCCI DI BARSENTO.** I due articoli aggiuntivi hanno la medesima formulazione, variando soltanto il *quantum* considerato. Essi tendono a far sì che la legge non dia luogo ad iniqui arricchimenti da parte di grandi industriali che abbiano preso in affitto larghe estensioni di terreno spesso costituite da parti, anche minuscole, appartenenti a numerosi piccoli proprietari. Probabilmente questo aspetto della legge non è stato valutato dai proponenti in tutte le sue implicazioni. Nella Toscana, per esempio, la trasformazione fondiaria di piccoli campi con filari di viti si è resa necessaria per permettere la coltivazione con sistemi moderni. I piccoli proprietari si sono così visti costretti ad affittare i terreni per un certo periodo, affinché gli industriali, forniti dei macchinari necessari di altissimo prezzo, potessero provvedere alla trasformazione. Si è creata in tal modo una situazione abnorme per cui, se i nostri articoli aggiuntivi non fossero approvati, la legge in discussione porterebbe alla creazione di veri e propri latifondi.

Mi rivolgo ai colleghi di ogni parte politica — e oserei dire particolarmente della sinistra, nei cui intendimenti non può certamente rientrare una eventualità di tal genere — perché votino a favore di questi articoli aggiuntivi.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

**ART. 30-bis.**

Sono vietati il subaffitto ed ogni altra forma di cessione del rapporto di affitto.

**30. 0. 2.**

**Riz.**

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

## ART. 30-bis.

La presente legge non si applica nelle province autonome e nelle regioni a statuto speciale che hanno competenza primaria in materia di agricoltura e foreste.

30. 0. 3.

**Riz.**

## ART. 30-ter.

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai fondi coltivati prevalentemente a vigneto o frutteto;

b) ai fondi di estensione totale inferiore agli otto ettari;

c) ai fondi di estensione totale inferiore ai dodici ettari qualora il proprietario vi abbia la sua residenza e dimora abituale;

d) ai fondi segnati in un piano regolatore quale area fabbricabile o quale terreno destinato a pubblici servizi, fatta quindi esclusione per le zone verdi o per i terreni altrimenti soggetti a divieto di costruzione;

e) ai fondi gravati al 31 dicembre 1970 da contributi obbligatori dovuti a consorzi di miglioria o di bonifica che superino in totale la metà del canone previsto dagli articoli 3 e 4 della presente legge;

f) ai fondi gravati al 31 dicembre 1970 da ipoteche, da pignoramenti o da altri aggravii che nel loro totale superino tre annualità del canone previsto dagli articoli 3 e 4 della presente legge;

g) ai fondi che abbiano entrate lorde superiori a lire sette milioni annui.

30. 0. 5.

**Riz.**

## ART. 30-quater.

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) agli affittuari che siano, o i cui familiari conviventi siano, proprietari di fondi rustici;

b) agli affittuari che siano, o i cui familiari conviventi siano, proprietari di altri beni immobili che abbiano un reddito lordo superiore a lire due milioni annue;

c) agli affittuari che non siano coltivatori diretti;

d) agli affittuari che abbiano in affitto fondi o quote indivise di fondi di proprietà di parenti o affini entro il terzo grado;

e) agli affittuari che direttamente o indirettamente impieghino più di 200 ore lavorative annue di mano d'opera, esclusa quella di familiari conviventi;

f) agli affittuari che da soli o con i familiari conviventi abbiano un reddito tassabile complessivo superiore a lire tre milioni annue;

g) ai proprietari che siano associazioni e istituzioni con finalità assistenziali, o che siano fondazioni, enti ecclesiastici ovvero enti morali;

h) ai rapporti di affittanza non stipulati liberamente ma sorti per disposizione testamentaria o per provvedimenti del giudice tutelare o della autorità giudiziaria.

30. 0. 6.

**Riz.**

L'onorevole Riz ha facoltà di illustrarli.

RIZ. Rinuncio allo svolgimento dell'emendamento 30. 0. 2.

Quanto all'emendamento 30. 0. 3, ricordo innanzitutto che l'articolo 3 dello statuto del Trentino-Alto Adige, l'articolo 4 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia, l'articolo 14 dello statuto della regione siciliana, l'articolo 2 dello statuto della regione Valle d'Aosta e lo articolo 3 dello statuto della regione sarda attribuiscono alle regioni competenza legislativa primaria in materia di agricoltura: ebbene, noi siamo convinti che questa materia rientri appunto in tale competenza primaria. L'opposta tesi rappresenterebbe, a nostro avviso, una gravissima violazione degli statuti e dei diritti costituzionali delle regioni a statuto speciale. Preannuncio pertanto fin d'ora il nostro ricorso alla Corte costituzionale qualora con questa legge, come ho sentito dagli intendimenti della Commissione, si volessero ledere le nostre competenze e prerogative autonome.

Per quanto riguarda l'emendamento 30. 0. 5, vorrei pregarla, signor Presidente, di porlo in votazione per parti separate, in quanto alcune delle lettere elencate nell'emendamento stesso potrebbero forse avere possibilità di accoglimento.

Sulla lettera a) non intendo soffermarmi a lungo. Dirò soltanto che a me sembra che il proprietario di un vigneto o frutteto che abbia speso un patrimonio per mettere veramente a posto il terreno e poterlo coltivare, realizzando un frutteto e un vigneto splendidi, e per una ragione qualsiasi sia stato costretto a cedere il terreno in affitto, non debba cadere sotto le norme di questa legge.

Insisto invece in modo particolare sulla lettera b). A me sembra che la norma dell'articolo 30 non debba essere applicata ai fondi di estensione totale inferiore agli otto ettari. Si rientra in questo caso nelle piccole e picco-

lissime proprietà agrarie di cui molti affittuari fanno incetta. Sappiamo troppo bene che vi sono in tutta Italia ricchi commercianti di frutta e grandi imprese che hanno come scopo l'affitto per incetta delle piccole proprietà che vengono abbandonate per l'impossibilità economica di mantenere una famiglia agricola, che costringe il proprietario ad andare in cerca di lavoro altrove per guadagnare una somma che gli consenta di costruirsi una casetta, di modificare la coltura od altro. Sembra giusto a voi, onorevoli colleghi, che anche queste piccole proprietà ricadano nella disposizione dell'articolo 30? Vi sembra giusto, ai sensi del principio che ha ispirato questa legge, cioè di tutelare le categorie meno forti economicamente, che si finisca poi col fare il contrario?

Se voi non accogliete l'esclusione dei fondi di estensione totale inferiore agli otto ettari, contraddite lo spirito che avete dichiarato essere alla base di questa proposta di legge, poiché favorite l'incetta, cioè non più l'azienda agricola dell'affittuario, ma il grande capitale di speculazione affittuaria, che, del resto, abbiamo ben visto muoversi a sostegno di questa proposta di legge, impegnando enormi capitali in una vasta campagna propagandistica.

A me sembra, quindi, che il meno che si possa fare, sia accogliere per questa parte il nostro emendamento, anche se ho poche speranze che la Commissione voglia dare parere favorevole.

Non mi intrattengo sulla lettera c); la lettera d) è dettata da una viva preoccupazione, considerato che — secondo la proposta di legge — la nuova disciplina del contratto d'affitto dovrebbe applicarsi anche ai fondi segnati nei piani regolatori quali aree fabbricabili o quali terreni destinati a pubblici servizi. A mio avviso, invece, tali fondi dovrebbero essere categoricamente esclusi dalla applicazione di questa legge, fatta eccezione per le zone verdi e per i terreni soggetti a divieti di costruzione. Volete forse vincolare anche i terreni edilizi? È questo il vostro apporto allo sviluppo dell'edilizia? Credo che questo sia contro quei principi che qui per anni ed anni ci sono stati inculcati ed insegnati.

Per quanto concerne la lettera e), devo dire che mi sembra giusto che siano esclusi anche quei terreni che sono gravati al 31 dicembre 1970 da contributi obbligatori, dovuti a consorzi di miglioria o di bonifica, che superino in totale la metà del canone previsto dagli articoli 3 e 4 di questa legge.

Ritengo, inoltre, che vadano esclusi anche (lettera f) i fondi gravati da ipoteche, pigno-

ramenti o altri aggravii che nel loro totale superino tre annualità del canone previsto dagli articoli 3 e 4. Altrimenti non so come possa far fronte ai suoi impegni colui il quale ha dovuto accendere delle ipoteche per mettere a posto il proprio fondo operando i necessari miglioramenti. Come potrà infatti pagare i suoi debiti? È una domanda che rivolgo ai sostenitori di questa legge. Se chi ha apportato questi miglioramenti è oberato da debiti proprio in relazione alle migliorie fatte, costui dovrebbe far fronte ai suoi impegni con il canone di cui all'articolo 3: ma in questo modo — se per gli agricoltori si potesse parlare di fallimento — voi provochereste veri e propri fallimenti! Per fortuna, in questo settore non vi sono fallimenti; è indubbio, però, che provochereste delle esecuzioni forzate.

Passando ad illustrare l'articolo aggiuntivo 30. 0. 6, devo dire che esso merita l'attenzione della Commissione. Anche per il testo di questo, vorrei pregare il Presidente di porlo in votazione per parti separate. Gradirei, inoltre, che la Commissione dicesse se dissente da tutto il contenuto dell'articolo aggiuntivo o se invece è favorevole a talune parti di esso.

Sono dell'avviso — e mi riferisco alla lettera a) — che le disposizioni di questa legge non debbano essere applicate agli affittuari o ai loro familiari conviventi che siano proprietari di fondi rustici. Per esperienza, infatti, sappiamo che chi va a lavorare in città o emigra all'estero lascia il proprio pezzetto di terra al maggior proprietario confinante, per cui la piccola proprietà viene ad essere incamerata dalla più grande: in tal caso l'affittuario non sembra meritare la particolare tutela di questa legge.

Nella lettera b) si pone un problema che riguarda i familiari. Non so se vi rendete conto che con il sistema della legge, mentre favorite gli incettatori, escludete addirittura, dandogli non poco ma niente, colui che è erede uscente; perché è evidente che, quando una proprietà familiare è lasciata in eredità, è in genere il maggiore dei figli che ne assume la gestione, prendendo con affitto anche le parti di spettanza dei fratelli. Con questa legge, succederà che questi poveri disgraziati, che devono andarsene dalla proprietà per trovare lavoro altrove — in quanto il maso o la tenuta è sufficiente a mantenere uno solo di loro — si troveranno privati della loro proprietà. Perché è chiaro a tutti, onorevoli colleghi, a che cosa tende questa legge: a istituire una sorta di enfiteusi perpetua, diciamo così francamente. Ieri ho detto: non si tratta di un blocco degli affitti, ma di una vera e propria

trasformazione del contratto di affitto in una enfiteusi perpetua. Non nascondiamoci determinate verità! Accertato questo, a me sembra addirittura un assurdo che al povero disgraziato familiare debba essere tolto quello che egli è stato costretto a concedere al fratello.

Quanto alla lettera c), ritengo che quando l'affittuario non sia coltivatore diretto non dovrebbe beneficiare di questa legge. Io non credo che questo punto sia precluso dalla norma già da noi approvata che proroga di 15 anni la durata del contratto. Non è ammissibile che chi è commerciante di frutta e prende da decine e decine di persone questi frutteti — come avviene nel Ferrarese, come avviene nelle zone del Trentino, come sappiamo che avviene dappertutto — sia posto in grado di sottrarre ai legittimi proprietari di un piccolo pezzo di terra anche la loro proprietà: questo mi sembra veramente eccessivo.

La lettera d) esclude gli affittuari che abbiano in affitto fondi o quote indivise di fondi di proprietà di parenti o affini entro il terzo grado: le ragioni sono quelle da me già illustrate in precedenza.

Riterrei anche opportuno escludere gli affittuari che da soli o con i familiari conviventi abbiano un reddito tassabile complessivo superiore a tre milioni annui: data la loro condizione economica, mi sembra che costoro non abbiano diritto ad essere beneficiati in modo particolare a danno del piccolo proprietario contadino, e neanche, in questo caso, a danno del grande proprietario.

Con la lettera g) si escludono i proprietari che siano associazioni e istituzioni con finalità assistenziali, o che siano fondazioni, enti ecclesiastici ovvero enti morali. È una proposta, questa, sulla quale do per scontato il voto negativo dell'estrema sinistra, in considerazione del suo atteggiamento nei riguardi degli enti ecclesiastici, ma sulla quale confido che almeno una parte della Camera vorrà dare voto favorevole.

Infine, con la lettera h) propongo di escludere quei rapporti di affittanza non stipulati liberamente, ma sorti per disposizione testamentaria o per provvedimenti del giudice tutelare o dell'autorità giudiziaria. A mio avviso, questa parte del mio articolo aggiuntivo merita particolare considerazione da parte dell'Assemblea.

Tutti sappiamo che in campagna, se succede una disgrazia al padre, il giudice tutelare affida in affitto il terreno ereditato dal minore al vicino. Questa è la prassi, e devo dire che è anche una prassi giusta. Credo che

sarebbe addirittura un assurdo giuridico, una grave lesione di elementari principi di equità, non escludere dall'applicazione di questa legge i contratti non liberamente stipulati. In questa maniera il ragazzo che oggi ha 8, 9, 10 anni, una volta diventato grande si vede privato della proprietà, che resta in affitto al vicino!

Per questi motivi insisto sui miei articoli aggiuntivi, rinunciando alla votazione per divisione nel caso che la Commissione e il Governo si dovessero dichiarare contrari alle varie lettere in cui essi si articolano.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi?

**PADULA, Relatore per la maggioranza.** La Commissione è contraria all'articolo aggiuntivo Santagati 30. O. 4, perché già attualmente il proprietario che sia coltivatore diretto può riavere la disponibilità del fondo di sua proprietà ai sensi del decreto legislativo del 1947. Io non vedo a quale esigenza vorrebbe ovviare una proposta che ipotizza addirittura un proprietario coltivatore diretto che già coltivi più di metà della sua proprietà e che non abbia invece la disponibilità dell'altra porzione in quanto affittata. Credo di poter dire all'onorevole Santagati, se le parole hanno un senso, che questo proprietario già oggi e fino dal 1947, in quanto coltivatore diretto che intende condurre direttamente il suo fondo, ha diritto di riavere la disponibilità del fondo.

**PAZZAGLIA.** Ella evidentemente, onorevole Padula, non ha letto il nostro emendamento, che parla di « conduttore diretto », non di « coltivatore diretto »: e sta esprimendo il parere su argomento diverso. Ecco come si respingono gli emendamenti: non vengono neppure letti!

**PADULA, Relatore per la maggioranza.** Evidentemente la stanchezza...

**PAZZAGLIA.** Se siete stanchi, chiedete che si sospenda la seduta!

Come è possibile che su una legge così importante si vada avanti con un relatore che prende un emendamento per un altro?

**PADULA, Relatore per la maggioranza.** Le do atto della correzione, ma le faccio presente che io ho già espresso, quando ero meno stanco, il parere contrario ad ogni emendamento che postulasse il riacquisto della disponibilità del fondo da parte del proprietario: in quanto

noi sappiamo che questa ipotesi rischia di eliminare dalla disponibilità per l'affitto una grande quantità di terreni, che verrebbero invece degradati a colture di tipo estensivo. L'ipotesi che avanza l'onorevole Santagati è invece quella di un operatore agricolo il quale abbia fuori delle sue disponibilità una parte della sua proprietà. Se si tratta di un non coltivatore diretto, è evidente che debba prevalere la tutela del suo affittuario, il quale è probabilmente coltivatore diretto.

Quanto agli emendamenti 30. 0. 1, 30. 0. 7, 30. 0. 8 dell'onorevole Bignardi, dico subito che la logica di questa legge è tutta in chiave di favore per l'impresa senza limitazione di estensione.

Inoltre, gli emendamenti 30. 0. 7 e 30. 0. 8 così come formulati non chiariscono se debbano venire a cessare le proroghe per tutti i terreni compresi in questa affittanza, o se si debba, invece, considerare cessata la proroga solo per i terreni che eccedano i 500 o i 1.000 ettari. In ogni caso, se l'intento degli emendamenti è quello di riportare nella disponibilità di piccoli proprietari terreni che sono stati riaccorpatisi in un'azienda agricola, anche di grandi o di grandissime dimensioni, esprimo parere contrario, perché non credo certo che in questo caso si tratterebbe di tornare al latifondo, ma si tratterebbe, semmai, di favorire l'organizzazione di ampie aziende agricole industrializzate.

Gli emendamenti dell'onorevole Riz non ci consentono di esprimere parere favorevole, non perché in alcuni punti non possano trovarci consenzienti, ma perché esprimono nella loro sistematica una struttura completamente radicalmente diversa da quella della legge.

Consentirà il collega Riz di dirgli che prevede una ipotesi di esenzioni e di esclusioni estremamente analitiche, che non è compatibile con la maggior parte delle disposizioni che abbiamo già approvato.

Sono contrario, allo stato degli atti, allo emendamento Riz 30. 0. 3 in materia di competenza regionale. Infatti l'onorevole Riz sa bene che la giurisprudenza della Corte costituzionale è per ora nettamente contraria al riconoscimento della competenza legislativa delle regioni a statuto speciale in materia di diritto privato. Personalmente esprimo (e l'ho già espressa in sede di relazione e in sede di sostegno di emendamenti all'articolo 3) la persuasione che si debba procedere all'organica elaborazione di una legge-quadro che riconosca per tutte le ragioni, sia a statuto ordinario, sia a statuto speciale, una più ampia competenza in questa materia. Però questa è

solo una prospettiva ideologica e legislativa. In atto il riconoscimento della competenza delle regioni a statuto speciale non ci consentirebbe di evitare il rischio di una disparità di trattamento rispetto alle regioni a statuto ordinario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono contrario all'emendamento 30. 0. 4 Santagati perché tende a modificare gli attuali casi di eccezione alla proroga legale, che la legge vuole lasciare integri.

Sono contrario all'emendamento Bignardi 30. 0. 1, che mi pare sia anche in contrasto con l'articolo 12 votato precedentemente.

Sono altresì contrario agli emendamenti 30. 0. 7 e 30. 0. 8 Bignardi perché, oltretutto, la disposizione non è affatto chiara in quanto non è determinabile quale contratto debba essere risolto ove vi siano più contratti.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dall'onorevole Riz devo riallacciarmi alle dichiarazioni del relatore. Se si dovessero approvare il 3. 0. 5 e il 3. 0. 6, praticamente rimetteremmo in discussione l'intera costruzione della legge.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 30. 0. 3 dell'onorevole Riz è stato già rilevato che per i rapporti interobiettivi privati la tendenza giurisprudenziale è che essi siano di competenza dello Stato, cioè debbano essere regolati con legge di Stato.

In conclusione, il Governo esprime parere contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 30. 0. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*E respinto*).

Onorevole Bignardi, mantiene i suoi emendamenti 30. 0. 1, 30. 0. 7 e 30. 0. 8, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

BIGNARDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bignardi 30. 0. 1.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Bignardi 30. 0. 7.

(*E respinto*).

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

Pongo in votazione l'emendamento Bignardi 30. 0. 8.

(È respinto).

Onorevole Riz, mantiene i suoi emendamenti 30. 0. 2, 30. 0. 3, 30. 0. 5 e 30. 0. 6, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Riz 30. 0. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Riz 30. 0. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Riz 30. 0. 5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Riz 30. 0. 6.

(È respinto).

La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo dopo l'articolo 30:

« Per i contratti di affitto a coltivatori diretti soggetti a proroga non opera il disposto dell'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527 ».

L'onorevole Padula ha facoltà di svolgerlo.

PADULA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, si è posto il problema dell'esigenza, dopo l'approvazione della proroga quindicennale per i conduttori, di prevedere l'ipotesi dell'eventuale disdetta ai coltivatori diretti per piani di trasformazione. Si propone quindi di abrogare l'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527. A questo proposito, faccio osservare alla Presidenza che il testo dell'emendamento ad essa trasmesso deve essere corretto. Esso era del seguente tenore: « Per i contratti di affitto a coltivatori diretti soggetti a proroga non opera il disposto dell'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527 ». È più corretta, invece, la seguente dizione: « È abrogato l'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527 ». Il primitivo testo, infatti, avrebbe potuto essere inteso come riferito soltanto ai casi di affitto a coltivatore diretto e non anche ad altre forme di rapporti analoghi.

Debbo per altro far presente alla Camera che l'approvazione di questo articolo aggiun-

tivo porrà un problema in sede di coordinamento: quello della eliminazione, nel testo dell'articolo 12 approvato dalla Camera, del riferimento all'articolo che ora proponiamo di abrogare. Riteniamo si tratti di una pura questione di coordinamento e chiediamo comunque alla Camera di esprimersi in questo senso.

SANTAGATI. Non è un problema di coordinamento: c'è preclusione!

BIGNARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI. Signor Presidente, su queste questioni mi sono espresso molto nettamente in sede di Comitato dei 9. Qui non vi è un problema di coordinamento; vi è il problema di tornare a votare sul già votato. In pratica con l'articolo 12 si è lasciato in vita a taluni effetti l'articolo della legge 13 giugno 1961, n. 527. Con la norma che stiamo per votare si annulla anche quella parte di validità della legge del 1961 che con l'articolo 12 si era lasciata in vita. A parte il fatto che ciò comporta un aggravamento della posizione di una delle parti e un ulteriore vantaggio per l'altra parte soggetto del contratto di affitto, pongo alla Presidenza la questione formale se sia ammissibile tornare sulla decisione assunta in sede di articolo 12 riproponendo la validità di una legge che nell'articolo 12 è parzialmente riconosciuta valida, mentre con l'emendamento che ora si propone verrebbe cancellata anche questa parziale validità di detta legge.

Concludo ribadendo che questo non è un problema di coordinamento: è un problema di incompatibilità, essendo già stato votato l'articolo 12 della legge.

MENICACCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENICACCI. Signor Presidente, debbo in tutto concordare con le argomentazioni svolte dall'onorevole Bignardi. A proposito di questo articolo mi sento il dovere di fare anche un richiamo all'articolo 91 del regolamento. A proposito di questo articolo aggiuntivo io richiamo specificamente l'attenzione della Camera sull'articolo 12 già approvato, così come onestamente e correttamente hanno fatto gli onorevoli Padula e Bignardi. Sento il dovere di ricordare che questo articolo 12, al secondo comma, fa esplicito riferimento alla legge 13 giugno 1961, n. 527,

statuendo che quanto meno una parte di questa legge resta in vigore e si applica a determinate fattispecie. Con l'articolo aggiuntivo ora proposto, invece (e non discuto nel merito la portata di questa norma), si viene, per i contratti a coltivatori diretti (e non importa a nostro parere che siano solo per quelli di affitto, comunque però soggetti a proroga), a non fare operare il disposto dell'articolo della legge n.527 del 1961, che, invece, per l'articolo 12 conserva, anche se parzialmente, una sua precisa e obiettiva efficacia.

Si tratta di un contrasto che non so in realtà come possa eliminarsi, anche perché questa norma non può essere all'articolo 12 modificata dal Senato una volta approvato questo articolo aggiuntivo, che ci pare improponibile in quanto rientra semmai nei casi di cui alla seconda parte dell'articolo 91 del regolamento: quella secondo cui, prima che il progetto di legge sia votato a scrutinio segreto, si può sollevare il problema di eventuali emendamenti approvati che sembrino inconciliabili con altre disposizioni della legge. Siamo d'accordo anche noi che non si tratta di problema di coordinamento, ma di una vera e propria preclusione. Per concludere, si vorrebbe in sostanza inserire una norma che contrasta nettamente con un precedente dettato che in quanto tale è assolutamente imm modificabile.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, anche il relatore, onestamente, ha fatto presente che con questa proposta si dovrebbe modificare l'articolo 12 già votato. Precedentemente l'onorevole ministro ha dichiarato di essere contrario ad un emendamento Bignardi perché gli pareva in contrasto con l'articolo 12 già approvato e quindi c'era preclusione; e la Camera, su questa dichiarazione dell'onorevole ministro, ha respinto l'emendamento Bignardi. Ella non può quindi mettere in votazione questo emendamento della Commissione.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, credo che ci stiamo avviando verso un modo di procedere molto pericoloso e molto preoccupante, che nasce da un precedente, e cioè dal modo in cui il dibattito si è svolto fino ad un certo punto.

Come tutti i colleghi ricordano, per un certo periodo di questo dibattito, infatti, la sinistra di questa Assemblea ha deciso di non appoggiare alcun emendamento, per cui giungemmo ad esaminare un certo numero di articoli senza che venisse approvato alcun emendamento. Dopo di che è stato approvato un emendamento, ed allora si è iniziata — attraverso la richiesta dell'onorevole Bertoldi — una operazione per cercare di emendare anche le parti restanti della legge. Si è giunti così, di conseguenza, alla proposta che poc'anzi, a nome della Commissione, ha avanzato l'onorevole Padula, il quale chiede una decisione della Camera che sarebbe in netto contrasto con quanto è già stato deciso con l'approvazione dell'articolo 12. E per varare questa modifica dell'articolo 12 — che non può in effetti essere modificato, perché è già stato votato — si vorrebbe fare appello all'articolo 91 del regolamento, considerando questa modifica come un semplice coordinamento tra le varie disposizioni; il che è nettamente escluso proprio dall'articolo 91 del regolamento, il quale — me lo consenta, signor Presidente — recita tutto l'opposto. L'articolo 91 è una norma che viene utilizzata dal Governo e dalla maggioranza proprio per l'ipotesi in cui da parte dell'opposizione si introducano emendamenti contrari allo spirito della legge ed alla volontà della maggioranza. Si tratta, quindi, di una norma che è stata sempre utilizzata dalla maggioranza per nullificare eventuali emendamenti introdotti nella legge e per poter addivenire ad un coordinamento di tutto il provvedimento, eliminando quelle parti che, con colpi occasionali, la minoranza fosse riuscita a modificare.

Ma in questo caso è avvenuto tutto il contrario. L'articolo 91 stabilisce che quando siano stati approvati da parte della Assemblea emendamenti che, nell'opinione del Governo o della maggioranza, siano in contrasto con lo spirito della legge, « sentito il presentatore dell'emendamento » (e qui mancherebbe addirittura perfino tale presentatore, perché si tratta dell'articolo 12, già approvato nel testo del Senato), si può procedere a modifiche di questo tipo.

Ecco perché dico che siamo di fronte ad una utilizzazione di norma regolamentare che è in realtà una distorsione, se a questo articolo 91 si vuol fare appello per introdurre una sostanziale abrogazione di quanto la Camera ha già approvato, approvando appunto l'articolo 12.

Pertanto, signor Presidente, non si tratta qui di decidere se si possa o no mettere in

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

votazione la proposta avanzata dall'onorevole Padula a nome della Commissione: qui è la sua responsabilità che noi chiamiamo in causa, e lo facciamo dicendole che certamente né l'articolo 91, né alcun'altra norma del regolamento consentono a lei o a chicchessia di porre in votazione un emendamento precluso dalla avvenuta votazione dell'articolo 12.

CATALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDO. Mi propongo di dimostrare che la questione che è stata qui sollevata non si pone, in quanto l'articolo 12 regola una ipotesi, mentre l'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione ne disciplina una completamente diversa.

L'articolo 12, infatti, statuisce che, quando l'affittuario abbia eseguito dei miglioramenti, il contratto è rinnovato per un periodo non inferiore ad anni 12. L'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527, che si vuole abrogare con l'articolo aggiuntivo, contempla il caso del concedente che voglia compiere trasformazioni, statuendo che in quel caso la proroga è negata.

Trattandosi di questioni completamente diverse, ogni riferimento all'articolo 91 o ad altro articolo del regolamento è fuori di luogo. Perciò mi sembra — e lo dico con estrema convinzione, anche sul piano giuridico — che sia pienamente sostenibile la tesi del relatore e quindi anche l'emendamento proposto dalla Commissione. (*Commenti a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Padula ?

PADULA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, condivido quanto è stato detto dal collega Cataldo, il quale ha espresso in sostanza i termini reali del problema che ci sta di fronte. Resta in piedi — su ciò vorrà convenire il collega Cataldo — un problema di forma che io appunto ho ritenuto e ritengo possa essere deliberato da questa Camera, se si vuole, invocando l'ipotesi dell'articolo 91, ma anche, a mio avviso, l'ipotesi minore di esame in sede di coordinamento.

A proposito dell'articolo 12, in tema di miglioramenti, si fa riferimento come a normativa vigente ad un testo di legge che invece noi, prendendo in considerazione l'ipotesi più ampia e sostanziale in sede di articolo aggiuntivo, intendiamo abrogare. (*Commenti a destra*).

Noi abbiamo deciso in sede di miglioramenti un certo regime e in sede di effetti del

miglioramento abbiamo citato alcune norme di legge vigenti, comprese la legge del 1947 e la legge del 1961. Attualmente noi stiamo esaminando un tema diverso, quello della proroga legale: stiamo decidendo di abrogare la proroga non solo per l'affitto, ma anche per la mezzadria e per la colonia. (*Proteste a destra*). A questo punto si pone solo un problema di perfezione e di non contraddizione formale. È evidente che, nel momento in cui abrogiamo una norma di legge, non possiamo citarla come viva e vitale in un'altra parte della legge. Secondo la mia proposta, ritenevo lealmente che sarebbe stato possibile votare questo emendamento e poi applicare l'articolo 91 del regolamento. Ma, prima di chiedere la votazione, ho voluto far presente che esisteva un problema di armonizzazione che ritenevo potesse essere risolto in sede di coordinamento. E credo che questa sia ancora la soluzione più valida.

Comunque, anche le ragioni sostanziali addotte dal collega Cataldo ci portano a ritenere che, qualora si pensasse che esista veramente un contrasto di deliberati, la Camera, ai sensi dell'articolo 91 del regolamento, abbia il potere di deliberare in merito.

SANTAGATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, ritengo che il problema vada posto in termini rigorosamente tecnici, escludendo qualsiasi stato di animo particolare nella valutazione di ciò che noi abbiamo fatto in questa Assemblea approvando i vari articoli di questa proposta di legge.

Praticamente l'onorevole Padula, con molta lealtà intellettuale, che non coincide con la logica giuridica, ha detto la verità. Cioè ha detto che prima che venisse in questione un certo emendamento questa Camera aveva espresso una sua volontà legislativa in virtù della quale, in sede di articolo 12, si era verificata una chiara manifestazione di volontà in ordine all'interpretazione della legge del 1961 (poiché quella del 1947 è fuori di causa). E si era inteso con l'articolo 12 riconfermare in vita una parte di quella legge del 1961, che è stata per così dire conglobata nell'articolo 12. Non avrebbe avuto senso l'articolo 12 se non avesse inteso della legge del 1961 richiamare, in senso positivo o in senso negativo, quella parte che nell'articolo 12 è stata consacrata. Quindi è evidente che la volontà formatasi in questa Assemblea consisteva nel dare alla legge del 1961 soltanto una interpretazione

che ormai oggettivamente è trasfusa nell'articolo 12.

Può ben dire l'onorevole Padula che, dopo l'articolo 16, l'atmosfera è cambiata: quale che sia la nuova volontà formatasi nella maggioranza, essa non è tale da poter consentire un ritorno sui nostri passi, e da far sì che quello che nell'atmosfera precedente poteva sembrare essere escluso nell'articolo 12, oggi possa essere considerato valido dall'articolo aggiuntivo.

Onorevole Padula, non è consentito far oscillare l'interpretazione intorno ad una legge su determinati episodi che, nel corso della legge stessa, si siano verificati. È chiaro che la Camera, per questa legge e per la presente seduta, non può dire più nulla intorno all'articolo 12, che richiama la legge del 1961. La questione che ella solleva con il richiamo all'articolo 91 (e sarò brevissimo, perché l'onorevole Pazzaglia è stato di una chiarezza direi quasi lapalissiana) è diversa: l'articolo 91 intende risolvere questioni di eventuale mancato coordinamento che, *ictu oculi*, emergano nella comparazione dei vari articoli della legge, per cui se ad un certo momento si rileva che l'Assemblea, per distrazione, sia potuta incorrere in qualche incongruenza, essa nel coordinamento viene eliminata.

Qui non vi è incongruenza: l'Assemblea è talmente attenta, che si sta accorgendo che una incongruenza si verificherebbe qualora noi approvassimo l'articolo aggiuntivo! Ci appelliamo perciò all'autorità della Presidenza perché dichiari improponibile l'emendamento della Commissione. (*Proteste a sinistra e alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non ho alcuna difficoltà ad esprimere il mio avviso: l'articolo 12 non è in contraddizione con quanto disposto dall'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione, perché l'articolo 12 tratta di casi particolari in cui viene abrogato l'articolo unico della legge del 13 giugno 1961, mentre l'emendamento della Commissione si riferisce ad ipotesi diverse e più ampie.

DELFINO. È stato il relatore a chiedere la modifica dell'articolo 12!

PADULA, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PADULA, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Delfino, io ho detto la stessa cosa che ora ha detto il signor Presidente: l'articolo 12 richiama un'ipotesi di specie, mentre

noi adesso stiamo definendo il genere, che comprende una di queste specie. Abrogando completamente quell'articolo, ho detto che in sede di coordinamento formale doveva essere chiarita anche quell'ipotesi particolare. Ripeto, sono due materie diverse: una particolare e l'altra generale.

Non è possibile dire che si è formata la volontà della Camera sull'articolo 12: qui stiamo trattando una materia più ampia, che contempla quella ipotesi appunto come una delle ipotesi.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Proprio in virtù di quello che ella ha detto poc'anzi, signor Presidente, e che l'onorevole relatore ha cercato di condensare nella sua successiva dichiarazione, ella sostanzialmente ha sostenuto che l'articolo 12 riguardava una sola ipotesi di esclusione. Con l'articolo aggiuntivo che è stato proposto dalla Commissione si estende quella sola ipotesi anche ad altre ipotesi: quindi si modifica nella sostanza la norma dell'articolo 12! Se l'articolo 12 infatti limitava ad un solo caso una esclusione, la proposta estende detta esclusione anche ad altri casi e viene cioè a modificare sostanzialmente nella sua sostanza la norma dell'articolo 12 che la Camera ha approvato.

Ella sa, signor Presidente, che anche in Giunta per il regolamento abbiamo ritenuto che vi è un principio generale e fondamentale, che non ha bisogno neppure di essere ripetuto dalle norme: che cioè, quando la Camera ha preso una deliberazione, su quella deliberazione non può ritornare in base al principio del *ne bis in idem*. Riteniamo quindi che proprio in base alla sua argomentazione ella non possa consentire di riporre in votazione e in discussione la materia dell'articolo 12 con l'articolo aggiuntivo testé presentato. Questo mi premeva far presente. Ella poi deciderà come riterrà. La nostra opposizione era fondata su una considerazione sostanziale che potrà trovare oggetto, nella ipotesi che la Camera o ella non dovessero accoglierla, di doglianza nella sede opportuna.

PRESIDENTE. Confermo la mia precedente opinione, ritenendo ammissibile l'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione.

BIGNARDI. Chiedo di parlare.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI. Premesso che per deferenza la mia parte politica si uniformerà alla sua decisione, signor Presidente, intendo precisare che con l'articolo 12 si stabiliva una deroga ad una certa legge, il che faceva presupporre che quella legge restasse in vita. Questo mi pare un argomento logico inconfutabile. Con l'articolo aggiuntivo che adesso si presenta, invece, si cancella quella legge e ciò rappresenta una contraddizione.

PRESIDENTE. Onorevole Bignardi, confermo la mia decisione.

Qual è il parere del Governo sull'articolo aggiuntivo della Commissione?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è favorevole perché — come è stato rilevato — l'articolo serve ad ovviare ad una situazione di fatto notevolmente pericolosa che si potrebbe determinare se rimanesse scoperta la possibilità di trasformazione da parte dei concedenti e delle conseguenti disdette.

Per quanto riguarda l'osservazione di carattere giuridico, il Governo concorda con le conclusioni del relatore e sottolinea l'interpretazione data dal signor Presidente della Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Il primo iscritto a parlare per dichiarazione di voto è l'onorevole Milia. Ne ha facoltà.

MILIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo del PDIUM è decisamente contrario alla proposta di legge in votazione, non solo per motivi economici ma per profonde ragioni sociali e morali che si identificano di poi in evidenti motivi politici che neppure i proponenti hanno potuto nascondere, anche se hanno cercato di minimizzarli dietro affermazioni illogiche, astratte e contraddittorie.

Trattasi di una legge avulsa dalla realtà economica e sociale del nostro paese, che non tiene conto della effettiva volontà delle classi lavoratrici della terra e di tutti coloro che nella terra hanno speso la loro fatica e i loro risparmi. È una proposta di legge che urta contro la sensibilità di tutti gli italiani e che suona a distesa una campana d'allarme, prean-

nunciando l'inizio della lesione o della distruzione di un diritto che di poi sarà estesa, secondo i piani di involuzione politica in atto, dalla maggioranza chiamata evoluzione, agli immobili urbani, all'azionariato e a qualunque altra forma di investimento.

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

MILIA. È una proposta di legge che mortifica il lavoro e il risparmio e che appare ancora più offensiva perché colpisce milioni di cittadini che vivono in notevole ristrettezza economica e che da un pezzo di terra potevano e possono trarre ancora un piccolo sostentamento per lenire la loro povertà o per arrotondare una modestissima pensione. Una legge che arrecherà danni enormi, perché articolata soltanto su principi demagogici, in contrasto con la legislazione in materia di tutti i paesi liberi e democratici e di tutti i paesi che del MEC fanno parte, paesi dove per legge il diritto di proprietà e l'affittanza agraria sono armonicamente disciplinati e protetti.

Affermare che la vendita di erba significherebbe affittanza del terreno e quindi impossibilità per il piccolo proprietario di ottenere la disponibilità di quella terra, salvo che con liti lunghe, dispendiose e incerte, significa arrecare un danno al pastore e al piccolo e medio proprietario. Impedire per oltre un decennio di riavere la terra a chi la voglia, come proprietario, migliorare e trasformare, significa arrecare un danno economico notevole non solo all'economia agricola in senso stretto ma all'economia generale del paese, in quanto questo divieto significherebbe la perdita di milioni di giornate lavorative nel decorso dei dieci anni. Distruggere il diritto di investire capitale nella terra significa impedire l'industrializzazione dell'agricoltura, e cioè ritornare indietro di decenni, là dove l'opposto viene legiferato, incentivato e realizzato in tutte le nazioni civili e progredite del mondo.

Per queste ragioni noi voteremo contro siffatto progetto; e questa mia dichiarazione di voto rispecchia la volontà manifestamente palesata da tutte le associazioni di agricoltori, dai coltivatori, dai contadini, dai piccoli e medi proprietari che in tutti i comuni d'Italia sono insorti di fronte all'iniquità e all'immoralità di siffatta proposta e di fronte al grande danno che essa rappresenta per tutte queste categorie.

Noi siamo persuasi che un fattore di stabilità, un coefficiente di equilibrio e di conservazione siano necessari in ogni forma di stato civile: un ceto medio, una borghesia

è indispensabile anche in uno Stato socialista e questo ceto medio e questa borghesia dovrebbero essere difesi e protetti proprio dal Parlamento e dalle leggi che esso emana.

Nella realtà sociale il monoclassismo non esiste ed il ceto medio è stato sempre il pilastro e il fulcro di ogni società, in qualunque momento storico. In Italia, invece, ormai da oltre due decenni la classe media è stata perseguitata, vilipesa, angariata. Con sempre maggiore intensità sono stati minati i principi della certezza del diritto, della libera iniziativa, della proprietà privata, che si identifica e si esprime soprattutto nella casa e nella terra. Troppo spesso sono stati calpestati tutti quei valori morali e materiali in cui la borghesia e i ceti medi credono e per i quali hanno sempre lottato.

Si è cercato l'indebolimento, la decadenza e forse la morte della borghesia, che pure sino ad oggi ha resistito, costituendo la spina dorsale della ripresa del paese, in tutti i settori.

L'ultimo colpo che alla società italiana viene inferto con il provvedimento legislativo in discussione è certamente il più doloroso, il più ingiusto, il più umiliante. Si tratta di una legge ispirata ad una finalità politica marxista-comunista, che fa traballare l'impalcatura economica e sociale dello Stato e getta l'allarme e lo scoramento, oggi per il domani, nella società italiana.

Questa legge collega la determinazione dell'equo canone al metro più falso ed ingiusto che si sarebbe potuto inventare, e cioè al reddito dominicale del fondo, accertato con la revisione generale degli estimi operata nel 1939 (trenta e più anni fa!) al fine di incrementare il gettito dell'imposta fondiaria. Nella determinazione dei nuovi redditi si tenne allora conto dei prezzi di mercato delle derrate delle varie colture praticate nel territorio. Per comprendere la somma ingiustizia del provvedimento in discussione, basterà ricordare che nel 1939 il grano duro aveva un prezzo di 90-100 lire al quintale e il latte industriale di pecora non arrivava ad una lira al litro.

In occasione di tale revisione veniva introdotto per la prima volta nel regime fiscale dei terreni il reddito agrario, con aliquota più bassa del reddito dominicale, che era del 10 per cento per la parte erariale. Siccome i comuni e le province fruiscono di una addizionale nel reddito agrario, le commissioni provinciali furono portate a scaricare sul reddito agrario parte del reddito dominicale per favorire appunto comuni e province.

Oggi questa proposta di legge prende come base quel reddito accertato trent'anni or sono in una economia ben diversa da quella odierna, quando la civiltà industriale moderna era appena agli albori; così che il principio che si vorrebbe trasformare in legge non appare soltanto assurdo, illecito, ingiusto, ma veramente anacronistico, demagogico e velleitario in quanto prescinde totalmente da coerenti premesse economiche, storiche e sociali.

Per di più, dal 1939 ad oggi infiniti sono stati i miglioramenti, i mutamenti di coltura, le trasformazioni vere e proprie verificatesi nei terreni, cosicché pascoli si sono trasformati in vigneti o in oliveti o in terreni olivetati e solo parzialmente adibiti a pascoli. Eppure codesti terreni migliorati e trasformati figurano sempre con il reddito agrario del 1939, ed è su quel reddito, che appartiene veramente ad un altro mondo, che si basa questo progetto di legge.

Anche quando si afferma che il reddito dominicale può essere adeguato alle nuove qualità e classi catastali, previa una nuova classificazione, si creano le premesse per nuove dilatorie e costose contestazioni e liti, mentre la legge avrebbe potuto risolvere tutto moltiplicando, ad esempio per cento, il reddito dominicale di trent'anni or sono.

L'equità di una legge, quando è veramente tale, deve appalesarsi non soltanto per la sua rispondenza alle esigenze della collettività ma per la sua capacità di essere nella sua sostanza impregnata di equilibrio, di saggezza, di misura e di obiettività, in modo che la legge possa irradiare i suoi benefici nell'ambito della società in cui essa deve operare ed agire. Qui siamo invece agli antipodi di tutto questo: perché la iniquità e l'ingiustizia morale e sociale di siffatto progetto sono avvertite in modo profondo persino dalla categoria che da questa legge dovrebbe trarre vantaggio.

Ogni progetto di legge, in una società democratica, deve sempre contemperare gli interessi e gli egoismi eventuali di una classe sociale a favore di tutte le altre classi sociali, e cioè della collettività. È un gioco di equilibri economico-sociali dai quali in una società libera non può prescindere e che sempre occorre tenere presente.

Ma chi è però che può obiettivamente ritenere che in concreto — nella vita quotidiana della società italiana — questa proposta di legge arrechi un beneficio? Essa rappresenta l'oltraggio al lavoro, al risparmio, al sacrificio di milioni di lavoratori di questa e delle altre generazioni. Essa è la « bardana » a danno di chi — con fatica e parsimonia — è riuscito ad

acquistare dieci, trenta, cinquanta ettari di terra, che rappresentavano e rappresentano, anche simbolicamente, la prova concreta del suo attaccamento al lavoro e delle sue pene quotidiane. Oggi quel risparmio gli viene portato via con un atto di forza, con una legge che viola i principi più elementari del nostro diritto e della stessa Costituzione. E nulla gli viene dato in sostituzione, cosicché quel risparmio, fonte di un piccolo, modestissimo reddito, gli viene tolto, quasi fosse il frutto di un'azione delittuosa e non il risultato di una vita spesa nei campi, dietro le greggi, nel lavoro più modesto e spesso più duro.

È questa una legge che uccide il principio della libera contrattazione delle parti, affossa istituti che nel passato e nel presente hanno dato ottimi risultati, come la soccida e la consociazione fra capitale, lavoro e impresa. È una legge che irride all'aumento del reddito, che non può prescindere dalla dimensione dell'azienda agricola, dalla industrializzazione della stessa, il tutto impossibile per piccoli e miseri affittuari. Una legge che impedirà al proprietario di migliorare il suo fondo, di trasformarne e mutarne la destinazione. Questa proposta di legge è un mostro legislativo, un orco che in un attimo stritola ogni contenuto, anche modesto, del diritto di proprietà!

È una proposta con la quale i marxisti e i filomarxisti vogliono soltanto creare il maresma e il disordine nelle campagne, lo scontento generalizzato perché contro il Parlamento e il parlamentarismo più alta sia la marea della sfiducia, affinché il governo cosiddetto forte — anche senza la libertà — abbia ad essere desiderato più fortemente di siffatta demagogica democrazia. Un governo forte in antitesi al Governo odierno, che col suo comportamento in Parlamento si è qualificato e squalificato da solo, nel non prendere responsabile e decisa posizione su una materia che quasi sovverte la società italiana. Atteggiamento, questo del Governo, che è non solo sconcertante, ma incredibile, anche se non nuovo, perché solo qui in Italia certe cose possono farsi e possono accadere con estrema disinvoltura politica e morale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi ci auguriamo dal profondo del cuore che questa proposta non abbia a divenire legge e che possa essere fermata col voto che fra poco sarà dato nel segreto delle urne o possa essere almeno fermata al Senato. Ce lo auguriamo per motivi di carattere morale oltre che di carattere economico, sociale e politico. Ce lo auguriamo perché una legge siffatta non può non essere fomentatrice di profondo

malessere nella società agro-pastorale italiana, fonte di rancori profondi, di odi e di vendette, perché soprattutto tra la umile e povera gente, fra i proprietari e i figli dei proprietari spogliati con siffatto atto ingiusto mai potrà comprendersi la ragione per la quale una tale offesa economica e morale viene loro arrecata: e l'offensore non sarà la legge o lo Stato, ma il cittadino che quel terreno occuperà e che per tale atto sarà guardato solo ed esclusivamente come un nemico. E si tornerà in Sardegna, in Sicilia, in Calabria alla faida e alla vendetta, e nelle campagne l'odio, la violenza e la paura prenderanno il posto del sereno lavoro del contadino e del pastore, in una lotta non di classi, ma di appartenenti alla stessa classe sociale.

Noi confidiamo ancora nella obiettività degli onorevoli colleghi degli altri gruppi e ci auguriamo che il voto che essi deporran- no nel segreto dell'urna sia l'espressione della loro profonda responsabilità affinché questa malsana proposta di legge venga respinta.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bignardi. Ne ha facoltà.

**BIGNARDI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo liberale darà naturalmente voto contrario a questa proposta di legge.

Le ragioni della nostra opposizione le abbiamo dichiarate in Commissione, le abbiamo dichiarate in una relazione di minoranza, le abbiamo dichiarate negli interventi in sede di discussione generale — desidero ricordare in particolare l'intervento dell'onorevole Cantalupo, il quale ha messo in luce con molta chiarezza le obiezioni sollevate dagli organi comunitari a questa proposta di legge — e le abbiamo infine dichiarate nel corso della illustrazione dei numerosi emendamenti che abbiamo presentato.

È stato proprio nel corso della votazione di un *sub*-emendamento a un nostro emendamento che si è verificato il fatto nuovo, cioè la formazione di una maggioranza favorevole al riesame — almeno parziale — di questo provvedimento da parte del Senato.

Noi liberali ci siamo battuti contro questo disegno di legge e siamo d'accordo, una volta tanto, con il giornale paracomunista romano del pomeriggio che lo ha definito « il siero della verità ». In effetti esso lo è. È, in fondo, la prima legge conciliare che verrà

approvata dal nostro Parlamento. È un provvedimento che al Senato ha consentito ai comunisti di fare i furbi, di nascondersi dietro il voto dei senatori democristiani; ma quando qui, alla Camera, hanno visto messo in pericolo quel regalo che incautamente i democristiani avevano fatto loro al Senato, i comunisti si sono tolti la maschera, sono usciti allo scoperto in prima persona e con il loro massiccio intervento hanno permesso alla maggioranza di centro-sinistra di portare avanti l'iter del provvedimento che, pertanto, più che mai dopo le discussioni e le votazioni intervenute in quest'aula, ha assunto il carattere di legge democristiano-comunista.

Noi liberali siamo contro questo progetto di legge perché lo troviamo antieconomico, cioè non giovevole all'economia del paese, che è indirizzata verso un grado notevole di mobilità nella formazione di moderne aziende agrarie: questo provvedimento, viceversa, immobilizza la nostra agricoltura.

Siamo poi contrari a questo provvedimento perché esso è antiggiuridico. Esso, infatti, in sostanza, concreta un esproprio: si espropria il reddito ipocritamente, perché non si ha il coraggio di espropriare il capitale. Ma un capitale — mi chiedo — sfornito di reddito che cosa è se non un capitale espropriato?

Questo provvedimento è inoltre incostituzionale poiché offende i principi di proprietà, di libera intrapresa, di rispetto del lavoro, e specificatamente l'articolo 44 della Costituzione che prevede una tutela di favore per le piccole e le medie proprietà agricole. « Piccole e medie », dissero i costituenti!

È dunque fin troppo facile prevedere che questo provvedimento, una volta divenuto legge, darà adito a numerose e fondate impugnative avanti all'organo di giurisdizione costituzionale.

Questo progetto di legge è, infine, anticomunitario. I diritti comunitari sono chiaramente espressi nel piano Mansholt, il quale addirittura si proponeva e si propone di fare dell'affitto lo strumento cardine per il rinnovamento della nostra agricoltura; viceversa questo strumento, che dovrebbe essere agile, moderno, all'altezza delle situazioni nuove e capace di affrontarle e risolverle, diventa con questo progetto di legge — diciamolo francamente — un ferro arrugginito. Veramente dispiace che nel corso del presente dibattito non si sia voluto tener conto delle ragioni della logica, del diritto, dei principi della Costituzione e di quelli comunitari, pur di andare avanti ad ogni costo.

Questo provvedimento, tuttavia, ci consente anche di ricavare alcune conclusioni politiche.

Esso ha dato modo di rendere palese una collusione politica fra la democrazia cristiana ed il partito comunista, fra una parte notevole della democrazia cristiana ed il partito comunista. Questo è risultato chiaro quando il gruppo liberale, con molteplici emendamenti, ha voluto offrire alla democrazia cristiana l'occasione di rimettere sulla giusta strada questo provvedimento, per tradurlo in una legge seria, equilibrata, imparziale, che tenesse conto delle posizioni delle varie parti contrapposte. Orbene, su questi nostri emendamenti è, sì, confluito il voto di circa un centinaio di parlamentari democristiani, che sento il dovere di ringraziare per il loro appoggio, ma vi è stato altresì un numero più ampio di parlamentari democristiani che o non hanno avuto il coraggio di avallare attraverso il voto opinioni che pur sentivano di condividere, o hanno apertamente solidarizzato a sinistra, come del resto hanno fatto in recentissime dichiarazioni rese alla stampa gli onorevoli Galloni e De Mita.

A questi corifei della « repubblica conciliare », che noi condanniamo recisamente, vorremmo appaiare nella nostra considerazione negativa i colleghi (ci sia consentito dirlo chiaramente) del gruppo parlamentare repubblicano. Il partito repubblicano italiano è estremamente abile nel trovare forme di *réclame* giornalistica e ne ha escogitato ieri una veramente abile che consiste nel ritirarsi su di una specie di mini-Aventino rispetto a questo progetto di legge. Non è con i mini-Aventini, con gli Aventini in miniatura, anche se reclamizzati da qualche giornale, che si affrontano i problemi politici del paese! I problemi politici del paese si affrontano assumendo qui dentro le proprie responsabilità. E se pensiamo che un importante emendamento a questo progetto di legge è stato respinto — salvo errore — per soli tre voti, l'Aventino dei repubblicani, perfino l'Aventino dei repubblicani avrebbe potuto darci quei tre voti necessari per farlo approvare.

Ci sia poi consentito dire che neppure la posizione dei socialdemocratici ci convince. È chiaro che essi, di fronte a questo provvedimento, si torcevano come su una specie di letto di Procuste e ne sentivano i difetti, le aberrazioni, le discordanze. Ma è anche vero che essi non hanno fatto valere in sede di Governo questo loro principio, mettendo quindi il ministro nella strana situazione di doversi appellare alla Camera per esprimere

il suo non sapersi decidere né in un senso né nell'altro, fino ad arrivare all'ultima manifestazione di impotenza, al cedimento anche sull'ultimo emendamento, su quell'ultimo emendamento che (non vorrei mancare di deferenza verso la Presidenza, al cui giudizio avevo già dichiarato di rimettermi, e quindi non ne discuterò dal punto di vista formale, ma voglio pur discuterne dal punto di vista sostanziale, per quei colleghi che non ne avessero colto la portata) rappresenta un ulteriore, grave appesantimento nei confronti della proprietà che concede in affitto, cui si tolgono talune possibilità di adire le vie di legge davanti alla magistratura della Repubblica per sciogliere determinate ipotesi di nodi contrattuali.

Quindi, anche all'ultimo momento, al margine — diciamo così — della correttezza regolamentare, si è voluto gettare la spada di Brenno sull'ultima bilancia che ci si presentava. Ora, colleghi socialdemocratici, credo che quando si è contrari a questo provvedimento, come mi pare di aver capito e come del resto avete dichiarato, e quando si fa parte del Governo, un partito politico non esprime la sua contrarietà con il mugugno o con il brontolamento, senza parlare dei ridicoli Aventini politici dell'onorevole La Malfa, ma la esprime in seno alla compagine governativa, in sede di Governo.

Credo poi di non svelare alcun mistero dicendo che il partito socialista italiano è stato fino all'ultimo indeciso se approvare o non approvare taluni emendamenti presentati al testo di questa proposta di legge: le opinioni in seno a quel partito erano infatti molto varie a questo riguardo. Del resto, credo anche di non svelare alcun mistero dicendo che la proposta in materia di fitti rustici presentata dal tante volte citato senatore Rossi Doria era molto meno demagogica, molto più obiettiva, molto più razionale di quella che stiamo per votare in questo ramo del Parlamento. Su quella proposta si è esercitato un pesante scavalco a sinistra da parte di alcuni settori della democrazia cristiana. Mi rendo conto del disappunto che può esserne derivato ai colleghi socialisti; ma poiché essi, a quanto mi risulta — credo, ripeto, di non svelare alcun mistero — sono stati incerti fino all'ultimo se tornare alla proposta razionale del senatore Rossi Doria o insistere sul punto d'onore — per dirla spagnolescamente — per non correre l'alea di farsi ancora una volta scavalcare alla Camera da quei settori della democrazia cristiana, io credo che un atteggiamento più fermo da parte del partito socialdemocratico in sede gover-

nativa avrebbe potuto portare a soluzioni più ragionevoli in questo ramo del Parlamento.

Detto questo, credo di non aver altro da aggiungere. Forse la democrazia cristiana pensa con questo provvedimento di conseguire taluni vantaggi elettorali. Io credo che mai calcolo sia stato più sbagliato. Questa legge verrà interpretata dal paese agricolo — l'ho già detto ieri — come una bandiera bianca di resa alzata dalla democrazia cristiana, e come una vittoria delle tesi che i comunisti hanno sempre sostenuto a questo riguardo: quei comunisti, si badi bene, le cui proposte di legge presentate nella stessa materia alla Camera si erano rivelate alquanto più moderate, perché neppure essi si aspettavano una simile concessione, una simile rinuncia, una simile alzata di bandiera bianca da parte della democrazia cristiana e dei partiti di Governo.

Queste responsabilità — che non sono solo offese a diritti privati pur meritevoli di rispetto, ma che sono offese alla realtà economica, alle prospettive avvenire della nostra agricoltura e che costituiscono inciampi frapposti all'attuazione di una agricoltura moderna in Italia e nell'ambito comunitario — impongono a noi liberali di esprimere un giudizio nettamente negativo su questo provvedimento, e anche di indicare chiaramente in questa sede e nel paese i responsabili dei nocenti che esso arrecherà all'agricoltura italiana.

Questa legge elettorale, elettoralemente voluta dai comunisti ed elettoralemente concessa ai comunisti da parte di una democrazia cristiana non all'altezza del ruolo politico che milioni di italiani le affidano, nuocerà al paese: di questo siamo profondamente convinti. Al di là della pur legittima tutela di diritti individuali, noi voteremo contro questo provvedimento perché esso rappresenta una offesa all'economia, una offesa al diritto, un danno al paese, che ne sarà dirottato dalla strada della integrazione comunitaria. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Avolio. Ne ha facoltà.

**AVOLIO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la posizione del partito socialista di unità proletaria su questa proposta di legge è stata precisata con chiarezza di argomentazioni nel corso di questo lungo dibattito. Essa è decisamente critica rispetto alla formulazione di alcuni punti importanti e agli orientamenti generali del provvedimento, ma non una posizione contraria.

Questo nostro atteggiamento non si può prestare ad equivoci. Desidero tuttavia ribadire, come già più volte ho avuto occasione di dire, che pur ritenendo utile e necessario apportare alla legge pervenutaci dal Senato alcuni emendamenti migliorativi per rendere il testo più aderente all'obiettivo fondamentale — naturalmente dal nostro punto di vista, che è quello di tutelare unicamente gli interessi degli affittuari coltivatori diretti e di garantire essenzialmente una più equa remunerazione del loro lavoro — abbiamo rinunciato alla nostra azione migliorativa per non favorire la manovra ritardatrice di una parte della democrazia cristiana e dei gruppi di destra, liberali e fascisti, i quali ultimi si sono dichiarati apertamente contrari al provvedimento con l'intento di difendere ad oltranza i privilegi della proprietà fondiaria e parassitaria. Lo scontro che si è registrato in questa nostra Assemblea sui punti più qualificanti del provvedimento, come quello relativo al meccanismo per la determinazione del canone da pagare per l'uso della terra (che la legge aggancia ora al reddito dominicale moltiplicato per un coefficiente che varia da un minimo di 12 ad un massimo di 45 volte, e che una parte importante della democrazia cristiana e delle destre volevano invece modificare per aumentare il fitto a danno del coltivatore), e quello relativo alla durata dei fitti per i non coltivatori diretti (passato proprio questa sera con una maggioranza assai significativa) ha dimostrato ancora una volta, ove ve ne fosse stato bisogno, la fragilità della maggioranza di centro-sinistra, mettendo impudicamente a nudo i contrasti che la dividono sui problemi concreti. A difesa del testo approvato dal Senato e per salvaguardare le norme a favore della parte più povera dei fittavoli, si è costituito in questa nostra Assemblea, onorevoli colleghi, uno schieramento che ha visto uniti il PSIUP, il PSI, il PCI e una parte importante della stessa democrazia cristiana, mentre ufficialmente il partito della democrazia cristiana, sostenuto dal partito repubblicano, dal partito socialista unitario, dai liberali e dal Movimento sociale, è stato più volte battuto.

Le vicende di questa legge hanno quindi anche un chiaro significato politico, a nostro giudizio. È stato cioè ancora una volta dimostrato che sulle questioni concrete la democrazia cristiana si trova sempre sulle posizioni dei gruppi più retrivi, con a fianco la destra tradizionale. Ciò pone a nostro giudizio in modo urgente sia alle sinistre della democrazia cristiana, che pure hanno pubblicamente,

in vario modo e anche con il voto, manifestato insoddisfazione e scontento per l'andamento di questa battaglia parlamentare, come anche al partito socialista italiano il problema di una decisione. È finito cioè il tempo delle manovre di vertice, non bastano più le frasi da inserire nei comunicati stampa per salvarsi l'anima. Queste forze, se vogliono dimostrare con i fatti e non con le parole di essere disponibili veramente per cambiare le cose nel nostro paese, debbono capire che non si può più pensare di andare avanti, di promuovere lo sviluppo economico e il progresso democratico della nostra società condizionando la politica della DC, ma che viceversa occorre spezzare tale politica, cioè compiere una precisa scelta di classe e lavorare per una politica alternativa. Questa è l'indicazione, questa è la piattaforma che offrono il nostro partito e il nostro gruppo.

Questa legge, onorevoli colleghi, si qualifica per noi principalmente per due aspetti: il primo è quello relativo al meccanismo per la fissazione del canone, che ora è automatico e garantisce quindi al coltivatore diretto affittuario la possibilità di decurtare in modo non più aleatorio la quota-parte del frutto del suo lavoro prima destinata alla proprietà. Il secondo aspetto è quello relativo alla maggiore iniziativa assicurata all'affittuario, che può ora effettuare quelle opere di trasformazione e di miglioramento necessarie allo sviluppo della impresa e al miglioramento delle sue condizioni di vita collocandosi come protagonista del processo di sviluppo e di ammodernamento dell'agricoltura italiana.

Accanto a questi aspetti positivi, potrei elencare molti altri punti negativi, onorevoli colleghi, ma me ne astengo, ribadendo soltanto che per noi tale provvedimento avrebbe dovuto avere applicazione solo nei confronti dei contadini coltivatori diretti, escludendo tassativamente ed esplicitamente i fittavoli capitalisti. Considero, perciò, fortemente negativo — e ne addosso la responsabilità ai protagonisti — l'emendamento approvato questa sera sulla durata dei contratti per i fittavoli non coltivatori. Questo emendamento — a nostro giudizio — accentua la spinta verso l'ulteriore penetrazione del capitalismo nelle nostre campagne senza essere neanche la base di partenza per un rinnovamento efficace dell'agricoltura italiana, la quale accusa oggi, nonostante questo processo, tutti i ritardi nei settori più importanti, come quello della zootecnia e in generale quello destinato al miglioramento della nostra alimentazione.

Devo inoltre ribadire tutte le considerazioni critiche esposte nel corso del dibattito gene-

rale, che già portarono, d'altra parte, il nostro gruppo all'astensione al Senato in occasione della discussione in quel ramo del Parlamento di questo provvedimento.

Senza gli attacchi che sono stati mossi in modo così pertinace a questo testo per peggiorarlo ulteriormente, noi avremo senz'altro mantenuto anche alla Camera, in sede di votazione finale, la già accennata posizione, il già dichiarato atteggiamento di astensione. Ma abbiamo timore che questa nostra posizione di coerenza potrebbe ora far correre il rischio di far prevalere quelle forze che nemmeno queste modeste conquiste intendono assicurare ai coltivatori diretti e cercano di insabbiare definitivamente il provvedimento. Perciò annunciamo il nostro voto positivo, voto che non modifica in alcun modo il nostro giudizio fortemente critico sul merito del provvedimento, che noi non consideriamo affatto lo strumento, esaltato da più parti nel corso di questo dibattito, per fare dell'agricoltura italiana una agricoltura moderna, intensiva, specializzata, capace di competere vittoriosamente sul piano interno e su quello internazionale e di garantire redditi e condizioni civili di vita al lavoratore della terra. Ben altro occorre per raggiungere questi obiettivi! E noi più volte, onorevoli colleghi, abbiamo avuto modo di indicare le linee essenziali di una politica di riforma agraria capace di far compiere un salto di qualità a questo settore, nel quadro di una nuova politica economica, eliminando tutti gli elementi parassitari sia a livello della produzione sia a livello della trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, stabilendo rapporti nuovi e organici tra agricoltura e industria e tra città e campagna.

Ci conforta, in questa decisione, l'approvazione dell'articolo aggiuntivo con il quale è stato abrogato l'articolo unico della legge 13 giugno 1961. Con questo nuovo articolo la legge impedirà ora ai padroni di dare disdetta ai fittavoli coltivatori, mezzadri e coloni per la realizzazione di piani di trasformazione. A tale decisione abbiamo dato un contributo determinante nel « Comitato dei nove ».

Questa nostra posizione, onorevoli colleghi, non è in contrasto, come da qualcuno si è voluto adombrare, con la battaglia che noi abbiamo condotto contro il « decretone » con tanto impegno e con tanta pertinacia. È la stessa lotta, in sostanza, contro le forze economiche e politiche che sono responsabili dello sviluppo distorto del paese. Come abbiamo detto, con la battaglia contro il « decretone », « meno soldi alle forze di comando dell'economia » così diciamo, con questa bat-

taglia per la trasformazione dell'affitto dei fondi rustici: « meno soldi alla rendita parasitaria ».

Naturalmente, onorevoli colleghi, noi affidiamo l'avvenire dell'agricoltura italiana non già alle leggi, ma all'azione, alla lotta dei lavoratori, coltivatori diretti e braccianti. La lotta dei lavoratori della terra determinerà le condizioni per una trasformazione radicale delle strutture delle nostre campagne. La lotta dei lavoratori della terra non si può staccare da quella degli operai dell'industria e da quella delle nuove generazioni lavoratrici e studentesche.

Il processo di espansione e di concentrazione capitalistica aggrava, infatti, a nostro giudizio, anche nelle campagne, la contraddizione insanabile tra capitale e lavoro e rende perciò più appariscente e aspro il conflitto che contrappone le esigenze delle masse contadine al sistema. Perciò, alla politica del blocco rurale che ancora si intende perseguire, come anche ieri abbiamo potuto ascoltare in questa Assemblea, che mette insieme sfruttatori e sfruttati, padroni e lavoratori, in nome di una non meglio precisata ruralità, noi contrappiamo con forza e con decisione la linea dell'unità dei contadini e dei braccianti e della loro alleanza con gli operai e le nuove generazioni lavoratrici e studentesche, come condizione per il successo della lotta antica e nuova per trasformare le strutture arretrate del paese e avanzare verso il socialismo. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSIUP*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Masciadri. Ne ha facoltà.

**MASCIADRI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, registriamo con compiacimento la conclusione dell'*iter* contrastato, e per molti aspetti defatigante, della legge sull'affitto dei fondi rustici. Si tratta di una legge attesa da alcuni anni, rimasta al Senato per ben 13 mesi, durante i quali è stata oggetto di approfondimento e di intenso dibattito, e altrettanti o quasi alla Camera, che non ha avuto la capacità in Commissione di dipanare la matassa e di superare i contrasti manifestatisi tra le diverse forze politiche. La posta in giuoco, d'altra parte, era grossa: è questa la vera prima riforma nel campo dell'agricoltura in questa legislatura. Si tratta infatti di una legge al di fuori della logica delle « leggine », che non affronta certamente questioni marginali o settoriali.

Che la posta in giuoco fosse alta è stato avvertito dalla grande stampa conservatrice, che è partita all'offensiva scrivendo di Costituzione lesa, di interessi sacri calpestati. È stata, quella sulla stampa, una esplosione a scoppio ritardato; ma in questi ultimi mesi siamo stati tutti spettatori di un fuoco intenso e concentrato.

Il partito socialista italiano è partito da un presupposto: che occorre, dopo la votazione unanime della maggioranza governativa e l'accordo, palese o sottaciuto, con altri gruppi al Senato, una sollecita approvazione; che ogni tentativo di cosiddetto miglioramento rischiava di colludere o di confondersi con un'azione di cosciente od incosciente sabotaggio del provvedimento stesso; che la ricerca del perfezionismo poteva agire da comodo paravento per una manovra dilatoria. È il momento di ripetere che la legge anche a noi non pare perfetta; ma che cosa di perfetto può esistere mai, soprattutto in una materia così complessa? Sulla base delle esperienze che accumuleremo, sulla base dei dati certi che avremo (certi perché confrontati con la realtà agricola), tutti assieme saremo in grado di apportare eventuali correzioni in un non lontano futuro. Il Parlamento non cessa i suoi lavori né oggi né con questa legislatura. Come in questi giorni abbiamo recitato la nostra parte, domani faremo altrettanto. Pur tuttavia ci pare doveroso porre in evidenza il fatto che alcuni timori paventati da parte dei presentatori di emendamenti non hanno ragione di esistere. E, sempre per restare in materia dei possibili miglioramenti e delle doglianze relative, dirò che esiste, certo, il problema di molti piccoli proprietari terrieri che, per unanime affermazione, vengono danneggiati dall'applicazione di questa legge; agli interessi di questi il gruppo socialista è sensibile. Tuttavia, la legge doveva tener conto di esigenze di carattere generale che mal si conciliano con quelle dei piccoli proprietari terrieri. In armonia, però, con gli indirizzi della politica comunitaria, con particolare riferimento alla politica delle strutture agricole, occorre provvedere ai piccoli proprietari sul piano fiscale, con il pensionamento in caso di cessione di terre e con contributi a coloro che dovranno cedere ad altri la proprietà delle terre stesse.

Nell'azione intrapresa di difesa della legge il partito socialista è stato confortato dall'atteggiamento delle ACLI, delle associazioni dei contadini, dei consigli regionali e provinciali e persino, nell'ultima fase, da un atteggiamento assai guardingo (contrario, ma non troppo)

di una parte della « bonomiana » (e qui non importa stabilire se quella ufficiale o quella ufficiosa). Spiace considerare che altri gruppi della maggioranza non abbiano inteso la voce che saliva dagli affittuari e, più in generale, dall'agricoltura italiana.

Due sono i pilastri, ripetiamo, di questa legge riformatrice: ridurre il peso della rendita fondiaria rispetto al passato e dare all'affittuario la possibilità di apportare quei miglioramenti che nei decenni trascorsi, su scala generale e non eccezionale, avrebbero potuto e dovuto apportare i proprietari. Agli affittuari viene ora offerta questa possibilità, congiunta ad una maggiore libertà di movimento, modificando una realtà che sapeva ormai di arcaico e di superato. Bisognava, insomma, stabilire se dovevano essere conservate le briglie agli affittuari che intendono far compiere un passo avanti all'agricoltura, oppure se una ventata di aria fresca poteva entrare nella nostra economia agricola.

Il secondo pilastro della legge, quello del canone di affitto, è per lo meno di uguale importanza. Si doveva e si deve stabilire, nell'interesse della nazione, che l'agricoltura deve sopravvivere. Un fattore importante di questa sopravvivenza è certamente la riduzione dei canoni di affitto, che con il disposto della legge si prevede in media generale (con tutte le imperfezioni delle medie) di un 25 per cento rispetto alla misura attuale. D'altronde, se la agricoltura è in crisi, da qualche parte si avrà pure da iniziare per togliere i pesi che su di essa gravano.

Per quanto riguarda l'onere rappresentato dai lavoratori agricoli, vale a dire la loro retribuzione complessiva, il discorso è molto semplice: essi invocano ed hanno diritto ad un miglior trattamento economico, pari oggi a poco più della metà di quello praticato negli altri settori produttivi. Gli imprenditori affittuari sono i *managers* di questa agricoltura. Si può giustamente avere maggiore e più vigilante attenzione agli interessi dei piccoli affittuari coltivatori diretti, ma qualche imprenditore dovrà pure attendere alla conduzione anche delle medie e delle grandi aziende. Sono gli affittuari che affrontano il rischio della produzione. Senza di essi non si produce nulla.

Su tutti i costi si ha da incidere, atteso il fatto che da tutti si è denunciato in varia misura che la politica di sostegno dei prezzi non può continuare per la durata di secoli senza tramutarsi in una politica assistenziale che a lungo andare potrebbe diventare pericolosa.

Affermavo dunque che bisogna incidere sui costi. Ciò significa certo incidere sui prezzi

dei prodotti che l'industria offre: dai concimi agli antiparassitari, dalle macchine agli strumenti agricoli. Ciò significa certo incidere su contributi di varia natura, sul costo dell'acqua e di altri materiali, ma significa anche tagliare una fetta alla rendita fondiaria.

È questa la logica del partito socialista italiano: logica piana, senza nessun salto, onorevole Bignardi; logica che debbono accettare coloro che hanno a cuore gli interessi della nostra agricoltura. L'affitto è un albero robusto, è l'unico contratto esistente in agricoltura che oggi resista al logoramento delle vicende e dei tempi. L'abbiamo migliorato con questa legge, aprendo così la porta a un discorso interessante di trasformazione — in questo contratto — di altri contratti che hanno fatto il loro tempo dopo aver accumulato pur tanti meriti.

Abbiamo nelle nostre mani quindi uno strumento prezioso, abbiamo di fronte a noi oggi un'ottima occasione per mettere in moto una riforma che muove altre riforme con una specie di reazione a catena, non ultima quella sulle aree fabbricabili, che con questa ha alcuni punti in comune e che discende dallo stesso discorso politico. Anche allora qualcuno parlerà di diritto di proprietà leso e di violazioni della lettera e dello spirito della Costituzione. Non credo che per questo consiglieremo le finanze dello Stato e le giuste attese dei cittadini e dei lavoratori nelle mani di un pugno di speculatori sulle aree. Analogamente non possono valere gli argomenti che qui sono stati portati contro la legge sull'affitto dei fondi rustici.

Infine occorre pure una precisazione sulla posizione del gruppo socialista in merito alla regionalizzazione dei canoni di affitto. Siamo stati contro la regionalizzazione dei canoni di affitto perché riteniamo che i contadini siano uguali di fronte alla legge in qualunque parte della Repubblica essi abbiano domicilio, tanto più che la regionalizzazione veniva presa a pretesto per aumentare in modo sensibile e generalizzato, o quasi, i canoni di affitto. Era un modo come un altro per affidare alle regioni il compito di stabilire un supplemento di canone.

Peccheremmo di incompletezza, però, se non aggiungessimo che questa nostra posizione non è certo frutto della nostra volontà di non affidare alle regioni il compito di legiferare in materia di agricoltura. Non appena avremo posto la parola « fine » alla discussione sulla legge-cornice, le regioni avranno la possibilità, partendo da tutto quanto disposto da questa legge, e senza mortificarne lo spi-

rito, di tener conto di alcune realtà locali, che balzeranno ai loro occhi come caratteri distintivi in una agricoltura nazionale così complessa come la nostra.

Ho ragione di ritenere che la Camera dei deputati avrà, al momento del voto conclusivo, lo stesso coraggio responsabile che ha avuto il Senato della Repubblica, ed approverà la legge con i soli tre emendamenti apportati. Sono emendamenti che non raggiungono certo gli obiettivi di totale rivoluzionario che i presentatori dei cento e più emendamenti si erano riproposti; raggiungono, semmai, l'obiettivo di impedire che la legge diventi operante, perché il Senato dovrà ancora prendere in considerazione il provvedimento. È perfettamente vero, però, che solo di quei tre emendamenti il Senato dovrà discutere.

Se però desideriamo tutti — o buona parte di coloro che qui siedono — che il provvedimento abbia ad operare subito, se desideriamo che sia tolta ai proprietari la possibilità di vendicarsi sugli affittuari, trovando vari modi di disdettarli, non possiamo che rivolgerci l'augurio che il Senato abbia a prendere subito in esame la legge e l'approvi definitivamente in breve tempo. Agli affidamenti dati ieri in proposito dall'onorevole Andreotti non ho ragione di non credere, tanto più che autorevolmente e pubblicamente è stato da lui fatto riferimento alla volontà del Presidente del Senato di esaminare la legge entro un mese o due da oggi. Avremmo preferito che il provvedimento passasse così come il Senato a noi l'aveva trasmesso, per ragioni logiche e anche ad evitare ulteriori ritardi. Prendiamo atto che le cose non sono andate così come avevamo sperato. Ci sono però tutte le premesse — con il voto favorevole di oggi e con un sollecito esame da parte del Senato — perché finalmente sia varato in Italia un provvedimento legislativo avanzato. È questo il solo modo di essere riformatori, è questo il solo modo di non prestare il fianco agli attacchi, è questo il solo modo di evitare di essere accomunati nel giudizio alle forze politiche di destra, nel Parlamento e nel paese.

Credo che oggi sia un giorno felice per l'agricoltura italiana. Siamo nel solco di quelle riforme che modificano la società, che infrangono vetuste barriere, che aprono prospettive reali di sviluppo alla economia di tutto il paese.

Con questo spirito il gruppo del PSI, in piena coerenza con i colleghi di partito del Senato, voterà a favore di questa legge, salutandola come un provvedimento coraggioso e

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

riformatore della nostra agricoltura. (*Applausi a sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Revelli. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Menicacci. Ne ha facoltà.

**MENICACCI.** Noi siamo qui a salutare, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, un giorno infausto per la vita agricola, economica, sociale e soprattutto politica della nazione italiana. Dagli interventi dei rappresentanti di questo gruppo parlamentare credo sia emerso con sufficiente chiarezza che il Movimento sociale italiano non è, in linea di principio, e non è stato mai, pregiudizialmente contrario a provvedimenti legislativi che tendano a migliorare le condizioni di vita di chi lavora e soprattutto di chi lavora manualmente la terra perché ciò, in determinate condizioni, rappresenta un atto di autentica giustizia sociale.

Ma è essenziale che una tale legge non abbia la sua unica radice in una azione puramente politica (ad esempio sindacale, di una sola delle due parti, o ricollegabile ad una rigida e classista direttiva di partito), ma contenga in sé validissimi elementi di carattere tecnico, giuridico ed economico. Se così non fosse una legge del genere potrebbe divenire, da strumento di giustizia sociale, elemento di ingiustizia sociale: vale a dire un atto gravemente lesivo per una o per entrambe le parti interessate e quindi più estesamente per l'intera comunità nazionale.

Orbene il nostro personale impegno profuso nel discutere la legge sulla affittanza agraria è sufficiente, a mio parere, per motivare adeguatamente nel merito il nostro deciso voto negativo, proprio perché la legge stessa viola i principi accennati. Nessuno d'altronde ha difeso in questa Camera con entusiasmo la legge, nemmeno in sede di dichiarazioni di voto. Soprattutto — e questo ci preme maggiormente — da un punto di vista tecnico e giuridico. Tutti indistintamente hanno parlato di errori, di insufficienze, di contraddizioni, di mancanza di chiarezza, di situazioni oggettivamente gravi e preoccupanti.

Ci è dato facilmente di rilevare, esaminando obiettivamente la discussa proposta di legge, che essa indulge a soluzioni per più versi antieconomiche, antisociali, demagogiche, anti giuridiche e perfino anticostituzionali.

È quello che noi abbiamo sostenuto con fermezza sin dall'inizio e che ora ribadiamo in questa dichiarazione di voto.

La riforma, avrà l'effetto di indebolire anziché rafforzare il contratto di affitto, per tutte le difficoltà che insorgeranno sul sistema di regolazione dei canoni, fondati sulle moltiplicazioni fisse, univoche ed autoritarie: un vero e proprio *diktat* economico e finanziario. Essa allarga a dismisura la discrezionalità della pubblica amministrazione contro la competenza del giudice ordinario; contribuisce a ridurre ulteriormente la superficie in locazione e crea i presupposti antieconomici per mettere sotto controllo tutto il mercato dei fondi rustici. Crede di frenare l'esodo rurale mediante misure punitive contro la proprietà fondiaria, con un nostalgico ritorno ad una fase autarchica, assistenziale, che impedirà una maggiore efficienza produttiva propria di una moderna agricoltura.

La prospettiva aperta dunque con questa riforma, che dà all'affittuario la facoltà di acquisire la proprietà della terra ad un prezzo figurativo, non rappresenterà, nonostante tutto, la molla per fare scattare il sistema di blocco attuale; fermerà l'evoluzione in atto e cristallizzerà l'attuale struttura dell'azienda. Sicché finirà con il deludere le aspettative degli stessi lavoratori della terra e faciliterà da un lato, come spiega anche l'atteggiamento comunista, che vuole questa legge ad ogni costo, l'exasperazione classista che ha già tolto da venti anni a questa parte la pace nelle campagne italiane, e per altro verso solleciterà le speculazioni che sono già cominciate da parte del capitalismo della peggiore specie.

Ecco perché ribaltiamo con vigore l'accusa, lanciata dalle sinistre, di favorire la grande proprietà fondiaria e capitalista. Se poi valutiamo le conseguenze giuridiche ed i danni economici e sociali su un piano più vasto, extranazionale, è evidente che la legge si traduce anche in una sfida antieuropeistica nel senso che, contrastando con le ipotesi intelligenti del piano Mansholt, da cui nettamente si diversifica, approfondisce il divario strutturale con le altre agricolture, diminuisce la competitività dell'agricoltura italiana, specie a livello di costi, e rappresenta un passo indietro, una remora rispetto all'armonizzazione legislativa del settore economico e nei riguardi dello stesso processo politico di unificazione europea.

Ciò detto, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, c'è da domandarsi chi ha realmente voluto

questa nuova disciplina sull'affitto dei fondi rustici. A chi appartiene questa legge? Lo chiediamo valutando gli atteggiamenti dei vari gruppi politici, anche perché questa vicenda parlamentare ha messo efficacemente in luce la reale condizione attuale della maggioranza. Diciamo subito che la legge esaminata rappresenta il primo cospicuo esempio dell'inserimento del partito comunista nella area del potere, ed inaugura un nuovo corso della politica nazionale. Ci sembra che questa sia l'occasione per ribadire un'impressione da tutti riportata.

L'onorevole Ingrao, a nome del gruppo parlamentare comunista, e giustamente dal suo punto di vista, ha sollecitato la sinistra della democrazia cristiana a votare contro qualsiasi emendamento, nonostante il fatto che i comunisti abbiano sempre sostenuto che la legge aveva un cattivo contenuto, ed ha chiesto perentoriamente (ecco dove siamo arrivati!) che la sinistra del partito di maggioranza relativa dimostri concretamente le proprie impostazioni politiche con il voto su ogni singolo provvedimento legislativo e non con generiche dichiarazioni aperturistiche, magari con qualche comunicato stampa!

A ragione l'onorevole Ingrao aveva fatto questo richiamo con tono pesante ed intimidatorio, anche perché l'onorevole Galloni, di parte democristiana, aveva affermato, in una dichiarazione antecedente l'inizio della discussione, di essere pienamente disponibile al fine di evitare che sugli emendamenti migliorativi avessero a confluire i voti della destra, fino a mettere in discussione, in questa eventualità, la stessa stabilità del centro-sinistra. Ha ribadito altresì la propria disponibilità al voto comune con i comunisti, che poi si è puntualmente verificata, e che è stata determinante per l'approvazione degli articoli essenziali nel testo del Senato.

Dunque, questa legge passa perché così ha voluto il partito comunista italiano, e nessun altro, e perché questo partito in questo particolare momento politico strumentalmente se ne è appropriato, pur non essendo stato ad essa favorevole al Senato.

Quel che poi è accaduto durante la discussione, onorevoli colleghi, è presto ricordato: contraddittorio è apparso l'atteggiamento di tutta la democrazia cristiana, le cui posizioni si sono invertite più di una volta. Essa, al Senato, ha voluto la legge, accettando molte delle proposte contenute nel progetto di parte comunista: alla Camera l'atteggiamento è stato invece più cauto, anche alla luce di una serie di osservazioni critiche, scaturite dal di-

battito in Commissione e da tutto il mondo economico e produttivo italiano. Osservazioni critiche assolutamente obiettive; lo stesso onorevole Andreotti, due sere fa, parlò di situazioni oggettivamente differenziate, di legge non chiara e priva delle necessarie garanzie. Da queste riserve è nato il comunicato del gruppo parlamentare della democrazia cristiana, che prendeva l'impegno per una modifica qualificante del testo, non resa possibile dalla maledetta (così l'ha definita l'onorevole Andreotti) preoccupazione dello « scavalco », una specie di ombra che sovrasta oggi spesso tutti gli atteggiamenti politici del centro-sinistra.

Quanto consistenti fossero queste ombre e questo timore dello « scavalco », lo si è visto immediatamente nell'atteggiamento del partito socialista italiano, il quale si è disimpegnato dalla democrazia cristiana pur ammettendo che questa legge è la prima prova seria della volontà di riforma che dovrebbe caratterizzare il centro-sinistra. Tale partito si è allineato sulle stesse posizioni dei comunisti e contro tutti gli altri gruppi della maggioranza di Governo.

Ecco dunque come la democrazia cristiana ha dimostrato di farsi guidare dai fatti, sì, ma dai fatti degli altri, più che dalle idee e dalla volontà dei suoi dirigenti.

Qualcosa oggi travaglia il partito di maggioranza relativa, il quale spesso baratta i principi con gli angusti obiettivi tattici, ispirati, si dice, alla solidarietà democratica. Sono in molti a dire, anche nel suo stesso seno, che oggi la democrazia cristiana è ridotta a difendersi. Si limita a difendersi. Oggi il motto che le viene attribuito è questo: « meno perde e più vince ». Questa è la sua bandiera, ma questo — ci si consenta — è « non politica », e va ascritto al passivo del partito di maggioranza relativa.

E così pure gli altri partiti della maggioranza, e lo stesso Governo, per un motivo o per l'altro si sono a mano a mano disimpegnati nei confronti delle rispettive e comuni responsabilità.

« Disimpegnato » si è dichiarato il PRI, che non ha inteso partecipare, propagandisticamente, alla discussione sul progetto di legge sui fondi rustici, nonostante che fosse favorevole ad una revisione del provvedimento legislativo. Il « disimpegno » nei fatti è apparso anche in seno al PSU, il quale ebbe tuttavia a denunciare gli errori della presente legge; ma anche in questa circostanza il partito socialdemocratico dimostra di essere adusato a subire senza reagire, come per la recentissima grave questione del consiglio regionale della

Sardegna, ove il monocoloro democristiano è sostenuto dai comunisti.

« Disimpegnato » si è considerato — e questa volta fin dall'inizio — il Governo rispetto a tutto il provvedimento sugli affitti agrari rimettendosi pilatescamente con il pretesto — la pretestuosità della motivazione è di tutta evidenza — che si è discussione una proposta di legge riguardante una materia che non ha fatto parte degli accordi di maggioranza; pure, tutti i precedenti ministri dell'agricoltura manifestarono sul testo profonde, persistenti ostilità e riserve.

Ho già denunciato che il Governo è spesso agnostico — e lo è irresponsabilmente — su queste leggi di fondamentale importanza. Come per il divorzio, che fu messo in corsa insieme al « decretone », così lo è stato per questa legge, che pure innova profondamente in tutto il settore agricolo nazionale.

Abbiamo così rilevato mobilitazioni massicce e ritirate strategiche; posizioni rigide da quella parte che al Senato non votò a sostegno del disegno di legge, criticandolo globalmente, e smobilitazione generale dall'altra parte che la legge aveva prima voluto, menandone vanto, ma che poi ha criticato e proposto ampiamente di emendare.

Una cosa è apparsa chiara: l'accentuato spappolamento della maggioranza di centro-sinistra. Si ripropongono a questo punto le ipotesi di una crisi di Governo, alle quale però non sappiamo che credito dare, visto che esse non si collegano tanto alla situazione obiettiva — che è gravissima e che come tale, più che giustificare, renderebbe doverosa l'apertura di una crisi governativa — ma agli umori di questo o di quel *leader* di centro-sinistra.

Ci fa concludere in tal senso il fatto di avere assistito alla resa o quanto meno all'atteggiamento problematico e ondeggiante dei vari gruppi della maggioranza nei confronti della situazione « assembleare » da « repubblica conciliare », creatasi durante il dibattito. Abbiamo assistito cioè alla prova di un metodo — il frontismo strisciante — che si sta applicando anche fuori di qui e che si applicherà qui e altrove in un immediato futuro. Tutto ciò sta portando, con la crisi e la rinuncia della maggioranza, alla degenerazione della vita politica italiana e dà credito a quanti nella democrazia cristiana, purtroppo da posizioni di prestigio, osano oggi prospettare — senza suscitare reazioni e con una spregiudicatezza sempre più pesante, favorita dalla babelica confusione regnante nella direzione nazionale di quel partito — addirittura l'op-

portunità di conferire responsabilità di governo al partito comunista.

Il Movimento sociale italiano ha già chiaramente e tempestivamente denunciato la manovra politica tendente a spostare ancor più a sinistra l'asse del potere, e questa sua denuncia, che risale a molti anni or sono, sta trovando puntuale verifica nei fatti, come quelli che oggi abbiamo vissuto.

L'ormai incontestabile divaricazione politica tra i gruppi che compongono la maggioranza di Governo dovrebbe finalmente indurre quegli uomini e quelle correnti della democrazia cristiana che a parole hanno mostrato più volte aperta consapevolezza della gravità estrema della situazione, a reclamare con energia le verifiche di vertice e le chiarificazioni di base: ciò dovrebbe costituire un imperativo categorico per chi, occupando posizioni di potere, riconosce e anzi denuncia le ormai trasparenti intese tra i comunisti e tutto il restante schieramento governativo.

Compete al gruppo del MSI, per le altrui diserzioni e per le altrui complicità, una doverosa e non presuntuosa capacità di rappresentanza sociale, economica ed anche morale delle categorie, degli interessi, delle collettività e degli individui che si richiamano ai valori dell'ordine, della libertà, dell'autentica giustizia sociale. Anche e soprattutto verso il mondo rurale, deluso da 20 anni e più di errata politica agricola ed oggi spinto dalla debolezza e dalla demagogia altrui al graduale ma inesorabile transito entro la sfera dei controlli sovietici e delle collettivizzazioni marxiste.

Ed è per queste ragioni che la destra nazionale conferma anche a questo livello la propria disponibilità per ogni colloquio suscettibile di contrapporre al fronte delle sinistre, di cui oggi abbiamo veduto un primo effetto deleterio, il più largo fronte possibile degli italiani decisi a non arrendersi. (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pietro Micheli. Poiché non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marras. Ne ha facoltà.

**MARRAS.** Il voto che stiamo per dare, signor Presidente — lo ricordi quando a fine d'anno farà il consuntivo del nostro lavoro — riconquista al Parlamento la fiducia e alimenta nuove speranze tra quelle masse contadine che tanta parte sono ancora del nostro paese

e che negli ultimi anni avevano avuto l'impressione — a ragione, io credo — che i loro problemi non trovassero più l'attenzione che esse chiedevano o venissero risolti in modo niente affatto corrispondente alle loro aspirazioni. In questi giorni le condizioni in cui si svolge l'attività agricola nel nostro paese, i condizionamenti che ne paralizzano lo sviluppo, le rendite che la taglieggiano sono balzati prepotentemente all'attenzione dell'opinione pubblica e delle forze politiche e hanno trovato nella nostra Assemblea uno specchio illuminante.

Si è rivelata tempestiva l'iniziativa del nostro gruppo, e giusta la sua decisione, signor Presidente, di iscriverne all'ordine del giorno dell'Assemblea questo provvedimento, dopo che un sottile e subdolo gioco condotto per 10 mesi durante l'esame referente ci aveva convinti che potenti interessi si erano scatenati per bloccare l'iter e insabbiarlo. E tuttavia la nostra iniziativa parlamentare non sarebbe stata sufficiente se nel corso dell'ultimo anno, prendendo le mosse appunto dall'approvazione del Senato, non si fosse affermato nel paese un movimento contadino per tanti aspetti con caratteri nuovi rispetto al passato. Un movimento contadino che mostra di voler imparare dalle lotte operaie e studentesche, deve affidare alla sua autonomia, alla sua unità, al rifiuto della delega, la possibilità di contare, di pesare, di influire.

È così che abbiamo assistito alla caduta di steccati ventennali, e visto il contadino veneto della Coltivatori diretti sfilare per le vie di Roma, indifferente ai manifesti anticomunisti di Bonomi, con il contadino emiliano, uniti nelle comuni rivendicazioni di questa legge, partecipare a confronti in assemblee comuni a Padova, a Cremona, a Modena e scoprire di volere le stesse cose, di averle volute anche nel passato e di non averle ottenute perché qualcuno si era opposto ed essi avevano capito in ritardo che bisogna fare come gli operai, lottare in unità ed autonomia. È stato duro, faticoso, lungo ma è una conquista di qualità che non andrà perduta, che ha già preparato, onorevoli colleghi che in questa aula sedete come amici dei coltivatori diretti, nuovi quadri che vi metteranno da parte se ancora vi illudete di poter fare della vostra organizzazione, della forte rappresentanza contadina che qui portate, un argine al rinnovamento della società italiana.

Avete visto i volti di quelle migliaia di giovani contadini che ad aprile portavano ancora in piazza del Popolo i cartelli dell'onorevole Bonomi e che martedì a Roma sfilavano

con i contadini dell'Alleanza dell'UCI, portando i cartelli delle ACLI? È scaduto il « piano verde », i mutui quarantennali, la legge per la montagna, i fondi per l'agricoltura sono esauriti; ma il movimento oggi ci dice che non basta rinnovare gli stanziamenti o aumentarli, che non si chiuderà il capitolo con un terzo « piano verde », che il problema dell'agricoltura italiana torna ad essere in primo luogo un problema di struttura arretrata da superare, di riforme da fare; laddove tutto l'arco delle forze di centro-sinistra aveva creduto di aver chiuso definitivamente il capitolo delle riforme con l'infelice legge sui patti agrari del 1964, affidando per il resto al meccanismo di sviluppo capitalistico un quasi ineluttabile processo di ammodernamento, freddo e indifferente ai drammi dell'esodo, dell'espulsione, della degradazione di intere zone del paese.

Ecco invece rimbalzarci di nuovo tutti i problemi irrisolti, ecco la rivolta verso questo tipo di sviluppo arricchirsi della componente contadina!

Dove stiamo andando?, ci grida sconvolto il vecchio costituente Tozzi Condivi. Stiamo andando ad attuare, in ritardo, quel dettato costituzionale che assegna alla proprietà una funzione sociale e impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata.

Questo è il problema che ci pone il movimento. Si riapre il capitolo dei contratti agrari e del loro superamento per attuare il principio della proprietà della terra a chi la lavora. Non vi è politica agraria nuova, non vi sono nuovi modelli di programmazione se non partono da queste esigenze; non vi è tipo nuovo di sviluppo se non si propone di correggere queste storture.

Non ci sfugga l'ampiezza del movimento. Oggi con i fittavoli coltivatori vi sono i mezzadri e i coloni, con i proprietari di terra vi sono i concedenti a colonia e a mezzadria. Lo scontro comincia a disegnarsi nei suoi semplici connotati e già in questo dibattito il superamento della mezzadria e della colonia verso forme contrattuali più moderne ha rivelato un arco maggioritario che chiama ad un altro ravvicinato appuntamento legislativo.

Perché drammatizzare su questo primo provvedimento? È una conquista importante, senza dubbio, un passo indispensabile da farsi, ma che, tutto sommato, ci fa avvicinare a traguardi che altri paesi del MEC, onorevole Cantalupo, hanno raggiunto un secolo o mezzo secolo fa. Altro che « bolscevizzazione »! Su ben altro c'è da drammatizzare: c'è da drammatizzare sul fatto che

ci siano 100 deputati democristiani a pensarla come il figlio del capo degli agrari fascisti in Puglia o come il liberale presidente degli agrari emiliani; c'è da drammatizzare sul fatto che il sistema di usure, di privilegi, di censi e regalie feudali trovi ancora il modo di esprimersi in tanta parte della democrazia cristiana sino al punto da portare questo partito allo sbaraglio in una battaglia parlamentare. E che credibilità dobbiamo dare alla vestale delle patrie finanze, all'onorevole La Malfa? Tra i passivi del « Libro bianco » non c'è questa riforma; essa non costa un soldo allo Stato, taglia rendite puramente parassitarie, mette in moto un meccanismo autonomo di ammodernamento dell'agricoltura, e l'onorevole La Malfa ci manda a dire indispettito che non viene a votarla. Perché? Perché non abbiamo aumentato il canone, o perché abbiamo respinto la scala mobile sugli affitti? Potremo ritornare sull'argomento, ma dopo che avremo accertato se nel « Libro bianco » è prevista la scala mobile per le pensioni ai grandi invalidi di guerra!

Noi abbiamo difeso il testo del Senato per considerazioni di carattere generale e specifico che abbiamo lungamente illustrato. C'era in questo atteggiamento neppure la più lontana intenzione di misconoscere la capacità di ogni ramo del Parlamento di giudicare autonomamente. Si sviluppa un movimento nel paese, cresce impetuoso e ci chiede attraverso le organizzazioni professionali, l'Alleanza e la Coldiretti, le ACLI-Terra e l'UCI, la CGIL, la CISL, la UIL, i mezzadri di ogni corrente, i consigli regionali della Lombardia e della Sicilia, del Veneto e della Sardegna, di votare la legge così com'è: e noi così abbiamo fatto. Questo è il nostro costume: legiferare con il paese, con le masse, con le regioni!

L'applicazione di questa legge, suffragata da così vaste convergenze di base e di vertice, sarà difficile ma non certo per le ragioni degli oppositori. Creerà scontri nella campagna; senza dubbio la pace sociale, se mai è esistita, quella fondata su 120 miliardi all'anno di rendita nel solo settore dell'affitto, corre il pericolo di essere scossa, con buona pace di quella visione idilliaca e virgiliana che qui ci ha portato il socialdemocratico Averardi. E noi saremo ancora dalla parte di quelli che lottano per rispettare la legge e non per scatenare una pseudo guerra dei contadini, ma per rompere quell'assetto feudale su cui si fondano in molte regioni le fortune elettorali della destra e di quei cento deputati democristiani che ieri hanno già votato contro la legge.

Quello che il capo del nostro gruppo ha definito il primo capitolo delle riforme si apre con un successo che è frutto dell'intreccio di un grande movimento di massa che ha operato in stretto collegamento con le istituzioni rappresentative.

È di buon auspicio per il futuro, anche se non sottovalutiamo, arricchiti proprio da questa esperienza, le resistenze che bisogna piegare.

La nostra fiducia, la nostra valutazione di questo risultato, non è iattanza, non è presunzione. È invece convinzione che quando le forze politiche sanno corrispondere alle esigenze del movimento delle lotte e ad esse collegarsi, vi sono tutte le condizioni nel nostro paese per piegare le resistenze conservatrici e andare avanti sulla via del progresso.

L'insegnamento che ricaviamo da questa battaglia è una spinta a lavorare con più impegno all'individuazione e all'unità di tutte quelle forze, nell'arco socialista e nell'arco cattolico, che sono in grado di raggrupparsi intorno a grandi obiettivi di rinnovamento e di riforma. L'esperienza di questi giorni ha dimostrato che questa è la strada per le vittorie comuni, e quando questa notte nelle campagne meridionali o della valle padana si saprà dell'approvazione di questa legge, nessun affittuario dirà: « Ha vinto il mio partito », ma dalle sezioni democristiane a quella comunista a quelle socialiste, come nelle sedi della Coldiretti, dell'Alleanza, dalle Acli, i contadini si saluteranno dicendo: « Abbiamo vinto noi ».

Per tutte queste ragioni voteremo a favore. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zanibelli. Ne ha facoltà.

**ZANIBELLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il direttivo del gruppo parlamentare della democrazia cristiana mi ha dato l'incarico di esprimere il voto favorevole del nostro gruppo a questa proposta di legge.

Il nostro atteggiamento in questa non facile discussione è stato chiaramente illustrato, con molta serenità e con molta obiettività, dal presidente del nostro gruppo parlamentare.

Non è mia intenzione ripetere le ragioni che hanno motivato la nostra condotta politica in questa vicenda. Il problema ha una evidente e forte incidenza sulla realtà sociale del nostro paese, ed un riflesso notevole sul nostro elettorato. Chi ha dimestichezza con il nostro elettorato si rende ben conto come

tra di noi e in noi operino tendenze, si manifestino opinioni che sono legate ad una visione diversa del problema nel suo aspetto puramente contrattuale. Il nostro gruppo ha riflesso questa realtà e debbo dare atto ad alcuni nostri colleghi di aver lealmente espresso, nella libertà della loro coscienza, alcune opinioni che non erano frutto di un loro particolare legame all'uno o all'altro interesse, ma riflettevano obiettivamente realtà locali e quelle distinzioni che sono reali nel mondo agricolo e nella organizzazione agricola del nostro paese; colleghi che avrebbero forse voluto manifestare in modo ancora più ampio il loro dissenso su alcuni aspetti del provvedimento, ma che, alla fine, hanno preferito aderire alle indicazioni del nostro gruppo parlamentare.

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

ZANIBELLI. Il nostro paese presenta una varietà di situazioni nel mondo agricolo che riguardano l'organizzazione stessa, il tipo di impresa; l'incidenza stessa della rendita fondiaria sulla produzione lorda vendibile del nostro paese presenta dati estremamente difformi. Vi è quindi tutto un complesso di circostanze obiettive che giustificano ampiamente le diversità di opinioni manifestatesi in seno al nostro gruppo in ordine a questo provvedimento e che, nel contempo, fanno comprendere chiaramente come la materia da esso regolata non possa essere esaurientemente e definitivamente valutata in sede parlamentare ma debba subire il vaglio, ed il vaglio attento, in organismi più vicini alla realtà dello stesso mondo agricolo che noi rappresentiamo.

Se fossimo veramente impegnati, come alcuni hanno voluto accusarci, nella difesa della rendita fondiaria o di alcune realtà politiche che ad essa sono legate, io sono sinceramente convinto che non avremmo mantenuto per molti anni una così ampia rappresentanza in Parlamento. La verità è che quella multiforme realtà ci ha costretto a ricercare una soluzione che riflettesse — ripeto — quella diversa composizione del mondo agricolo dal quale trovano estrazione e col quale hanno contatti molti nostri colleghi.

Il vero obiettivo, comunque, che ci ha animato, al di là di questo contingente aspetto della regolazione di rapporti contrattuali — di per sé parziale nell'ambito del più vasto problema agricolo — è quello dello sviluppo della nostra agricoltura. È al problema dell'evoluzione della nostra agricoltura, che si

lega in parte anche alla realtà dei rapporti tra la proprietà e l'impresa, è al problema dello sviluppo che noi vogliamo guardare costantemente. E dobbiamo riconoscere che certi punti che sembravano cardinali per una politica a suo tempo impostata, davanti alla realtà di una evoluzione generale dell'economia del nostro paese oggi non reggono, pretendendosi interventi dello Stato di varia natura che consentano effettivamente all'agricoltura di avere un ruolo diverso nell'economia del paese.

Noi abbiamo bisogno di rivedere per alcuni aspetti il rapporto contrattuale tra gli operatori e i titolari del capitale fondiario, ma abbiamo soprattutto bisogno di guardare con attenzione al problema della riforma dell'assetto dell'agricoltura.

In questo senso e in questa direzione il nostro è stato un atteggiamento di continua ricerca di un miglioramento della situazione. Né credo che obiettivamente si possa far carico al gruppo della democrazia cristiana — ammesso e non concesso che essa rappresenti, secondo alcuni, quanto di più negativo può esistere in questo momento — di una « furberia » che è nettamente superata dai tempi, quella cioè di voler giocare la carta su di un problema così delicato, per guadagnare qualche giorno, qualche mese per affrontare questo problema.

Ci si dia credito almeno di una maggiore, più coscienziosa, più attenta e più leale attenzione ad un problema così profondo che, dobbiamo riconoscere, incide sul nostro elettorato, che ben sapete come sia composto nelle nostre campagne.

Orbene, il nostro atteggiamento è andato appunto sviluppandosi in questo senso in seno alla Commissione, dove non avevamo rifiutato la proposta di un accordo che favorisse una ulteriore approfondito esame del provvedimento, ai fini di una sua eventuale modificazione. Forse in Commissione avrebbe potuto infatti svolgersi un esame più puntuale, più approfondito, più attento, meno emotivo di quanto non si sia fatto invece in Assemblea, ove si è respirata intorno a questo problema una atmosfera che sa più di secolo scorso che di aggiornamento con quella realtà che l'evoluzione agricola nel nostro stesso paese ha determinato.

Tutto questo non è stato possibile, ma non certo per colpa nostra, dato che, ripeto, nostro intendimento era quello di cercare in quella sede una migliore e più puntuale aderenza del provvedimento ai temi che l'argomento sollevava. E quando parlo di sforzo e di volontà

nostra di promuovere una politica di reale progresso nel riassetto dell'agricoltura, appare evidente la necessità che questo provvedimento sia presto seguito da altri.

In primo luogo, tuttavia, noi chiediamo categoricamente al Governo — al quale diamo atto di aver assunto in questa vicenda l'unico atteggiamento che è dato logicamente assumere in ordine a provvedimenti come questo, che il presidente del nostro gruppo ha definito *sui generis* — di affrontare con urgenza il problema delle deleghe alle regioni in materia di agricoltura.

Mai come in questa circostanza è apparsa la varietà delle situazioni esistenti, la difformità di condizioni obiettive in cui si svolge e si realizza lo stesso rapporto tra l'impresa e la proprietà fondiaria. Mai come in questo momento abbiamo avuto una visione così ampia di situazioni diverse, in cui si va da un'agricoltura che effettivamente vive in uno stato assistenziale, ad un'agricoltura che ha una capacità di incisione nella realtà concorrenziale dello stesso Mercato comune.

Pensare di regolare tutto da questa sede significa mantenere tra di noi un dibattito che non ha ragione di essere, significa discutere su posizioni politiche che potevano o possono essere attribuite storicamente all'una o all'altra parte, ma che sono crollate di fatto di fronte alla realtà dell'evoluzione generale del nostro paese, che ha notevolmente inciso anche sul settore agricolo.

Se questo, dunque, è un impegno che sollecitiamo dal Governo, esso è anche un impegno che noi stessi manteniamo come gruppo parlamentare. Inoltre domandiamo una vigilante attenzione, ma soprattutto una effettiva prossima o immediata presenza per garantire che ciò che rappresenta uno degli obiettivi di questa legge possa concretamente tradursi nella realtà.

Si parla tanto di trasferire la proprietà della terra dal capitalista all'imprenditore; ma se non mettiamo a disposizione dell'imprenditore i mezzi necessari perché possa far valere i suoi diritti in caso di prelazione o possa mettersi in condizione di acquistare la azienda o la terra per poterla effettivamente coltivare, noi non riusciremo certamente a realizzare il tanto auspicato trasferimento della terra a chi la lavora e ci porremo invece nella condizione di assistere ad un semplice trasferimento di essa da un titolare all'altro, con la esclusione di entrambi da una reale partecipazione al processo produttivo. Sarebbe un grave errore alimentare grandi speranze. Forse chi ha interesse a mantenere

vivo uno stato di tensione, uno stato di lotta, magari uno stato di rissa nelle campagne, potrà auspicare che tutto questo venga fatto a furore di sollecitazioni e di azioni esterne delle masse. Ma noi, che pur diamo valore all'apporto positivo dell'azione sindacale del movimento contadino e del movimento dei lavoratori in genere, siamo altrettanto convinti che non dobbiamo attendere queste sollecitazioni, ma muoverci su questa strada, in modo deciso e coerente, se non vogliamo vanificare il contenuto di questa stessa legge, che noi abbiamo voluto, se volete, anche con impostazioni diverse, ma le cui finalità abbiamo dimostrato che ci stanno profondamente a cuore.

Vi è, inoltre, l'altro problema della revisione della legge per il credito agrario. Non credo, onorevoli colleghi, che noi daremo una garanzia ed una certezza di sviluppo alla stessa nostra agricoltura affidando agli affittuari la facoltà di sostituirsi ai proprietari nella realizzazione di alcune opere di miglioramento ma non accompagnando queste indicazioni, che la seconda parte della legge chiaramente esprime, con una sostanziale riforma del credito agrario, affinché ad esso possa accedere effettivamente anche colui che non ha beni reali, pur avendo dimostrato per lunghi anni capacità imprenditoriale nel settore dell'agricoltura.

Se non facciamo tutto questo, che cosa avremmo sostanzialmente realizzato? Nel dare voto favorevole a questa proposta di legge — che ha suscitato facili assensi e facili dissensi nell'una o nell'altra parte politica — vogliamo infatti almeno che la realtà di domani non debba farci vergognare di averla varata e che essa non è una di quelle tante leggi che, ad un certo momento, tutti disconoscono, perché non ha potuto portare i benefici effetti che da essa si attendevano.

Questa è la nostra posizione, che logicamente non intendo esprimere nella particolarità delle sue componenti, ma che indico soltanto come volontà di sintesi del nostro gruppo parlamentare. Noi siamo per una politica agraria che, largamente decentrata ed affidata alle regioni, risolva i problemi contrattuali, ma nello stesso tempo il problema principale dello sviluppo e della evoluzione della nostra agricoltura. Questo è, infatti, il primo problema che ci sta veramente a cuore, se nelle campagne vogliamo portare non soltanto la pace sociale, ma una condizione economica di vita che sia migliore dell'attuale.

In questo senso è il nostro impegno, senza nessun rammarico per il ritardo che potrà de-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

terminarsi — un ritardo, in definitiva, di pochi giorni — per il rinvio del provvedimento al Senato; ed in questo senso, per la parte del paese che rappresentiamo, è anche nostro impegno far sì che la seconda lettura presso quel ramo del Parlamento abbia luogo senza remore o indugi, per consentire la sollecita, definitiva approvazione del provvedimento, affinché esso possa entrare in vigore con l'annata agraria in corso. Ogni gruppo parlamentare, ogni deputato potrà in questo senso giocare il proprio ruolo, svolgere la propria azione stimolatrice.

Nella fermezza di volontà che abbiamo dimostrato, nella convinzione di avere svolto nelle campagne, non ora, non in questo momento, non in questa fase del dibattito, anche se acceso, ma costantemente, un ruolo di guida nell'azione contadina ed una difesa reale degli interessi dei contadini, votiamo dunque a favore di questa proposta di legge. Ma non diamo ad essa soltanto il nostro assenso, bensì la indichiamo come un punto di partenza per ulteriori provvedimenti che diano ai contadini quella dignità e quella condizione di vita che per essi noi abbiamo sempre invocato. (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Avverto i colleghi che la seduta di domani, che avrà inizio alle 16,30, comincerà con lo esame e la votazione degli emendamenti ai primi articoli del disegno di legge per la riforma tributaria.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Procediamo alla votazione della proposta di legge n. 2176 testé esaminata. Indico la votazione.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI**

(*Segue la votazione*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

**PRESIDENTE.** Comunico il risultato della votazione segreta finale sulla proposta di legge n. 2176:

Presenti e votanti . . . . .	434
Maggioranza . . . . .	218
Voti favorevoli . . . . .	349
Voti contrari . . . . .	85

(*La Camera approva*).

Sono così assorbite le concorrenti proposte di legge nn. 117, 2378 e 2404.

#### Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Bartole
Achilli	Bastianelli
Alboni	Battistella
Aldrovandi	Beccaria
Alesi	Belci
Alessandrini	Benedetti
Alini	Bensi
Allegri	Beragnoli
Allera	Berlinguer
Allocca	Bernardi
Amadei Leonetto	Bersani
Amadeo	Bertè
Amasio	Bertucci
Amodei	Biagini
Amodio	Biagioni
Andreoni	Biamonte
Andreotti	Bianchi Fortunato
Anselmi Tina	Bianchi Gerardo
Antoniozzi	Bianco
Ariosto	Bignardi
Armani	Bima
Arnaud	Bini
Arzilli	Bisaglia
Assante	Bo
Averardi	Bodrato
Avolio	Boffardi Ines
Azimonti	Boldrin
Azzaro	Boldrini
Baccalini	Bologna
Badaloni Maria	Bonifazi
Badini Confalonieri	Bonomi
Balasso	Borghesi
Baldi	Borra
Ballarin	Borraccino
Barberi	Bortot
Barbi	Botta
Barca	Bottari
Bardelli	Bozzi
Bardotti	Brandi
Baroni	Bressani

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

Brizioli	D'Alessio	Giachini	Marocco
Bruni	Dall'Armellina	Giannantoni	Marras
Bucciarelli Ducci	D'Angelo	Giannini	Martelli
Buffone	D'Arezzo	Giordano	Martini Maria Eletta
Busetto	D'Auria	Giovannini	Maschiella
Buzzi	de' Cocci	Gitti	Masciadri
Caiati	Degan	Giudiceandrea	Mascolo
Caiazza	De Laurentiis	Gonella	Mattalia
Calvetti	De Leonardis	Gorreri	Mattarelli
Calvi	Delfino	Granata	Maulini
Camba	Della Briotta	Grassi Bertazzi	Mazza
Canestrari	De Lorenzo Ferruccio	Graziosi	Mazzarrino
Canestri	Demarchi	Grimaldi	Mazzola
Cantalupo	De Marzio	Guerrini Rodolfo	Mengozzi
Caponi	de Meo	Guglielmino	Menicacci
Capra	De Ponti	Gui	Merli
Cardia	de Stasio	Guidi	Meucci
Carenini	Di Benedetto	Gullotti	Micheli Filippo
Càroli	Di Giannantonio	Helper	Micheli Pietro
Carra	Di Leo	Imperiale	Milia
Carrara Sutour	Di Lisa	Ingrao	Miotti Carli Amalia
Carta	di Marino	Iozzelli	Molè
Caruso	Di Mauro	Jacazzi	Monaco
Cascio	Di Nardo Raffaele	La Bella	Monasterio
Cassandro	Di Primio	Lajolo	Monti
Castelli	Di Puccio	Lamanna	Morelli
Cataldo	Di Vagno	Lattanzio	Morgana
Cattanei	Donat-Cattin	Lavagnoli	Morvidi
Cattaneo Petrini	Drago	Lenti	Nahoum
Giannina	Erminero	Leonardi	Nannini
Cavaliere	Esposito	Lepre	Napolitano Giorgio
Cebrelli	Evangelisti	Lettieri	Napolitano Luigi
Cecati	Fabbri	Levi Arian Giorgina	Natali
Ceravolo Domenico	Fasoli	Libertini	Natta
Ceravolo Sergio	Felici	Lima	Niccolai Cesarino
Ceruti	Ferioli	Lizzero	Niccolai Giuseppe
Cesaroni	Ferrari	Lobianco	Nicolini
Chinello	Ferrari Aggradi	Lodi Adriana	Nicosia
Ciaffi	Ferretti	Lombardi Mauro	Nucci
Cianca	Ferri Giancarlo	Silvano	Ognibene
Ciccardini	Fibbi Giulietta	Longoni	Olmini
Cicerone	Finelli	Loperfido	Orilia
Cingari	Fioret	Lospinoso Severini	Padula
Cirillo	Flamigni	Lucchesi	Pagliarani
Coccia	Forlani	Lucifredi	Pajetta Giuliano
Cocco Maria	Fornale	Macaluso	Pandolfi
Colajanni	Foscarini	Macchiavelli	Pascariello
Colombo Emilio	Foschi	Macciocchi Maria	Patrini
Colombo Vittorino	Fracanzani	Antonietta	Pavone
Conte	Fracassi	Maggioni	Pazzaglia
Corà	Frasca	Magri	Pellegrino
Corghi	Fregonese	Malagodi	Pellizzari
Cortese	Fusaro	Malagugini	Pennacchini
Corti	Galli	Malfatti Francesco	Perdonà
Cossiga	Galloni	Mancini Antonio	Pezzino
Cristofori	Galluzzi	Mancini Vincenzo	Pica
Cucchi	Gastone	Marchetti	Piccoli
D'Alema	Gessi Nives	Marmugi	

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

Pietrobono  
 Pigni  
 Pintor  
 Pirastu  
 Piscitello  
 Pisicchio  
 Pisoni  
 Pistillo  
 Pochetti  
 Prearo  
 Pucci di Barsento  
 Pucci Ernesto  
 Querci  
 Quillero  
 Racchetti  
 Radi  
 Raffaelli  
 Raicich  
 Rausa  
 Reggiani  
 Reichlin  
 Restivo  
 Revelli  
 Riccio  
 Riz  
 Roberti  
 Romanato  
 Romualdi  
 Rosati  
 Rossinovich  
 Ruffini  
 Rumor  
 Russo Carlo  
 Russo Ferdinando  
 Russo Vincenzo  
 Sabadini  
 Sacchi  
 Salizzoni  
 Salomone  
 Salvatore  
 Salvi  
 Sandri  
 Sangalli  
 Sanna  
 Santagati  
 Sarti  
 Savio Emanuela  
 Savoldi  
 Scaglia  
 Scaini  
 Scalfaro  
 Scardavilla  
 Scarlato  
 Schiavon  
 Scianatico  
 Scipioni  
 Scotoni  
 Scotti

Scutari  
 Sedati  
 Semeraro  
 Senese  
 Sereni  
 Serrentino  
 Sgarbi Bompani  
 Luciana  
 Sgarlata  
 Silvestri  
 Sinesio  
 Sisto  
 Skerk  
 Sorgi  
 Spadola  
 Spagnoli  
 Specchio  
 Speciale  
 Speranza  
 Spitella  
 Squicciarini  
 Stella  
 Storchi  
 Sullo  
 Sulotto  
 Tagliaferri  
 Tambroni Armaroli  
 Tani  
 Tarabini  
 Tedeschi  
 Tempia Valenta  
 Terraroli  
 Tocco  
 Tognoni  
 Toros  
 Traina  
 Traversa  
 Tripodi Girolamo  
 Trombadori  
 Truzzi  
 Turchi  
 Turnaturi  
 Urso  
 Usvardi  
 Vaghi  
 Valeggiani  
 Valiante  
 Valori  
 Vassalli  
 Vecchi  
 Vecchiarelli  
 Venturoli  
 Verga  
 Vespignani  
 Vetrano  
 Vetrone  
 Vianello  
 Vicentini

Villa  
 Vincelli  
 Volpe  
 Zaccagnini  
 Zaffanella

Zamberletti  
 Zanibelli  
 Zanti Tondi Carmen  
 Zucchini

*Sono in congedo* (concesso nelle sedute precedenti):

Alpino  
 Baldani Guerra  
 Barzini  
 Bemporad  
 Biaggi  
 Bova  
 Bucalossi  
 Cavallari  
 Cervone  
 Damico  
 D'Antonio  
 Del Duca  
 Dell'Andro  
 Foderaro  
 Gioia  
 Giomo  
 Gramegna  
 Granelli  
 Guadalupi  
 Guerrini Giorgio  
 Isgrò

Laforgia  
 La Loggia  
 Lupis  
 Magliano  
 Mancini Giacomo  
 Merenda  
 Moro Dino  
 Musotto  
 Mussa Ivaldi Vercelli  
 Raucchi  
 Re Giuseppina  
 Rognoni  
 Romita  
 Scarascia Mugnozza  
 Scionti  
 Servello  
 Taviani  
 Vedovato  
 Zagari  
 Zappa

(concesso nella seduta odierna):

Ballardini  
 Caprara  
 Colleselli  
 Compagna  
 Cottoni  
 Fanelli  
 Gaspari  
 Gerbino

Girardin  
 Giraudi  
 Martoni  
 Mezza Maria Vittoria  
 Napoli  
 Pintus  
 Taormina

#### Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede legislativa:

*alla VI Commissione (Finanze e tesoro):*

« Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti » (*approvato dalla V Commissione del Senato*) (2968) (*con parere della I, della V e della VII Commissione*);

*alla XII Commissione (Industria):*

« Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

petrolio liquefatti in bombole » (2970) (*con parere della IV, della V e della VI Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Considerato che le proposte di legge d'iniziativa dei deputati MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: « Estensione ai grandi invalidi per servizio dell'assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra, fruanti di assegno di superinvalidità, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751 » (2095); SARTOR: « Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 23 aprile 1965, n. 488, concernente provvidenze per gli invalidi per servizio e per i congiunti » (2261); PICA ed altri: « Nuove norme sul riconoscimento dell'infermità contratta dall'impiegato civile per causa di servizio » (2303); DURAND DE LA PENNE: « Estensione ai grandi invalidi per servizio dell'assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra, fruanti di assegno di superinvalidità, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751 » (2587), già assegnate alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro), in sede referente, trattano materia contenuta nel disegno di legge n. 2968, testé deferito alla stessa Commissione in sede legislativa, ritengo che anche le proposte suddette debbano essere deferite alla Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

La I Commissione permanente (Affari costituzionali) ha deliberato di chiedere che il disegno di legge: « Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della comunità atlantica » (2519), ad essa assegnato in sede referente, le sia deferito in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

I seguenti altri provvedimenti sono, invece, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

*alla IV Commissione (Giustizia):*

« Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente modifica

dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale » (3005);

*alla VII Commissione (Difesa):*

CAIATI e BUFFONE: « Norme sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo ingegneri del corpo del genio aeronautico » (2358) (*con parere della V Commissione*);

*alla VIII Commissione (Istruzione):*

ROMANATO ed altri: « Istituzione di un centro nazionale del restauro del libro presso la biblioteca nazionale centrale di Firenze » (*con parere della I e della V Commissione*).

### **Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.**

CARRA, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

### **Ordine del giorno della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di giovedì 28 gennaio 1971, alle 16,30:

#### *1. — Svolgimento delle proposte di legge:*

GIANNINI ed altri: Norme per lo sviluppo e la ristrutturazione dell'olivicoltura nazionale (1775);

ACHILLI ed altri: Provvedimenti per lo sviluppo economico dei comuni i cui territori siano compresi nel Parco nazionale d'Abruzzo e per la salvaguardia del Parco (2672).

#### *2. — Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639);

— *Relatori*: Silvestri e Bima, *per la maggioranza*; Raffaelli, Vespignani e Lenti, *di minoranza*.

#### *3. — Discussione del disegno di legge costituzionale:*

Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (1993);

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

*e della proposta di legge costituzionale:*

LIMA e SGARLATA: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (1258);

— *Relatore:* Bressani.

4. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONIFAZI ed altri: Norme per l'attività e il finanziamento degli enti di sviluppo (*Urgenza*) (1590);

MARRAS ed altri: Misure per contenere il livello dei prezzi nella distribuzione dei prodotti agricolo-alimentari (*Urgenza*) (1943).

5. — *Discussione delle proposte di legge costituzionale:*

BoZZI ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (120);

ALESSI: Modifica all'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (594).

**La seduta termina alle 0,10 di giovedì 28 gennaio 1971.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI  
Dott. MANLIO ROSSI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. ANTONIO MACCANICO

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA  
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**FRANCHI E SANTAGATI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è stata già segnalata dai dipendenti uffici del registro l'impossibilità tecnica di applicare retroattivamente l'aggiornamento delle rendite catastali degli immobili urbani con la decorrenza 1° gennaio 1970, come previsto dal decreto ministeriale 16 dicembre 1970, tenuto conto che i contratti di locazione del 1970 hanno già scontato l'imposta di registro in quell'annata e non contengono gli estremi di classificazione catastale dei locali per cui gli uffici del registro non sono nella possibilità tecnica di elevare i supplementi di imposta, né alcuna legge impone al contribuente di farsi parte diligente per sanare una così difficoltosa applicazione retroattiva della norma.

Gli interroganti chiedono ancora se il Ministro non intende di dover sanare tale discrepanza emettendo un nuovo decreto ministeriale nel quale sia stabilita la decorrenza dell'aggiornamento dal 1° gennaio 1971 per l'imposta di registro, lasciando immulata la decorrenza 1° gennaio 1970 per l'imposta fabbricati, che si denuncia con la D.U. 1971, per cui la retroattività non comporta inconvenienti di sorta. (4-15711)

**ALMIRANTE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quanti siano i docenti di scuola elementare nelle varie province incaricati per lo svolgimento delle attività relative al « servizio sociale scolastico » a norma dell'articolo 5 della legge 13 ottobre 1968, n. 1213;

per conoscere inoltre i motivi per cui tale delicato servizio non viene più opportunamente coordinato a livello centrale ministeriale come suggerirebbe la particolare specifica natura tecnica. (4-15712)

**NICCOLAI GIUSEPPE.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere su quali elementi il Ministro del lavoro basò la sua risposta (anche per conto dei Ministri dei lavori pubblici e dell'industria e commercio), alla interrogazione

n. 4-11269 del 5 giugno 1970, per cui la società edile ALPAN di Occimiano (Alessandria) era in perfetta regola con i contributi, con il pagamento dei salari e degli stipendi; per sapere se sono a conoscenza che la società è ora in stato fallimentare, con un passivo di oltre un miliardo, e se sono a conoscenza che l'Ispettorato del lavoro ha provocato una ingiunzione nei riguardi della società di 10.000.000, per contributi non versati. (4-15713)

**NICCOLAI GIUSEPPE.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali sono state le conclusioni della vertenza giudiziaria fra il comune di Lignano Sabbiadoro e l'ingegnere Zannier Attilio. (4-15714)

**DE MARZIO, FRANCHI, SERVELLO E ROMEO.** — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere il loro pensiero in ordine a quello che è stato definito il « pasticcio di Wolfsburg » e che riguarda l'azione di Don Enzo Parenti, arrivato in Germania nel 1962 al seguito dei primi convogli di connazionali assunti dalla Volkswagen, oggi direttore del *Corriere d'Italia* con ampi finanziamenti governativi ed accusato di essersi arricchito a spese del suo gregge in tuta azzurra attraverso le varie iniziative di cui si è reso via via promotore e per conoscere se risponde a verità che il console italiano di Hannover non è voluto intervenire nella questione né esprimere su di essa un proprio giudizio. (4-15715)

**CANESTRI.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se gli risulti quanto denunciato dalla giunta comunale di Ovada (Alessandria) con un ordine del giorno 20 gennaio 1971. In tale documento si chiede se siano fondate le voci relative all'insediamento nel territorio del comune di Urbe (Savona), in prossimità dell'alveo del torrente Orba, di uno stabilimento per la produzione di gomma sintetica e di materie plastiche, con prospettive di inquinamento del torrente Orba dal quale vengono effettuati i prelievi di acqua per l'approvvigionamento dei comuni di Ovada, Cremolino e Silvano d'Orba, e con pericoli rilevanti per l'intero comprensorio.

Per sapere inoltre quali interventi intenda operare a tutela del territorio e in corrispondenza delle richieste avanzate dall'amministrazione comunale di Ovada. (4-15716)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

LENOCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza della crisi drammatica nella quale versa il comune di Altamura, con oltre 1000 braccianti e 300 operai dell'industria disoccupati, che stazionano permanentemente dinanzi al municipio, come è stato evidenziato recentemente dalla televisione, per chiedere quel lavoro che l'amministrazione comunale in carica, con gli scarsissimi mezzi ordinari di cui dispone, non è in grado in alcun modo di poter assicurare.

Del resto, si tratta di una situazione di estremo disagio nel quale versano tutti i paesi della Murgia, afflitti oggi ancor più di ieri da un processo di progressiva emigrazione, e che hanno indotto in questi giorni il sindaco di Altamura a convocare, in un'apposita riunione, tutti i sindaci della zona per preparare una giornata di lotta intesa a richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo.

Dal comitato che si è costituito al termine della riunione è emersa l'esigenza di prevenire, alle soglie della nuova legge sul mezzogiorno, un ulteriore più grave approfondimento dei divari e degli squilibri tra zone costiere e zone interne marginali e per frenare l'emorragia di forze nuove e le pressioni che esercitano le masse disoccupate e sotto occupate contro la impotenza degli enti locali e contro le amministrazioni interessate che, come quella di Altamura, sono sul punto di rimettere il loro mandato.

L'interrogante intende conoscere se i Ministri competenti non ritengano opportuno intervenire per poter avviare a soluzione quei secolari problemi nei quali versano ancora oggi le esasperate popolazioni della nostra Murgia. (4-15717)

TUCCARI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza delle condizioni di gravissima difficoltà in cui viene amministrata la giustizia presso la pretura di Taormina, e per conoscere se intenda prendere in favorevole esame la proposta, ripetutamente avanzata, di una modifica della pianta organica di quella pretura con l'aggiunta di un secondo magistrato di carriera e di un secondo cancelliere. (4-15718)

BRIZIOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i tempi di attuazione della strada statale 79 da Rieti a Terni che

per la tortuosità del percorso, per l'insufficienza della carreggiata e per il notevole traffico che vi si svolge, assume carattere di assoluta urgenza nella sistemazione viaria delle province di Rieti e di Terni. (4-15719)

COTTONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere, in merito ai corsi di specializzazione per insegnanti di materie letterarie nelle classi differenziali, tenutisi a Roma dal 3 al 18 dicembre 1970 presso l'istituto Rimoldi e regolarmente autorizzati dal Ministero, se dell'istituzione di detti corsi e della possibilità di parteciparvi è stata data larga diffusione, com'è nella prassi, in modo che tutti gli interessati potessero venirne a conoscenza.

Nelle scuole medie di Cagliari ove funzionano classi differenziali, molti degli interessati sono venuti a sapere dell'istituzione di tali corsi in modo clandestino e quando gli insegnanti da far partecipare a detti corsi erano stati già designati non si sa con quale procedura e in base a quali titoli.

È impensabile che il Ministero lasci all'arbitrio degli organi periferici la facoltà di dare o no diffusione a certe notizie e di designare a suo piacere, fra gli aventi titolo, chi debba o no trarre vantaggio dalla frequenza di particolari corsi.

Poiché di favoritismi e di irregolarità nelle nomine commesse dal provveditorato agli studi di Cagliari si parla da tanto e con molta insistenza e dato che l'autorità giudiziaria sta ora conducendo in merito una inchiesta (notizia dell'*Unione Sarda* del 17 gennaio 1971), l'interrogante chiede se non sia il caso di disporre una ispezione intesa ad appurare la realtà dei fatti.

L'interrogante di fronte alla nuova situazione che si è creata, chiede in particolare:

1) che sia tutelata con una doverosa ispezione l'onestà e la serietà dei funzionari che nel provveditorato agli studi di Cagliari operano nel pieno rispetto della legge e delle disposizioni in vigore;

2) che siano esemplarmente richiamati al dovere quanti risultassero, a seguito della ispezione, colpevolmente responsabili di arbitrii, irregolarità e favoritismi;

3) che siano rigorosamente tutelati i diritti degli insegnanti, la cui fiducia negli organi della scuola non deve essere scossa da illegittimi interventi o arbitrarie interpretazioni delle disposizioni emanate dal competente Ministero. (4-15720)

DI MAURO, DI PRIMIO E SCIPIONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se intende intervenire per il ripristino dell'autonomia comunale, fortemente lesa in vari comuni e nella città di Vasto, dalle autorità tutorie.

Il comune di Orsogna si è visto respingere per ben due volte una delibera per la costruzione di un gabinetto pubblico nel centro abitato; il progetto esecutivo aveva regolarmente ottenuto il parere favorevole del medico provinciale e dell'ufficio del Genio civile. Ciononostante la giunta provinciale amministrativa, nel respingere il progetto, entra nel merito dal punto di vista igienico e tecnico e censura anche l'atteggiamento politico della maggioranza rea di non aver accettato le proposte della minoranza.

Il comune di Tollo si è visto respingere una delibera dell'identico contenuto di una altra analoga approvata, nello stesso periodo di tempo, per il comune di Canosa Sannita ubicato a 6 chilometri.

Lo stesso comune si è visto respingere una delibera consiliare adottata con voto unanime tendente ad affidare ad un pediatra il servizio di medicina scolastica con la motivazione che tale incarico può essere espletato soltanto dal medico-condotto (a Tollo il medico-condotto è segretario della DC).

Nel comune di Miglianico, a 6 chilometri di distanza, il medico condotto (non iscritto alla DC) attende da 5 anni di essere nominato medico scolastico, mentre il titolare per la medicina scolastica non è pediatra, non è medico condotto ma è segretario DC.

Ancora più grave l'atteggiamento prefettizio nei confronti del comune di Vasto; infatti la giunta provinciale amministrativa assume una posizione, sulla pianta organica del comune, non soltanto difforme dalla volontà espressa dalla maggioranza consiliare ma anche dalla posizione della Commissione centrale per la finanza locale come si evince dalla dettagliata esposizione che segue.

Il 28 dicembre 1963, il consiglio comunale di Vasto deliberava la nuova pianta organica del comune. La Commissione centrale per la finanza locale rinviava, in data 20 giugno 1966, al consiglio comunale la delibera per un riesame sulla scorta delle osservazioni della stessa Commissione centrale.

Il prefetto Galletti, che nel frattempo era commissario, anziché rivedere la pianta organica sulla base delle osservazioni della Commissione centrale per la finanza locale adottava una nuova delibera (il 12 novembre

1967) all'indomani dell'elezione del consiglio comunale.

Dopo due anni (20 giugno 1969) la Commissione centrale per la finanza locale approvava parzialmente la delibera del commissario Galletti riducendo l'organico proposto da 144 posti a soli 101 (meno di quanti accordati dalla stessa Commissione centrale per la finanza locale nel 1966).

Il consiglio comunale, attualmente in carica, nel mentre prendeva atto delle decisioni della Commissione centrale per la finanza locale per 101 posti concessi, controdeduceva per la parte non approvata. In armonia con tale atteggiamento in data 2 maggio 1970 approvava l'organico con il relativo regolamento e l'ordinamento dei servizi nei limiti posti dalla Commissione centrale per la finanza locale.

Il prefetto di Chieti di fronte al corretto atteggiamento del consiglio comunale di Vasto, ritenuto tale anche da funzionari del Ministero dell'interno, ha assunto una posizione che può definirsi di ricatto. O rinunciate alle controdeduzioni della parte non approvata della delibera o non passa nemmeno la pianta organica già approvata dal Ministero dell'interno ed in conformità di tale linea la giunta provinciale amministrativa rimanda al comune la delibera consiliare del 2 maggio 1970. (4-15721)

CESARONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non si ritiene opportuno revocare la riserva di caccia la « Farnesiana » sita nel comune di Civitavecchia (Roma) la quale serve solo a garantire inammissibili privilegi ai concessionari essendo la zona occupata dalla riserva fondamentalmente utile alla caccia della selvaggina migratoria.

Si chiede di sapere, inoltre, se non si ritiene opportuno in attesa che la competenza in materia di caccia passi concretamente alla regione, bloccare ogni ulteriore concessione di riserve di caccia e revocare tutte quelle per le quali i comitati provinciali della caccia si siano già pronunciati in tal senso.

In relazione al fatto che in alcune province, come ad esempio nella provincia di Viterbo, il territorio utile alla caccia occupato dalle riserve supera il quinto previsto come massimo dalla legge, richiamare i Comitati provinciali della caccia al rispetto della legge liberando subito dai vincoli riservistici i terreni oggi abusivamente occupati dalle riserve.

(4-15722)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

**QUILLERI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia relativa allo svincolo di depositi cauzionali per complessivi 4 miliardi e 580 milioni di lire — effettuati a garanzia del compimento di operazioni di importazioni, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie per i prodotti agricoli — relativi alla mancata importazione di granturco dagli Stati Uniti d'America, nonostante il parere contrario degli appositi organismi consultivi. Pare infatti che lo svincolo sia stato deciso con decreto del Ministro del commercio con l'estero contro il parere dell'apposito comitato interministeriale (composto da rappresentanti dei dicasteri del commercio con l'estero, del tesoro, delle finanze, del bilancio e programmazione economica, dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato) che avrebbe riconosciuto inconsistente il richiamo a casi di forza maggiore (unica eventualità prevista dalla legge per la restituzione delle cauzioni in caso di mancata importazione), fatta dagli importatori interessati. Per conoscere, inoltre, quali motivi hanno determinato la decisione del Ministero del commercio con l'estero di disattendere, con l'immediato decreto di svincolo, l'invito rivolto dal comitato interministeriale suddetto che, in considerazione della rilevanza del deposito cauzionale, aveva suggerito che la questione fosse sottoposta al Consiglio di Stato perché la vagliasse in tutti i suoi complessi aspetti.

(4-15723)

**BIAGINI.** — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza che nel giorno di domenica 15 novembre 1970, indetta dall'amministrazione comunale di Montale (Pistoia), si è tenuta una affollatissima assemblea di cittadini ex combattenti della guerra 1914-18 alla presenza anche di parlamentari locali e che in tale circostanza, da parte degli interessati, venne ribadita la delusione e l'amarrezza per la mancata concessione dei benefici di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 263;

per conoscere, infine, se non ritengano che a distanza di ben tre anni dall'approvazione della suddetta legge gli ex combattenti di Montale — alla stregua delle altre centinaia di migliaia tuttora in trepida attesa — debbano ricevere quanto disposto dalla legge predetta.

(4-15724)

**BINI E MASCHIELLA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ha preso in considerazione l'ordine del giorno approvato in data 17 dicembre 1970 dal consiglio comunale di Umbertide.

Tale ordine del giorno denuncia la soppressione di alcune scuole elementari di campagna, alla quale il comune intende risolutamente opporsi in quanto non può non conseguire un aggravamento della discriminazione culturale nei confronti dei ragazzi d'ambiente contadino.

Nel far notare che il comune di Umbertide non si limita ad esprimere opposizione alla soppressione delle classi e delle scuole, ma propone l'unica soluzione pedagogicamente e socialmente (e politicamente) valida, che è quella della scuola consolidata e a pieno tempo come alternativa alle pluriclassi e alle scuole sussidiate, gli interroganti chiedono se il Ministro non ritenga di dare disposizioni alle autorità scolastiche della provincia di Perugia affinché studino insieme con l'amministrazione o le amministrazioni interessate la soluzione più idonea del problema, che non può essere che quella suggerita dall'ordine del giorno.

(4-15725)

**BUSETTO.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere se ritengono che sia coerente con una giusta politica dell'occupazione e con corretti rapporti nei confronti dei sindacati quanto è avvenuto presso il centro traumatologico di Padova e gli altri centri della penisola, presso i quali operavano aliquote di personale provvisorio ma addetti ai diversi servizi, costretti oggi a lasciare tale occupazione, di fatto licenziati, in connessione con i recenti provvedimenti che trasferiscono gli stessi centri sotto la giurisdizione del Ministero della sanità. È pur vero che il succitato personale viene sostituito da altri lavoratori provenienti in modo particolare dall'Italia meridionale, ma nessuno può certamente ritenere che questa sia la strada più idonea per affrontare i problemi della disoccupazione del Mezzogiorno; il fatto essendo tanto più grave in quanto è avvenuto scavalcando accordi a suo tempo intervenuti tra i sindacati e la direzione generale dell'INAIL e in aperto contrasto con lo Statuto dei diritti dei lavoratori.

Per sapere, quindi, quali provvedimenti i Ministri intendono adottare perché il personale licenziato o in via di licenziamento possa riacquistare l'occupazione, per superare così una situazione di effettivo disagio.

(4-15726)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

ROBERTI E DI NARDO FERDINANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni giuridiche che sostengono la decisione ministeriale di concedere gran parte del Palazzo reale di Napoli come sede degli uffici della Regione, sia pure uffici a livello assessoriali, in contrasto con il disposto del disegno di legge 3 ottobre 1919 e successivo decreto ministeriale 30 aprile 1920; nonché circa le ragioni di opportunità date per ricorrenti e che appaiono escluse dal fatto che, con ciò, viene privata la città, ed in alcuni casi l'interesse del Mezzogiorno, di splendidi locali di rappresentanza, necessari per mostre d'arte, per riunioni culturali, per dare possibilità di espansione alla importante biblioteca nazionale ivi esistente, per la conservazione di notevoli tesori artistici; mentre tutto quanto potrebbe trovare idonea e degna sistemazione nell'edificio vanvitelliano di piazza Carlo III, ove ora hanno sede impropria e non idonea i « Collegi riuniti ».

(4-15727)

FRANCHI E GUARRA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sia a loro conoscenza la grottesca situazione di cui si sta dando doloroso spettacolo a Verona in ordine alla questione degli alloggi e della loro assegnazione.

A Golosine, in via Catarinetti, un fabbricato sta per essere ultimato, ma sarà assegnato, se tutto va bene, tra un anno; a Sona vi sono appartamenti vuoti da un anno (costruiti con i fondi del secondo piano triennale della GESCAL), che vanno in deperimento; a Povegliano si verifica la stessa cosa; a Grezzana è passato un anno dall'ultimazione dell'edificio alla consegna e la narrazione di queste edificanti vicende potrebbe continuare.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali interventi seri si intendano operare.

(4-15728)

MALFATTI E TROMBADORI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere come si concilia quanto disposto dal secondo ed ottavo comma dell'articolo 17 della legge 14 agosto 1967, n. 800, che fanno, rispettivamente, obbligo all'ente lirico-sinfonico di trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo « I bilanci di previsione ed i programmi dell'attività annuale,... entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono » ed al Ministro del turismo e dello spettacolo di approvarli « entro

sessanta giorni dal loro invio », con la lettera, dello stesso Ministero del turismo e dello spettacolo, direzione generale dello spettacolo, ispettorato per la musica, del 17 dicembre 1970, indirizzata all'Istituzione dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia in Roma e con la quale s'invita lo stesso ente « a voler provvedere, non oltre il 10 dicembre 1970, alla redazione di un nuovo preventivo e di un nuovo programma... sulla base di una... sensibile riduzione delle spese », come se fosse possibile, fra l'altro, « improvvisare » in una materia in cui i nuovi « programmi dell'attività annuale » sono, com'è noto, il frutto di lunghissime contrattazioni, nel quadro, beninteso, di un indirizzo d'insieme di alta qualità che deve essere salvaguardato.

(4-15729)

BIANCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere la presumibile data di accreditamento dei fondi, alla provincia di Avellino, in favore degli invalidi civili. L'interrogante fa presente il grave disagio in cui versa la categoria che da molti mesi non percepisce i contributi, dovuti, malgrado lo sforzo compiuto da alcuni comitati ECA per anticipare le somme, e l'urgenza di provvedere alla normale corresponsione del non certo cospicuo assegno per evitare casi che giungono talvolta alla disperazione.

(4-15730)

PELLEGRINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia.* — Per conoscere i termini della lotta contro la mafia nella provincia di Trapani e per sapere se è vero che esisterebbero profonde contraddizioni nella valutazione del fenomeno e della sua concretizzazione fisica tra questura e gruppo dei carabinieri di quel capoluogo per cui può avvenire che noti mafiosi come certo Capo di Gibellina proposti dalla questura per misure di prevenzione, vengano difesi in sede giudiziaria in modo sorprendente dall'arma dei carabinieri;

perciò avviene poi che cittadini che sono fuori del fenomeno mafioso, seppur con precedenti penali, per rivalsa vengono proposti per misure di prevenzione come avviene in particolare ad Alcamo e Castellammare del Golfo;

se è vero che la mancanza di un indirizzo univoco in sede amministrativa e di polizia rende difficoltosa l'azione stessa della magistratura trapanese che, com'è noto, ha se-

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

gnato tanti punti positivi nella azione anti-mafiosa;

per sapere se ritengono di intervenire perché la lotta contro la mafia nella provincia di Trapani sia intensificata ispirandosi ad una politica nel settore di precisa, puntuale prevenzione che colpisca i mafiosi noti ed indicati tali dall'opinione pubblica per la loro condotta asociale. (4-15731)

DEGAN. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere quali azioni intendano svolgere allo scopo di assicurare il componimento della vertenza che da alcuni mesi travaglia la vita della società SVET, concessionaria del servizio di trasporto per numerose linee nella terraferma circostante il comune di Venezia.

Migliaia di lavoratori e di studenti si sono trovati in questi ultimi tempi senza alcuna garanzia di servizio per essere trasportati ai luoghi di lavoro e di studio, con gravi conseguenze di natura economica e sociale.

Poiché non appare possibile che si realizzi a breve scadenza l'auspicata pubblicizzazione del servizio, così come è nei propositi dell'amministrazione provinciale di Venezia e dei comuni interessati, si richiede un deciso intervento al fine di assicurare, nel frattempo, continuità e sicurezza del servizio stesso. (4-15732)

FUSARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza della gravissima situazione rappresentata dalla circolazione stradale lungo la strada statale n. 13 « Pontebbana » e precisamente lungo il tratto

Udine-Tricesimo, nel comune di Reana del Roiale, al chilometro 138.

Lungo detto tratto un traffico intenso commerciale e turistico nazionale ed internazionale provoca con notevole frequenza incidenti stradali nella massima parte mortali come documentato anche da recenti statistiche.

La soluzione del problema potrebbe essere rappresentata dalla costruzione di un sottopassaggio, che eliminerebbe ogni pericolosità e per la cui realizzazione il comune di Reana del Roiale ha ripetutamente richiesto l'intervento dell'ANAS.

Qualora però l'azienda non fosse in grado di assumersi alcun impegno per la costruzione di detta opera in quanto i lavori non rientrerebbero nella competenza dell'azienda stessa, si chiede se il Ministro non ritenga di agevolare il comune nella soluzione del grave problema accogliendo la domanda dal medesimo presentata ed intesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181. (4-15733)

VALIANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere come intende provvedere in ordine al comportamento sempre più sfrontato della televisione di Stato, che continua ad aggredire l'intimità delle famiglie con spettacoli indecenti e con trasmissioni gravemente offensive della morale.

Si fa riferimento, in particolare, allo sciocco e vuoto spettacolo del sabato sera, ricco solamente di nudi di ballerine e di leziosità offensive innanzi tutto della intelligenza dei telespettatori; nonché alle anticaglie di film proiettati nella passata settimana e gabellati per lavori indicativi di stili o retrospettivi. (4-15734)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della difesa per conoscere se, in relazione a precedenti richieste dei parlamentari repubblicani, non debbano decidere di considerare esclusa da ogni forma di segreto militare la vicenda relativa al congresso provinciale repubblicano di Ravenna del 1961, oggetto di procedimento giudiziario in corso presso la seconda sezione penale del tribunale di Roma.

(3-04115) « BUCALOSSI, TERRANA, COMPAGNA, GUNNELLA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al fine di conoscere se non intenda modificare il decreto ministeriale 27 agosto 1970, n. 8468, nel punto in cui esclude con eccessivo rigore la richiesta nominativa di manodopera per i lavoratori d'albergo, non tenendo conto della funzione e delle caratteristiche della azienda alberghiera, la quale si fonda precipuamente su un rapporto fiduciario che ha manifestazioni anche tipiche verso la clientela.

(3-04116) « BOZZI, MONACO, ALESI, BIONDI, QUILLERI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e dell'interno per sapere se non ritenga improcrastinabile ed urgente disporre un sopralluogo da parte della direzione generale delle antichità e belle arti a Ragusa per accertare l'entità dei lavori di consolidamento necessari — ai fini anche della pubblica incolumità — nelle chiese di San Giorgio, San Giuseppe e del collegio, da tempo dichiarate di interesse artistico nazionale ed abbisognevole, specie nelle facciate, di urgenti lavori di consolidamento.

(3-04117) « SPADOLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali sulla situazione precaria, che si è determinata nella società per azioni Falconi — ascensori di Novara a seguito del mancato adempimento, da parte del Ministro, di precisi impegni, presi

pubblicamente in data 13 gennaio 1971, anche per delega del Presidente del Consiglio.

« In tale occasione infatti il Ministro assicurò quanto segue:

1) che vi sarebbe stato un intervento risolutivo, da parte di una costituenda società a capitale pubblico, per continuare e potenziare la produzione della predetta azienda, all'atto della dichiarazione di fallimento, prevista per il 27 gennaio 1971;

2) che nei giorni immediatamente seguenti il 13 gennaio, egli avrebbe disposto una tempestiva presa di contatto da parte di un esperto, all'uopo già designato, con l'autorità giudiziaria, che da mesi cura l'amministrazione giudiziale dell'azienda, per definire le modalità dell'operazione.

« Gli interroganti desiderano conoscere le ragioni del mancato rispetto degli impegni di cui al punto 2°, avuto presente che l'inerzia del Ministro ha obiettivamente favorito una manovra, da parte di azionisti e amministratori, penalmente coinvolti nel dissesto della società, manovra scopertamente diretta ad evitare il fallimento, facendo cadere così il presupposto, dichiarato fondamentale per l'intervento pubblico, senza il quale l'attività produttiva dell'azienda e l'occupazione di 850 lavoratori non potrebbero essere salvaguardati.

(3-04118) « BARCA, GASTONE, MAULINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale per conoscere che cosa il Governo intenda fare allo scopo di tutelare gli interessi e la dignità di circa 40 mila lavoratori "frontalieri" (che si recano a lavorare in Svizzera ogni giorno) residenti nelle province di Como, Varese, Sondrio, Novara.

« Questi lavoratori sono particolarmente privi di diritti e di tutela sul piano sindacale e sociale. Infatti: a) il rinnovo o il rilascio del contratto di lavoro è subordinato alla inappellabile decisione dello speciale corpo di polizia svizzera che si occupa degli stranieri; b) non possono passare da una azienda all'altra senza il consenso del datore di lavoro dove risultano occupati ("benservito" o "carta libera"); c) subiscono una doppia tassazione (in Svizzera e in Italia), non godono né in Svizzera né in Italia di servizi sociali adeguati; d) non hanno la garanzia della possibilità di utilizzare i contributi versati in Svizzera ai fini della pensione a 60 anni in Italia (così per la invalidità, disoccupazione e ogni altro evento assicurato;

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

e) sono sottoposti a visita medica quando entrano in Svizzera, all'inizio del contratto di lavoro, ma non a fine contratto con le conseguenze negative intuibili; f) non godono dei diritti sindacali di cui godono i lavoratori svizzeri; g) non usufruiscono dell'assistenza malattia e dell'assistenza sanitaria per essi e per i familiari alle stesse condizioni dei lavoratori occupati in Italia; h) sono sottoposti a lunghe e snervanti soste ai valichi di frontiera per recarsi al lavoro e per rientrare alle loro abitazioni.

« Gli interroganti chiedono inoltre di sapere se la delegazione italiana ha proposto la soluzione di questi problemi nell'ambito della trattativa italo-svizzera svoltasi sulla base dell'accordo del 1964.

(3-04119) « CORGHI, BATTISTELLA, MAULINI, PISTILLO, CARDIA, BARTESAGHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dei trasporti e aviazione civile, dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato, per conoscere i provvedimenti urgenti che intendono adottare per ripristinare il traffico sullo stretto di Messina-Reggio Calabria, la cui interruzione pregiudica gravemente e seriamente i produttori di agrumi e di primizie, soprattutto, le cooperative che in tale settore operano.

« I danni sono rilevanti e possono sempre più rendere precarie le condizioni del settore in Sicilia.

(3-04120) « GUNNELLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per sapere se era a conoscenza della grave situazione economica delle Officine Aeronavali di Venezia, il cui presidente, comandante Umberto Klinger, leggendaria figura di aviatore e di italiano, si è suicidato il 26 gennaio 1971 per l'impossibilità di pagare, sebbene l'azienda non fosse in dissesto, i salari dei lavoratori, e per quali motivi non si è provveduto con tempestività ad arginare la situazione, dato anche che l'azienda, unica nel suo genere in Italia, è di interesse nazionale ed occupa cinquecento lavoratori altamente specializzati.

« Gli interroganti fanno presente che il comandante Klinger si era recato a Roma, il giorno prima del suo suicidio, per ottenere il pagamento dei crediti maturati, e che, commentando lo sciopero dei 500 lavoratori a causa della discontinuità dei pagamenti dei sa-

lari, avrebbe detto: La situazione non è disperata e non vogliamo affatto chiudere; bisognerebbe però che vi fosse un *iter* meno lento dei contratti, cioè dei pagamenti troppo ritardati e non mancassero i normali finanziamenti con tassi meno pesanti ».

« Gli interroganti fanno presente che il comandante Klinger, dopo aver servito il paese in maniera esemplare per tutta la sua esistenza, di fronte ad una situazione insostenibile a causa del disordine imperante, ha preferito togliersi la vita che venir meno ai suoi impegni nei riguardi dei suoi lavoratori con un gesto che riassume l'angoscia di tutti coloro che oggi in Italia vedono vanificata la loro fatica e minacciata la sopravvivenza delle aziende a seguito della confusione e della paralisi politica in cui versa il paese.

« Infine gli interroganti chiedono se il Ministro non ritenga di dover intervenire con urgenza, onorando la memoria del comandante Klinger, affinché l'azienda possa sopravvivere garantendo il lavoro alle sue maestranze a cui, egli, con il suo sacrificio ha voluto dimostrare il suo senso di responsabilità e di attaccamento.

(3-04121) « PUCCI DI BARSENTO, ALESI, BIONDI, DURAND DE LA PENNE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali, sulla grave situazione che, ancora una volta, si è determinata negli stabilimenti CVS ora di proprietà dell'ETI, in provincia di Torino. Dopo due successive gravi crisi questo complesso produttivo è passato dalle mani del signor Felice Riva alla proprietà dell'ETI, società nella quale la Montedison ha prevalenti interessi. Contro il parere dei sindacati, del PSIUP, del PCI fu allora scartata una soluzione organica di intervento pubblico, senza ragione e al di fuori di ogni evidenza, e i CVS furono svenduti all'ETI alla metà del loro valore. Dopo poco più di un anno, come gli interroganti prevedero in una precedente interrogazione, siamo di nuovo alle crisi, alle minacce di chiusura, ai licenziamenti. Non vi è dubbio che nella situazione che si è creata pesi una complessa crisi del settore tessile, intervenuta dopo l'espansione degli ultimi due anni; ed è altrettanto chiara la necessità di una politica di intervento per la riorganizzazione generale. Ma si deve ora decidere se ciò avverrà nell'ambito della offensiva del padronato, in atto, che usa

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

la crisi per ridurre l'occupazione, accrescere lo sfruttamento, spezzare le organizzazioni operaie, secondo la logica di classe dei grandi interessi; oppure se un intervento pubblico organico può riorganizzare la produzione in un disegno più vasto, accrescendo l'occupazione, garantendo la condizione operaia complessiva, antepoendo gli interessi collettivi a quelli di alcuni spregiudicati sfruttatori. Se ciò non avverrà una severa crisi colpirà la Val di Susa e altre zone della provincia di Torino; e la Val di Susa vede oggi la smobilitazione di altre fabbriche, a partire dalla Magradyne.

« Gli interroganti, i quali non da oggi sostengono la seconda via, chiedono in particolare di conoscere:

1) se il Governo ha l'intenzione di un urgente e organico intervento pubblico, cui altre volte si è sottratto;

2) se il Governo intende agire sulla Montedison, nella quale ormai esiste una vasta partecipazione pubblica, perché sia invertita la rotta nella politica aziendale dell'ETI, e perché si dia vita a organiche iniziative chimico-tessili;

3) quali garanzie in generale vengono offerte per la difesa del posto di lavoro, del salario, dei diritti di migliaia di lavoratori, sulla cui pelle, nella inerzia della complicità dei pubblici poteri, sono state già compiute vergognose speculazioni.

(3-04122) « LIBERTINI, AMODEI, CANESTRI, PIGNI, ALINI, CARRARA SUTOUR, MAZZOLA, AVOLIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione per sapere se e chi abbia autorizzato presso gli studenti del liceo classico "Carducci" di Milano la raccolta di firme - da parte di organizzazioni politiche - a favore di una comunista americana accusata d'assassinio.

« Per sapere se sottoscrizioni analoghe siano permesse per fatti di estrema gravità come quelli polacchi e se in tal modo s'intenda trasformare le scuole secondarie in palestre di scontri politici e di propaganda.

(3-04123) « SERVELLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, per sapere quali iniziative abbiano assunto al fine di normalizzare la situazione degli istituti medi di Milano in-

vestiti da una ventata di follia e di violenza sovversive; per sapere se il "vertice" delle massime autorità della magistratura, del Provveditorato agli studi e della pubblica sicurezza abbia indotto il procuratore generale a trarre le doverose conseguenze dal riconoscimento espresso da lui alla stampa circa l'esistenza di "una situazione che richiede una particolare vigilanza" e dall'ammissione che "ci sono state esortazioni per l'esercizio concreto delle competenze di ciascun organo nella sfera delle sue responsabilità"; per sapere se gli atti di teppismo, i picchettaggi armati, i ferimenti e gli atti di perversione effettuati finora in diversi istituti della città siano stati tollerati dagli organi cui compete per legge la veglia sull'ordine pubblico, sulla incolumità dei cittadini e sulla libertà di studio e di associazione e per sapere, infine, se tale stato di cose - a parte la più severa condanna dei teppisti organizzati dal Movimento studentesco e protetti dal partito comunista e satelliti - non esiga un'inchiesta sulla mancata osservanza della legge anche per stabilire se essa sia frutto di autonome rinunce o di ordini dall'alto.

(3-04124)

« SERVELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno per conoscere il suo giudizio sulle motivazioni in base alle quali l'autorità di pubblica sicurezza di Milano vieta manifestazioni e cortei al MSI e alle organizzazioni giovanili nazionali, autorizzando, tollerando e subendo, invece, ogni tipo di iniziativa che le sinistre parlamentari o meno organizzano a getto continuo, turbando l'ordine pubblico e quello sociale, mettendo in pericolo l'incolumità dei cittadini e impedendo l'esercizio dei più elementari diritti costituzionali, e cioè la libertà di studio e di lavoro;

per sapere se questa politica discriminatoria, da un lato e di cedimento alla sovversione e alla violenza, dall'altro, faccia parte di un disegno preordinato con l'obiettivo di scoraggiare la pubblica opinione, preparandola fatalisticamente al nuovo ordine clericocomunista;

per sapere, altresì, se non ravvisi la necessità di disporre un'indagine intesa ad accertare la responsabilità di un vice-questore che il 23 gennaio 1971, a Milano, in piazza San Babila ha tentato di strappare di mano una bandiera tricolore che l'interrogante stava riportando nella sede del partito, provocando

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1971

una distorsione alla mano destra con prognosi di 12 giorni;

per accertare, altresì, se gli risulti che un agente in borghese dall'interrogante indicato ad un funzionario dell'ufficio politico della questura di Milano abbia tentato, nella stessa circostanza, in viale Bianca Maria, di trascinare l'interrogante in una macchina, ricevendo un pronto sdegnato rifiuto;

per sapere se s'intendano prendere provvedimenti di carattere generale e, nella specie, sugli episodi indicati.

(3-04125)

« SERVELLO ».

**INTERPELLANZA**

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del turismo e dello spettacolo, per sapere:

1) se è vero che quanto è stato scritto nel " Pro memoria per l'onorevole Ministro " del dottor Ammannati, sovrintendente alla

" Fenice " di Venezia e presidente della ANELS (Associazione nazionale enti lirici e sinfonici), circa una possibile radicale soluzione, dell'attuale grave crisi, che travaglia gli enti lirico-sinfonici, altro non è che lo stesso pensiero del Ministro in materia;

2) se non ritiene che la prevista retrocessione del personale stabile degli enti a prestazioni a " carattere professionale " per gli uni (orchestrali, coristi, ecc.), con " contratti annuali o pluriennali " e con rapporto " privato o di diritto pubblico " per gli altri (falegnami, elettricisti, ecc.), rappresenti una grave lesione di quanto, lo stesso personale, ha faticosamente conquistato in lunghe e dure lotte sindacali;

3) qual è il pensiero del Governo sul resto del " Pro memoria ", specie in ordine all'impegno di lire 60 miliardi annui che lo Stato dovrebbe sostenere nel settore.

(2-00614)

« MALFATTI, TROMBADORI ».